

XVI legislatura

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli - COM (2010) 733 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione - COM (2010) 738 def.

61/DN

11 febbraio 2011



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea

**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli - COM (2010) 733 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione - COM (2010) 738 def.

Dossier 61/DN
11 febbraio 2011

a cura di Luca Briasco

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

...

Consigliere parlamentare
Rappresentante permanente del Senato
presso l'Unione Europea
Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare
Documentarista
Federico Pommier Vincelli _3542

Segreteria

Grazia Fagiolini _2989
Simona Petrucci _3666

Fax 06 6706_4336

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio
Alessandra Lai _2969

Segretario parlamentare Documentarista
Elena Di Pancrazio _3882

Coadiutori parlamentari
Nadia Quadrelli _2653
Laura E. Tabladini _3428
Monica Delli Priscoli _4707

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero _3652

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza _3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti _2884
Antonella Usiello _4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria _2891
fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio
Roberta d'Addio _2027

Consigliere
Davide A. Capuano _3477

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna _2359
Luca Briasco _3581
Antonella Colmignoli _4986
Viviana Di Felice _3761
Laura Lo Prato _3992

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi _4695
Silvia Perrella _2873
Antonia Salera _3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare
Interprete Coordinatore
Paola Talevi _2482

Coadiutore parlamentare
Adele Scarpelli _4529

Segretari parlamentari Interpreti -

Patrizia Mauracher _3397
Claudio Olmeda _3416
Cristina Sabatini _2571
Angela Scaramuzzi _3417

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	Pag.	i
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli COM (2010) 733 def.	"	1
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione - COM (2010) 738 def.	"	67
Comunicazione della Commissione - Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari	"	127
Comunicazione della Commissione - Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)	"	135
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli - COM (2009) 234 def.	"	137
Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità - COM (2008) 641 def.	"	151
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: dossier libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli - valutazioni e proposte dell'Italia	"	173

NOTA INTRODUTTIVA

Le proposte di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM (2010) 733) e modificativa del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM (2010) 738) rappresentano gli elementi portanti del cosiddetto "pacchetto qualità", predisposto allo scopo di istituire una politica di qualità dei prodotti agricoli coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio le qualità, le caratteristiche e le proprietà dei prodotti agricoli garantendo un'adeguata informazione dei consumatori. Il pacchetto è completato da orientamenti che stabiliscono buone pratiche per l'elaborazione e il funzionamento dei regimi di certificazione relativi ai prodotti agricoli e alimentari, e da orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) (i testi di entrambi gli orientamenti sono riprodotti in allegato).

La politica europea della qualità dei prodotti agricoli è fin dai primi anni novanta associata a tre regimi: le denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, l'agricoltura biologica e le specialità tradizionali garantite, ed è accompagnata da norme di commercializzazione volte a promuovere condizioni di concorrenza leale e un corretto funzionamento dei mercati. Il regime di qualità dei prodotti agricoli promosso dall'UE è stato affiancato, nel corso degli anni, da una proliferazione di regimi di certificazione nel settore privato, che ha reso necessario un ripensamento della normativa europea, onde renderla più efficace e onnicomprensiva. Tale processo di ripensamento, inaugurato dal Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli (COM (2008) 641, in allegato), e dalla procedura di consultazione a esso seguita, che ha coinvolto 560 diversi portatori d'interesse – con una partecipazione di soggetti italiani inferiore soltanto a quella francese e polacca –, ha raggiunto un primo punto di sintesi nella comunicazione della Commissione europea sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (COM (2009) 234, anch'essa in allegato), che ha definito i seguenti orientamenti strategici:

- Migliorare la comunicazione tra produttori, acquirenti e consumatori sulla qualità dei prodotti agricoli;
- Rendere più coerenti gli strumenti della politica di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione europea;
- Ridurre la complessità allo scopo di agevolare per agricoltori, produttori e consumatori la comprensione e l'uso dei vari regimi e delle diciture riportate in etichetta.

Il dibattito sulla nuova regolamentazione dei regimi di qualità ha registrato una valutazione complessivamente favorevole degli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione. Si fornisce di seguito una sintesi delle posizioni espresse, con particolare riguardo a quelle formulate nel *position paper* presentato dal Ministero delle politiche agricole italiano (in allegato).

- Per quanto concerne le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, è stato espresso un giudizio complessivamente contrario alla semplificazione del regime attraverso la fusione dei due strumenti (DOP e IGP), favorevole invece alla fusione dei regimi, fatta eccezione per il vino e le bevande spiritose. La Commissione è stata altresì incoraggiata a semplificare, chiarire e razionalizzare ulteriormente i regimi e a rafforzare il riconoscimento internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Il *position paper* italiano si è detto favorevole a un'armonizzazione progressiva dei tre regimi (DOP, IGP, vino e bevande spiritose) sottolineando tuttavia la cautela con cui si dovrebbe procedere verso tale convergenza, e ha proposto con forza l'inserimento di una protezione *ex officio* delle denominazioni protette da parte degli Stati membri.
- Per quanto attiene alla specialità tradizionali garantite, vi è stato un pronunciamento pressoché unanime a favore del proseguimento del regime STG, considerato di grande potenziale e importanza per i produttori di prodotti tradizionali che non soddisfano i criteri per essere tutelati dal regime delle indicazioni geografiche. Il *position paper* italiano auspica un approfondimento dell'ipotesi di modificare l'impianto dello strumento delle STG, al fine di renderlo adatto alla tutela di quelle preparazioni/ricette alimentari legate spesso alla tradizione e al ruolo dell'artigianato e delle piccole imprese alimentari.
- Per le norme di commercializzazione vi è stato un pronunciamento di massima a favore di una semplificazione dell'indicazione del luogo di produzione sull'etichetta e dell'ulteriore sviluppo delle indicazioni facoltative di qualità. Il *position paper* italiano si è anch'esso pronunciato in tal senso, auspicando altresì un approfondimento della problematica connessa alle indicazioni facoltative a seconda del prodotto e del termine utilizzato, e mantenendo un atteggiamento di estrema prudenza verso approcci di aggiornamento e semplificazione della legislazione attraverso lo strumento dell'autoregolamentazione.

Il contributo del Governo italiano, oltre che sui tre punti fondamentali sopra elencati, si è soffermato in particolare:

- Sull'opportunità, visto anche il proliferare di richieste di riconoscimento di denominazioni di origine, di prevedere una forma di protezione a livello

- nazionale, che consenta l'affermazione dei prodotti sui mercati locali e l'accesso ai programmi di sviluppo rurale, senza entrare in conflitto con le denominazioni di origine riconosciute a livello comunitario;
- Sull'esigenza di rivedere la disciplina relativa all'impossibilità di registrare come denominazione di origine o indicazione geografica un nome in contrapposizione con il nome di una varietà vegetale o razza animale;
 - Sulla necessità di affermare in maniera esplicita che i produttori sono i titolari del diritto di proprietà intellettuale delle denominazioni;
 - Sulla opportunità di rivedere i criteri restrittivi, rendendoli più flessibili per alcune categorie particolari di prodotti, specie gli ortofrutticoli, con particolare riferimento ai requisiti legati alla storicità e agli aspetti varietali;
 - Sulla contrarietà all'introduzione di un logo comunitario "made in UE", cui sarebbe preferibile l'attivazione di campagne informative a favore dei consumatori sugli standard minimi di qualità, sulla condizionalità e sull'origine dei prodotti;
 - Sulla creazione, visto l'altissimo numero delle denominazioni registrate, di una *short list* di prodotti cui garantire la massima protezione nei paesi terzi: tale lista ristretta dovrebbe essere redatta sulla base di criteri omogenei a livello comunitario e legati al reale interesse economico e commerciale.

Sulla base degli esiti delle consultazioni nonché di valutazioni d'impatto *ad hoc*, il pacchetto presentato dalla Commissione contiene, in sintesi, le seguenti novità:

- Vengono raggruppati in un sistema normativo unico tre regimi complementari (denominazioni di origine e indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, indicazioni facoltative di qualità), sotto la supervisione di un unico comitato competente per la politica di qualità;
- Viene mantenuto e rafforzato il regime dei prodotti agricoli e alimentari senza includervi i regimi che disciplinano le indicazioni geografiche relative ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati (anche tenuto conto delle modifiche relativamente recenti apportate alla normativa vitivinicola). Più nel dettaglio, si prevede un esplicito riconoscimento del ruolo e delle responsabilità delle associazioni di produttori e trasformatori che presentano domanda di registrazione per quanto riguarda il monitoraggio, la promozione e la comunicazione; il rafforzamento e il chiarimento del livello di protezione delle denominazioni registrate e dei simboli comuni dell'Unione; una procedura più breve per la registrazione delle denominazioni; il chiarimento del ruolo rispettivo degli Stati membri e dei gruppi che fanno domanda di registrazione per quanto riguarda l'applicazione effettiva della tutela delle denominazioni registrate nell'insieme dell'UE; un insieme di definizioni delle denominazioni di

- origine e delle indicazioni geografiche più conformi all'uso internazionale;
- In tema di STG, la proposta mantiene la riserva d'uso delle denominazioni delle specialità tradizionali garantite in tutto il territorio dell'Unione, ma elimina la possibilità di registrare denominazioni senza riserva d'uso, in quanto il compito di pubblicizzare prodotti tradizionali senza tutelarli può essere eseguito più efficacemente a livello nazionale. Il nuovo regime per le STG prevede uno snellimento della procedura di registrazione, sostanzialmente allineata a quella del regime DOP-IGP, un'estensione del criterio della tradizione da 25 a 50 anni, per rafforzare la credibilità del regime, e la limitazione del campo di applicazione del regime stesso ai piatti pronti e ai prodotti trasformati;
 - Per quanto attiene alle indicazioni facoltative di qualità, esse non sono modificate nel contenuto, ma semplicemente adeguate al quadro legislativo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - Per quanto concerne le norme di commercializzazione, oggetto di una proposta di regolamento *ad hoc*, viene inserita tra l'altro, per tutti i settori, una base giuridica che imporrà l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione; spetterà poi alla Commissione, attraverso atti delegati, tradurre tale obbligo al livello geografico appropriato per rispondere alle aspettative dei consumatori in fatto di trasparenza e di informazione.

In estrema sintesi, i vari elementi della proposta appaiono complessivamente non in contraddizione con le posizioni espresse dal governo italiano nella fase di consultazione; d'altro canto, tuttavia, non vengono raccolte, o vengono raccolte solo in parte, alcune specifiche preoccupazioni esplicitate nel *position paper*, con particolare riferimento al problema di una protezione a livello nazionale; a una revisione in profondità della disciplina relativa all'impossibilità di registrare come denominazione di origine o indicazione geografica un nome in contrapposizione con il nome di una varietà vegetale o razza animale; alla revisione dei criteri restrittivi, rendendoli più flessibili per alcune categorie particolari di prodotti, specie gli ortofrutticoli; alla creazione di una *short list* di prodotti cui garantire la massima protezione nei paesi terzi.

Va infine sottolineato come le due proposte di cui consta il pacchetto qualità appaiono conformi al principio di sussidiarietà, in quanto la sola protezione degli Stati membri per i prodotti di qualità creerebbe livelli di protezione differenti da un paese all'altro, con effetti distorsivi tanto in termini di concorrenza, quanto di tutela e informazione dei consumatori. Le proposte appaiono altresì conformi al principio di proporzionalità, in quanto il disciplinare di produzione per i regimi DOP, IGP e STG e il sistema di controlli sulla produzione, per quanto rigorosi, appaiono necessari e proporzionati per corroborare l'affidabilità dei regimi stessi, e dare ai consumatori un'effettiva garanzia di conformità alle regole.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.12.2010
COM(2010) 733 definitivo

2010/0353 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli

SEC(2010) 1524 def.
SEC(2010) 1525 def.

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il pacchetto qualità è costituito da una serie di proposte dirette a istituire una politica di qualità dei prodotti agricoli coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio le qualità, le caratteristiche e le proprietà dei prodotti agricoli garantendo un'adeguata informazione dei consumatori. Il pacchetto qualità comprende:

- una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli [COM(2010) XXXX],
- una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 (l'organizzazione comune di mercato unica) riguardante le norme di commercializzazione dei prodotti agricoli [COM(2010) XXXX],
- orientamenti che stabiliscono le buone pratiche per l'elaborazione e il funzionamento dei regimi di certificazione relativi ai prodotti agricoli e alimentari [C(2010) XXXX] e
- orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari ottenuti da ingredienti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) [C(2010) XXXX].

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli subiscono una pressione competitiva riconducibile a vari fattori: la riforma della politica, la globalizzazione, la concentrazione del potere contrattuale nel settore del commercio al dettaglio e infine la situazione dell'economia. Contemporaneamente i consumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti autentici, ottenuti con metodi specifici e tradizionali. La varietà e la qualità della produzione agricola dell'Unione europea, oltre a soddisfare tale domanda, dovrebbero rappresentare un importante punto di forza e una fonte di vantaggi competitivi per gli agricoltori europei.

Tuttavia, per informare adeguatamente i consumatori e gli acquirenti delle caratteristiche e delle modalità di produzione dei prodotti agricoli, è necessario che l'etichettatura dei prodotti contenga informazioni precise e affidabili. La preoccupazione centrale della politica di qualità dei prodotti agricoli a livello dell'Unione europea è offrire ai produttori gli strumenti giusti per comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione dei prodotti e tutelare i produttori da pratiche commerciali sleali.

La maggior parte di questi strumenti già esiste a livello dell'Unione. Dalle analisi realizzate e dai dibattiti con le parti interessate emerge che è possibile migliorarli, semplificarli o renderli più coerenti tra loro. Il pacchetto qualità si propone di migliorare la normativa unionale nel campo della qualità, anche sotto il profilo del funzionamento dei regimi nazionali e privati di certificazione per renderli più semplici, trasparenti e facili da capire, adattabili all'innovazione e meno gravosi per i produttori e per le amministrazioni.

1.2. Contesto generale

Fin dagli anni '90 del secolo scorso, la politica europea della qualità dei prodotti agricoli è strettamente associata a tre regimi: le denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, l'agricoltura biologica e le specialità tradizionali garantite. Oltre a questo, le norme di commercializzazione delle quali la politica agricola comune si è dotata fin dalla sua origine hanno definito un quadro legislativo che promuove condizioni di concorrenza leale e il corretto funzionamento del mercato. Tali norme e regimi dell'Unione sono stati affiancati negli ultimi dieci anni da una proliferazione di regimi di certificazione nel settore privato, intesi a garantire ai consumatori caratteristiche e proprietà che non solo conferiscono valore aggiunto ai prodotti, ma garantiscono anche il possesso di requisiti minimi attraverso la certificazione dei sistemi di assicurazione qualità.

Nel 2006, nell'ambito di una rifusione del regime delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Commissione si è impegnata a realizzare in futuro un riesame politico del funzionamento del regolamento e della sua successiva evoluzione¹.

Nel 2007 si è tenuta un'importante conferenza, dal titolo *Food quality certification – adding value to farm produce* (Certificazione di qualità alimentare – aggiungere valore al prodotto agricolo), nel corso della quale sono state analizzate tutte le tipologie dei regimi di qualità. La conferenza ha portato nel 2008 all'elaborazione del Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli², in merito al quale hanno formulato commenti dettagliati oltre 560 portatori d'interesse; tali osservazioni sono state prese in considerazione nel 2009 ai fini della redazione della comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli³. La comunicazione ha definito i seguenti orientamenti strategici:

- migliorare la comunicazione tra produttori, acquirenti e consumatori sulle qualità dei prodotti agricoli,
- rendere più coerenti gli strumenti della politica di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione europea e
- ridurre la complessità allo scopo di agevolare per agricoltori, produttori e consumatori la comprensione e l'uso dei vari regimi e delle diciture riportate in etichetta.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore

La legislazione dell'Unione europea prevede un regime di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Nel 1992 è stato creato nell'Unione europea un dispositivo di regolamentazione armonizzato allo scopo di registrare le denominazioni di prodotti

¹ Addendum al progetto di processo verbale; 2720^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca), 20.3.2006 (7702/06 ADD 1).

² COM(2008) 641 del 15.10.2008.

³ COM(2009) 234 del 28.5.2009.

agricoli e alimentari rinomati, prodotti in conformità a un disciplinare in una data zona geografica da produttori con competenze comprovate⁴.

Sempre nel 1992, nell'ambito del regime relativo alle specialità tradizionali garantite è stato istituito un registro di denominazioni di specialità alimentari, la cui tradizionalità è riconducibile alla composizione oppure al metodo di produzione utilizzato⁵.

Per quanto riguarda le norme di commercializzazione, esiste un ampio corpus legislativo sviluppatosi principalmente su base settoriale, sotto forma di regolamenti e direttive adottati dal Consiglio e dalla Commissione.

Inoltre, le cosiddette "indicazioni facoltative di qualità", il cui uso è disciplinato nell'ambito delle norme di commercializzazione, garantiscono che le indicazioni utilizzate per descrivere caratteristiche o modalità di produzione o di trasformazione che conferiscono valore aggiunto al prodotto non siano utilizzate in modo abusivo sul mercato e offrano al consumatore garanzie di attendibilità per individuare varie qualità dei prodotti.

1.4. Coerenza con altre politiche

La politica di qualità dei prodotti agricoli fa parte integrante della politica agricola comune. La recente comunicazione⁶ della Commissione sulla politica dopo il 2013 ha individuato, tra le varie sfide future cui la politica della qualità dei prodotti agricoli può offrire un contributo, l'esigenza di mantenere la diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e di rafforzare la competitività. Tale politica è altresì in linea con le priorità stabilite per l'Unione europea dalla comunicazione "Europa 2020"⁷, in particolare con l'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva, in quanto la politica della qualità è uno dei punti di forza della competitività dell'agricoltura europea.

La presente proposta è collegata con le politiche in materia di protezione e informazione dei consumatori, di mercato interno e competitività e di commercio estero ed è coerente con tali politiche.

⁴ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12), il quale ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2081/92. Esistono regimi relativi alle indicazioni geografiche anche nel settore vitivinicolo nonché per le bevande spiritose e i vini aromatizzati.

⁵ Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1).

⁶ COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

⁷ COM(2010) 2020 del 3.3.2010.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. Consultazioni

Le parti interessate sono state ampiamente consultate, principalmente nell'ambito del gruppo consultivo "Qualità della produzione agricola" e del Libro verde⁸; tali consultazioni sono sfociate in una conferenza ad alto livello organizzata dalla presidenza ceca nel marzo 2009. Il Consiglio dei ministri ha adottato conclusioni⁹ sulla comunicazione nella riunione del giugno 2009. Nel marzo 2010 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione "Politica di qualità dei prodotti agricoli: quale strategia seguire?"¹⁰. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere nel gennaio 2010¹¹ e il Comitato delle regioni nel febbraio 2010¹².

2.2. Principali risultati delle consultazioni

In linea di massima le parti interessate hanno accolto favorevolmente gli orientamenti stabiliti dalla comunicazione del 2009. I principali punti di vista espressi sono presentati di seguito.

- Per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, è stato espresso un giudizio contrario alla semplificazione del regime attraverso la fusione di questi due strumenti ("denominazione di origine protetta" e "indicazione geografica protetta"). La fusione dei regimi esistenti (riguardanti il vino, le bevande spiritose, i vini aromatizzati e i prodotti agricoli e alimentari) è stata accolta favorevolmente dalla maggior parte dei soggetti interessati, tranne nei settori del vino e delle bevande spiritose. La Commissione è stata incoraggiata a semplificare, chiarire e razionalizzare ulteriormente i regimi e a rafforzare il riconoscimento internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
- Per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite, i soggetti interessati si sono dichiarati quasi unanimemente a favore del proseguimento del regime STG, sottolineandone il potenziale e l'importanza per i produttori di prodotti tradizionali che non soddisfano i criteri per essere tutelati dal regime delle indicazioni geografiche. Alcuni soggetti interessati sono favorevoli alla semplificazione (in particolare eliminando la possibilità di registrare le denominazioni senza riserva dell'uso) e alla razionalizzazione del regime. I rappresentanti dei produttori di prodotti tutelati da denominazioni di origine e indicazioni geografiche sostengono che questo regime può costituire uno sbocco interessante in particolare quando questi prodotti sono utilizzati come ingredienti.

⁸ Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2008.

⁹ <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10722.it09.pdf>.

¹⁰ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0088&language=IT&ring=A7-2010-0029>.

¹¹ http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\nat\nat448\ces105-2010_ac.doc&language=IT.

¹² http://coropinions.cor.europa.eu/CORopinionDocument.aspx?identifier=cdr\deve-iv\dossiers\deve-iv-048\cdr315-2009_fin_ac.doc&language=IT.

- Per quanto riguarda le norme di commercializzazione, in linea di massima le parti interessate si sono espresse a favore di una semplificazione, dell'indicazione del luogo di produzione sull'etichetta e dell'ulteriore sviluppo delle indicazioni facoltative di qualità.
- È stata segnalata la necessità di tenere conto delle esigenze dei piccoli produttori per i quali i regimi dell'Unione relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite sono troppo gravosi.

2.3. Valutazione dell'impatto

Dopo la comunicazione del 2009, tenendo conto delle risposte principali alla medesima, sono state elaborate due valutazioni d'impatto allo scopo di valutare le opzioni individuate dalla comunicazione. Le opzioni prospettate riguardavano le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche nonché le specialità tradizionali garantite

Per quanto riguarda le **indicazioni geografiche**, l'analisi d'impatto ha evidenziato l'esistenza di validi motivi per l'adozione di un regime delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione e ha respinto qualsiasi alternativa, che risulterebbe priva di sufficiente efficacia ed efficienza (in particolare la coregolamentazione e l'autoregolamentazione da parte del settore, l'assenza di interventi a livello dell'Unione europea, la tutela nell'ambito dell'accordo internazionale di Lisbona¹³, la sostituzione con un sistema di notifica delle indicazioni geografiche nazionali e la tutela attraverso il marchio comunitario collettivo esistente). La valutazione d'impatto ha evidenziato l'esistenza di validi motivi per ridurre la complessità e agevolare l'applicazione delle norme attraverso la fusione del regime relativo ai prodotti agricoli e alimentari con quelli settoriali relativi alle bevande alcoliche, pur tenendo conto delle peculiarità di ciascun regime. Nell'ambito della valutazione d'impatto è tuttavia emerso anche che determinate parti interessate sono contrarie a questa opzione.

Dall'analisi dei dati relativi ai prezzi è emerso che i profitti ottenuti dai produttori di denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) sono superiori a quelli ottenuti per prodotti senza denominazione e che i prodotti DOP si vendono a prezzi più alti dei prodotti IGP. Il valore globale dei prodotti agricoli e alimentari commercializzati come DOP e IGP ammonta a 14,2 miliardi di EUR (1997) in termini di prezzi all'ingrosso ed è stimato in 21 miliardi di EUR in termini di prezzi al consumo. Per quanto riguarda gli scambi nel mercato interno, il 18,4% dei prodotti DOP e IGP è commercializzato fuori dallo Stato membro di produzione.

La valutazione d'impatto ha evidenziato che la fusione degli strumenti relativi alle denominazioni di origine protette (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP) ridurrebbe i vantaggi in termini di valore aggiunto connessi alla DOP. In termini di impatto sull'ambiente, alcuni studi dimostrano che determinati prodotti DOP e IGP sono ottenuti con sistemi di produzione poco intensivi ad alto valore ambientale e

¹³ Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni d'origine e la loro registrazione internazionale (1958).

conferiscono una valenza economica ai beni pubblici ambientali. Tra le opzioni esaminate, in determinati casi i produttori potrebbero prevedere condizioni ambientali.

Per quanto riguarda le **specialità tradizionali garantite**, sono state analizzate tre opzioni: l'introduzione della dicitura "tradizionale" quale indicazione facoltativa di qualità e l'abolizione del regime attuale, l'assenza di azione a livello dell'Unione e la semplificazione del regime attuale (consentendo solo la registrazione con riserva dell'uso della denominazione). La valutazione d'impatto ha evidenziato che l'eliminazione del regime delle STG comporterebbe per le denominazioni protette la perdita dei benefici economici e sociali derivanti dalla protezione su scala unionale; tale eventualità è stata ritenuta inaccettabile sia dalle parti interessate che dal legislatore dell'Unione. Inoltre, l'opzione della protezione delle denominazioni nel mercato interno si considera un compito che può essere eseguito in maniera efficace solo a livello dell'Unione. La scarsità dei dati disponibili è da attribuire all'attuale bassa partecipazione al regime delle specialità tradizionali garantite (STG). Studi di casi e indagini evidenziano ricadute socioeconomiche positive quali la preservazione di forme di produzione tradizionali, la possibilità di beneficiare di deroghe a norme di igiene in caso di ricorso a metodi tradizionali e vantaggi economici in termini di valore aggiunto grazie alla registrazione delle STG.

Per quanto riguarda le denominazioni non protette, tuttavia, l'ipotesi dell'abolizione avrebbe un impatto socioeconomico limitato in quanto tale funzione potrebbe essere assunta da regimi nazionali o regionali ed è già svolta con successo da vari regimi nazionali; un'azione dell'Unione in questo campo sarebbe quindi difficile da giustificare per motivi di sussidiarietà.

Dal punto di vista sociale è emerso che le DOP, le IGP e le STG hanno contribuito al mantenimento di forme tradizionali di produzione, con vantaggi sia per i produttori che per i consumatori.

Tuttavia, le analisi d'impatto di entrambi i regimi (indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite) hanno evidenziato che nessuno dei due è stato in grado di stimolare la partecipazione dei **produttori molto piccoli**; malgrado il fatto che i piccoli produttori siano spesso associati alla produzione artigianale, a metodi tradizionali e alla commercializzazione in ambito locale, i regimi dell'Unione europea sono ritenuti gravosi da applicare, richiedono controlli costosi e vincolano al rispetto di un disciplinare. Saranno perciò svolti ulteriori studi e analisi per valutare i problemi incontrati dai piccoli produttori che partecipano ai regimi di qualità dell'Unione. In funzione dei risultati di tale analisi la Commissione potrà proporre l'adozione di misure opportune.

Per quanto riguarda le **norme di commercializzazione**, oltre alla valutazione d'impatto effettuata nell'ambito della comunicazione del 2009, sarà realizzata se opportuno un'altra analisi di impatto parallelamente alla presentazione delle proposte sulle norme specifiche nell'ambito dei poteri delegati, per le quali è stato fissato un quadro giuridico con l'allineamento del regolamento (CE) n. 1234/2007 al trattato di Lisbona.

Il testo delle valutazioni d'impatto si può consultare sul seguente sito:

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

Il regolamento unico sui regimi di qualità dei prodotti agricoli raggruppa in un sistema normativo unico tre regimi complementari (denominazioni di origine e indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, indicazioni facoltative di qualità), sotto la supervisione di un unico comitato competente per la politica di qualità. Le norme di commercializzazione sono disciplinate da un regolamento a parte.

3.1.1. Denominazioni di origine e indicazioni geografiche, esclusi i vini, i vini aromatizzati e le bevande spiritose

La presente proposta mantiene e rafforza il regime dei prodotti agricoli e alimentari senza includervi i regimi che disciplinano le indicazioni geografiche relative ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati. Tenendo conto delle riforme relativamente recenti della normativa vitivinicola e delle bevande spiritose, è opportuno che in questa fase i regimi restino distinti. La questione potrà essere riesaminata ulteriormente. Nel frattempo le norme che disciplinano il regime dei prodotti agricoli e alimentari saranno allineate, se del caso, a quelle che disciplinano i vini.

I principali elementi destinati a rafforzare e semplificare il regime sono:

- il riconoscimento del ruolo e delle responsabilità dei gruppi¹⁴ che presentano domanda di registrazione di denominazioni per quanto riguarda il monitoraggio, la promozione e la comunicazione,
- il rafforzamento e il chiarimento del livello di protezione delle denominazioni registrate e dei simboli comuni dell'Unione,
- una procedura più breve per la registrazione delle denominazioni,
- il chiarimento del ruolo rispettivo degli Stati membri e dei gruppi che fanno domanda di registrazione per quanto riguarda l'applicazione effettiva della tutela delle denominazioni registrate nell'insieme dell'Unione europea e
- definizioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche rese più conformi all'uso internazionale.

La proposta razionalizza l'attuale processo di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche accorciandone i tempi. Sono inoltre chiariti alcuni aspetti giuridici e la terminologia viene adeguata alla legislazione recentemente adottata in materia di indicazioni geografiche dei vini. Sono stabilite anche norme minime comuni sui controlli ufficiali volti a garantire che i prodotti

¹⁴ Qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto.

rispettino il disciplinare e che l'etichettatura sul mercato sia corretta. Il campo di applicazione del regolamento è mantenuto (prodotti agricoli destinati al consumo umano e alcuni altri prodotti) e vi è aggiunto il cioccolato fondente.

3.1.2. Specialità tradizionali garantite

La proposta mantiene la riserva d'uso delle denominazioni delle specialità tradizionali garantite in tutto il territorio dell'Unione, ma elimina la possibilità di registrare denominazioni senza riserva d'uso. Il compito di pubblicizzare i prodotti tradizionali senza tutelarli può essere eseguito più efficacemente a livello nazionale (o regionale) e un'azione a livello dell'Unione europea non è giustificata. Il rinnovato regime dell'Unione europea per le specialità tradizionali garantite diventa più semplice (snellimento della procedura di registrazione tramite accorciamento dei tempi, procedure allineate a quelle del regime DOP-IGP) e più mirato sotto vari aspetti: ad esempio, il criterio della tradizione è esteso a 50 anni (invece di 25) per rafforzare la credibilità del regime, il regime è riservato ai piatti pronti e ai prodotti trasformati e infine le definizioni e le norme procedurali sono notevolmente semplificate per migliorarne la comprensione.

3.1.3. Indicazioni facoltative di qualità

Si propone di includere nel presente regolamento le indicazioni facoltative di qualità, il cui tratto comune con i regimi di qualità è che sono facoltative e che mirano ad aiutare gli agricoltori a richiamare l'attenzione sulle caratteristiche e le proprietà che conferiscono valore aggiunto al prodotto sul mercato. Le indicazioni facoltative di qualità non sono modificate nel contenuto, ma adeguate al quadro legislativo del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Saranno svolti ulteriori studi e analisi per valutare i problemi incontrati dai produttori di prodotti di montagna per quanto attiene all'etichettatura. In funzione dei risultati di tale analisi la Commissione potrà proporre l'adozione di misure opportune.

3.1.4. Norme di commercializzazione

Alla luce della comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli e dei dibattiti che vi hanno fatto seguito, appare evidente che le norme di commercializzazione possono contribuire a migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione e la qualità dei prodotti. Nelle misure di gestione del mercato esiste già un requisito minimo di qualità "sana, leale e mercantile". L'estensione di questi requisiti minimi ai prodotti non disciplinati da norme specifiche può essere utile per rassicurare i consumatori sulla qualità di base dei prodotti che acquistano.

La proposta tiene conto anche della necessità di allineamento al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conferisce pertanto alla Commissione le competenze di adottare ed elaborare in futuro le norme di commercializzazione.

In questo nuovo quadro sarà inserita, per tutti i settori, una base giuridica che imporrà l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione. Dopo avere svolto un'adeguata valutazione d'impatto, in funzione delle esigenze specifiche la Commissione potrà così adottare atti delegati che dispongano l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione al livello geografico appropriato per rispondere alle

aspettative dei consumatori in fatto di trasparenza e informazione. Uno dei primi settori presi in esame sarà il settore lattiero-caseario. Parallelamente, la Commissione prevede di mantenere in futuro l'obbligo di indicazione dell'origine nei settori in cui esso già vige.

3.2. Base giuridica (giustificare se necessario la scelta della base giuridica)

Articolo 43, paragrafo 2, e per il titolo II anche articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.3. Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Per quanto riguarda la **sussidiarietà**, i regimi che disciplinano le *denominazioni di origine e le indicazioni geografiche*, le *specialità tradizionali garantite* e le *indicazioni facoltative di qualità* garantiscono la protezione o la riserva, in tutto il territorio dell'Unione europea, di denominazioni e indicazioni in grado di conferire valore aggiunto. Ne deriva che i produttori che non partecipano a tali regimi non possono usare tali termini. Se protetti dai singoli Stati membri, tali termini e denominazioni godrebbero di livelli di protezione diversi da uno Stato membro all'altro, il che potrebbe indurre i consumatori in errore, ostacolare gli scambi intraunionali e dare adito a una concorrenza impari tra prodotti che recano denominazioni e indicazioni di qualità. La determinazione di tali diritti in tutto il territorio dell'Unione può essere realizzata in modo efficiente ed efficace solo a livello dell'Unione stessa. I prodotti DOP e IGP sono commercializzati per il 18% del loro valore in Stati membri diversi da quello di origine e godono della tutela della proprietà intellettuale conferita loro in tutta l'Unione dal regime di qualità. Per le denominazioni protette nell'ambito del regime STG, le vendite nel mercato interno sono considerevoli per i produttori interessati. Anche le indicazioni facoltative di qualità riguardano flussi di scambio significativi all'interno dell'Unione europea e la presenza di definizioni e concetti divergenti ostacolerebbe il buon funzionamento del mercato.

I regimi relativi alle *denominazioni di origine e indicazioni geografiche* e alle *specialità tradizionali garantite* si avvalgono di simboli dell'Unione miranti a fornire informazioni sulla natura di ciascun regime di qualità. Affinché i consumatori possano riconoscere i simboli in tutta l'Unione europea e per facilitare al tempo stesso la comprensione del regime e gli scambi di prodotti di qualità da un paese all'altro è necessario che i simboli siano stabiliti a livello dell'Unione.

Il trattamento e l'esame delle domande relative alle *denominazioni di origine e indicazioni geografiche* e alle *specialità tradizionali garantite* è un compito che non deve essere necessariamente eseguito a livello dell'Unione europea, tranne che per alcuni aspetti, come la valutazione dell'ammissibilità della protezione delle denominazioni in tutto il territorio dell'Unione, la difesa dei diritti dei precedenti utilizzatori delle denominazioni (in particolare quelli stabiliti fuori dallo Stato membro di presentazione della domanda) e la verifica di eventuali errori manifesti contenuti nelle domande. La prima analisi dettagliata di una domanda, tuttavia, può essere effettuata con maggiore efficienza ed efficacia a livello nazionale.

Il funzionamento dei regimi di etichettatura che hanno lo scopo di identificare i prodotti con determinate caratteristiche, che non incidono sulla protezione o sulla

riserva del nome a livello dell'Unione, può essere gestito in modo del tutto efficace dalle autorità nazionali. Per questo motivo, la proposta riveduta del regime sulle *specialità tradizionali garantite* elimina la possibilità di registrare denominazioni non protette.

La supervisione di tutti i regimi è affidata in primo luogo alle autorità nazionali competenti, in linea con il regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti. La supervisione delle attività di controllo degli Stati membri deve essere realizzata a livello dell'Unione per corroborare l'affidabilità della normativa applicabile ai prodotti alimentari in tutta l'Unione europea, in linea con i principi stabiliti dal suddetto regolamento.

Per quanto riguarda il principio di **proporzionalità**, i regimi delle *denominazioni di origine e indicazioni geografiche* e delle *specialità tradizionali garantite* richiedono il rispetto di un disciplinare di produzione rigoroso e l'esecuzione di controlli effettivi sulla produzione, il che può risultare gravoso per i produttori. Questi vincoli sono tuttavia necessari e proporzionati per corroborare l'affidabilità del regime e dare ai consumatori un'effettiva garanzia di conformità alle regole. Senza tale garanzia non ci si può aspettare che i consumatori siano disposti a pagare un prezzo congruo per i prodotti di qualità messi in vendita. I regimi riguardanti le *indicazioni facoltative di qualità* si basano invece soprattutto sulle dichiarazioni di conformità degli stessi produttori, corroborate dai normali controlli agricoli compiuti dagli Stati membri in base a una valutazione del rischio. Poiché le condizioni di partecipazione a questi regimi sono meno vincolanti di quelle previste per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche e per le specialità tradizionali garantite, un sistema di partecipazione e di controllo meno vincolante appare proporzionato.

I regimi di qualità sono parte integrante della strategia di sviluppo della politica agricola comune, volta a permettere agli agricoltori dell'Unione europea di sviluppare le proprie competenze nella commercializzazione di prodotti di qualità elevata, con caratteristiche e modalità di produzione a valore aggiunto, e ad incoraggiarli in questa direzione. È pertanto fondamentale che tutti gli agricoltori possano beneficiare di questi regimi. Per questo motivo, se da un lato gli agricoltori devono operare una scelta consapevole nell'accollarsi i vincoli e gli impegni che comporta la commercializzazione di prodotti di qualità nell'ambito dei suddetti regimi, dall'altro lato i vantaggi di questa politica per tutto il settore agricolo e per i consumatori possono essere conseguiti solo se la partecipazione ai medesimi è aperta a tutti gli agricoltori che lo desiderino. È quindi proporzionato al raggiungimento dell'obiettivo l'obbligo di applicare questi regimi nell'intero territorio di ciascuno Stato membro.

3.4. Scelta degli strumenti

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli sostituisce gli attuali regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 del Consiglio e include le disposizioni in vigore relative alle indicazioni facoltative di qualità contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni

specifiche per taluni prodotti agricoli¹⁵ e nella direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele¹⁶.

Il regolamento è accompagnato da una proposta legislativa parallela relativa alle norme di commercializzazione, costituita da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio allineato alle norme del TFUE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuno dei regimi contemplati dalla presente proposta ha incidenza sul bilancio.

Si è tuttavia resa necessaria l'assunzione di un ruolo più attivo da parte della Commissione al fine di tutelare le denominazioni dei regimi di qualità e i simboli dell'Unione, in particolare nei paesi terzi. Per conseguire tali obiettivi sono necessarie ulteriori risorse di bilancio indicate nella scheda finanziaria.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI: SEMPLIFICAZIONE

Il regolamento proposto semplifica la gestione dei regimi riunendo in un unico strumento legislativo i diversi regimi di qualità dei prodotti agricoli e le indicazioni facoltative di qualità. Esso garantisce la coerenza tra gli strumenti e rende i regimi più comprensibili per le parti interessate. La proposta chiarisce e semplifica le disposizioni per gli Stati membri, che sono i responsabili primi dell'applicazione e del controllo dei regimi medesimi.

Le principali semplificazioni sono le seguenti:

- nella misura del possibile, le disposizioni relative alle domande e ai controlli sono raggruppate, allo scopo di migliorare la coerenza delle norme previste dai vari sistemi e porre fine alle attuali divergenze nelle procedure,
- le procedure sono abbreviate e razionalizzate nella misura del possibile,
- sono chiariti alcuni aspetti, in particolare in relazione ai diritti di proprietà intellettuale,
- si introducono concetti più semplici e più comprensibili per i consumatori, in particolare per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite,
- è costituito un unico comitato (il comitato per la politica della qualità) per tutti i regimi in sostituzione dei due comitati attuali, competenti rispettivamente in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e di specialità tradizionali garantite.

Per quanto riguarda le norme di commercializzazione, la proposta modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 costituirà una semplificazione delle procedure e accrescerà la trasparenza delle disposizioni relative alle norme di commercializzazione.

¹⁵ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 45.

¹⁶ GUL 10 del 12.1.2002, pag. 47.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 118, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La qualità e la varietà della produzione agricola rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione europea e sono parte integrante del patrimonio culturale e gastronomico vivo dell'Unione. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell'Unione europea, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell'evoluzione dei metodi e dei materiali produttivi.
- (2) Sempre di più, i cittadini e i consumatori dell'Unione europea chiedono prodotti di qualità e prodotti tradizionali e si preoccupano del mantenimento della varietà della produzione agricola dell'Unione europea. Queste esigenze determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari la cui specificità sia chiaramente riconoscibile, in particolar modo sotto il profilo dell'origine geografica.
- (3) I produttori possono continuare a produrre prodotti diversificati e di qualità solo se i loro sforzi sono equamente ricompensati. Ciò presuppone che essi possano comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche dei propri prodotti in condizioni di concorrenza leale e che i prodotti siano identificati correttamente sul mercato.

¹⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (4) Contribuire attraverso regimi di qualità a ricompensare gli sforzi dispiegati dai produttori per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità può avere ricadute positive per l'economia rurale. Ciò vale soprattutto per le zone svantaggiate, nelle quali il settore agricolo ha un peso economico notevole. I regimi di qualità forniscono perciò un contributo e un complemento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune (PAC).
- (5) Tra le priorità politiche presentate nella comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"¹⁹ vi sono la realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione e la promozione di un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. La politica di qualità dei prodotti agricoli deve pertanto, da un lato, fornire ai produttori gli strumenti che consentano loro di identificare e promuovere meglio i prodotti aventi caratteristiche specifiche e, dall'altro, proteggerli dalle pratiche sleali.
- (6) Le diverse misure complementari previste devono rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
- (7) Le misure riguardanti la politica della qualità dei prodotti agricoli sono contenute negli strumenti seguenti:
- regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli²⁰,
 - direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele²¹, in particolare l'articolo 2,
 - regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione²², in particolare il titolo IV, articolo 14 ("Simbolo grafico"),
 - regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari²³,
 - regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari²⁴,

¹⁹ Comunicazione della Commissione "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010) 2020.

²⁰ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

²¹ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

²² GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

²³ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

²⁴ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

- regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)²⁵, in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione I ("Norme di commercializzazione") e sezione I *bis*, sottosezione I ("Denominazioni di origine e indicazioni geografiche"),
 - regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91²⁶,
 - regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio²⁷.
- (8) L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari deve essere soggetta alle norme generali fissate nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità²⁸.
- (9) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli²⁹ ha individuato tra le priorità il rafforzamento della coerenza e dell'uniformità generale della politica di qualità dei prodotti agricoli.
- (10) Il regime relativo alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, il regime relativo alle specialità tradizionali garantite e le norme facoltative di etichettatura hanno in comune alcuni obiettivi e alcune disposizioni.
- (11) Da qualche tempo l'Unione europea persegue l'obiettivo di semplificare il contesto normativo della PAC. Tale impostazione deve essere seguita anche per i regolamenti che disciplinano la politica di qualità dei prodotti agricoli.
- (12) Alcuni regolamenti che concorrono a formare la politica di qualità dei prodotti agricoli sono stati riveduti di recente e non sono ancora attuati appieno. È pertanto opportuno che il presente regolamento non includa tali misure; si può tuttavia prevedere di includerle in un secondo tempo, non appena detti regolamenti saranno pienamente attuati.
- (13) Alla luce delle suddette considerazioni, è opportuno far confluire in un unico quadro normativo le disposizioni elencate di seguito:
- le disposizioni nuove o aggiornate dei regolamenti (CE) n. 510/2006 e (CE) n. 509/2006,

²⁵ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 45.

²⁶ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

²⁷ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

²⁸ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

²⁹ COM(234) 2009 definitivo.

- le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 510/2006 e (CE) n. 509/2006 che sono mantenute,
 - le disposizioni relative alle norme facoltative di etichettatura contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2007 e nella direttiva 2001/110/CE.
- (14) Per motivi di chiarezza e trasparenza è pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 e sostituirli con il presente regolamento.
- (15) Il campo di applicazione del presente regolamento deve essere limitato ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e a un elenco di prodotti non compresi in tale allegato e strettamente connessi alla produzione agricola o all'economia rurale.
- (16) Le norme contenute nel presente regolamento devono applicarsi lasciando impregiudicata la legislazione vigente dell'Unione in materia di vini, vini aromatizzati, bevande spiritose, prodotti dell'agricoltura biologica e regioni ultraperiferiche.
- (17) È opportuno circoscrivere il campo di applicazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai prodotti per i quali esiste un legame intrinseco fra le caratteristiche del prodotto o dell'alimento e la sua origine geografica. Nel regime passato, soltanto alcuni tipi di cioccolato erano considerati prodotti di confetteria: tale anomalia deve essere corretta.
- (18) La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità dei loro prodotti consentendo loro di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all'origine geografica e permettendo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli.
- (19) Anche quello di garantire il rispetto uniforme nell'intera Unione europea dei diritti di proprietà intellettuale connessi alle denominazioni protette nell'Unione è un obiettivo che può essere conseguito più efficacemente a livello dell'Unione.
- (20) Un quadro stabilito a livello dell'Unione per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, con il loro inserimento in un registro, ne consente lo sviluppo poiché garantisce, tramite un'impostazione più uniforme, condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. È opportuno stabilire disposizioni per lo sviluppo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione.
- (21) Sulla base dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari³⁰ e del regolamento (CE) n. 510/2006, si avverte l'esigenza di affrontare alcune questioni, di chiarire e semplificare alcune norme e di snellire le procedure previste da tale regime.

³⁰ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 510/2006.

- (22) Tenuto conto della prassi esistente, è opportuno definire e mantenere due diversi strumenti che identifichino il legame tra il prodotto e la sua origine geografica: la denominazione di origine protetta e l'indicazione geografica protetta. Tuttavia, senza modificare tali concetti in quanto tali, è opportuno apportare alcune modifiche alle rispettive definizioni per renderle più chiare e comprensibili agli operatori e per tenere maggiormente conto della definizione di "indicazioni geografiche" contenuta nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.
- (23) Un prodotto agricolo o alimentare recante tale riferimento geografico deve soddisfare determinate condizioni previste da un disciplinare.
- (24) Per usufruire della protezione nel territorio degli Stati membri, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche devono essere registrate esclusivamente a livello dell'Unione. È opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli gli scambi intraunionali o internazionali, a decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello dell'Unione. Anche le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine devono avere la possibilità di ottenere, previa registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento.
- (25) La procedura di registrazione a livello dell'Unione deve permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo in uno Stato membro diverso da quello della domanda oppure in un paese terzo di far valere i propri diritti notificando la propria opposizione.
- (26) L'iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette deve fornire informazioni anche agli operatori commerciali e ai consumatori.
- (27) L'Unione sta negoziando con i propri partner commerciali accordi internazionali che prevedono la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Per agevolare l'informazione del pubblico riguardo alle denominazioni protette in tal modo, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'utilizzo di tali denominazioni, esse possono essere iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine nei suddetti accordi, tali denominazioni devono essere iscritte nel registro come indicazioni geografiche.
- (28) Tenuto conto della loro peculiarità, è opportuno adottare norme specifiche in materia di etichettatura per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette, imponendo ai produttori di utilizzare sugli imballaggi i simboli dell'Unione o le indicazioni adeguate. È opportuno rendere obbligatorio l'utilizzo di detti simboli o indicazioni per le denominazioni dell'Unione allo scopo, da un lato, di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e, dall'altro, di agevolare l'identificazione di questi prodotti sul mercato in modo da facilitare i controlli. Tenuto conto delle esigenze dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'uso di tali simboli o indicazioni deve essere facoltativo per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei paesi terzi.

- (29) Occorre tutelare le denominazioni iscritte nel registro allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori. È inoltre opportuno chiarire con quali mezzi debba essere garantita la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, in particolare per quanto attiene al ruolo dei gruppi di produttori e delle autorità competenti degli Stati membri.
- (30) È opportuno prevedere deroghe specifiche, anche se in forma semplificata e più chiara, che permettano l'uso di una denominazione registrata insieme ad altre denominazioni per un periodo di tempo limitato. In casi specifici, al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza dei disciplinari da parte di tutti i produttori, è opportuno che tali deroghe specifiche siano concesse per un periodo massimo di 10 anni.
- (31) È necessario chiarire la portata della tutela conferita dal presente regolamento, in particolare con riferimento alle limitazioni imposte alla registrazione di nuovi marchi dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa³¹ in caso di conflitto con la registrazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come già accade per la registrazione di nuovi marchi a livello dell'Unione europea. Tale chiarimento deve riguardare anche il caso dei titolari di diritti di proprietà intellettuale anteriori, in particolare per quanto attiene ai marchi e alle denominazioni omonime registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.
- (32) La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche deve essere estesa ai casi di usurpazione, imitazione ed evocazione delle denominazioni registrate relative sia a beni che a servizi, onde garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo.
- (33) Le denominazioni già registrate in forza del regolamento (CE) n. 510/2006 alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento devono continuare a essere protette nell'ambito del presente regolamento ed essere iscritte automaticamente nel registro.
- (34) L'obiettivo specifico del regime relativo alle specialità tradizionali garantite consiste nell'aiutare i produttori di prodotti tradizionali a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti. Tuttavia, dato il numero esiguo delle denominazioni registrate, l'attuale regime delle specialità tradizionali garantite non ha sfruttato appieno tutte le sue potenzialità. Le attuali disposizioni in materia devono perciò essere migliorate, chiarite e rese più incisive per ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti.
- (35) Il regime precedente dava la possibilità di registrare una denominazione a fini identificativi, senza riserva d'uso del nome nell'Unione. Poiché tale possibilità non è stata compresa appieno dai soggetti interessati e poiché la funzione di identificare i prodotti tradizionali può essere realizzata meglio a livello nazionale o regionale in applicazione del principio di sussidiarietà, è opportuno eliminare tale possibilità. Alla luce dell'esperienza, il regime deve interessare soltanto la riserva d'uso delle denominazioni nell'intera Unione.

³¹ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.

- (36) Affinché nell'ambito del regime siano registrati i nomi di prodotti davvero tradizionali, occorre riesaminare gli altri criteri e condizioni per la loro registrazione, soffermandosi in particolare sulla definizione di "tradizionale", che deve essere modificata per includervi i prodotti la cui produzione ha luogo già da molto tempo. Per rafforzare la tutela del patrimonio culinario dell'Unione, d'ora in poi il campo di applicazione del regime delle specialità tradizionali garantite dovrà concentrarsi più chiaramente sui piatti pronti e i prodotti trasformati.
- (37) Per garantire la conformità e la continuità delle specialità tradizionali garantite, occorre che i produttori organizzati in gruppi definiscano essi stessi il prodotto in un disciplinare. I produttori dei paesi terzi devono avere la possibilità di registrare una denominazione tra le specialità tradizionali garantite.
- (38) Per avere diritto all'uso riservato, le specialità tradizionali garantite devono essere registrate a livello dell'Unione. L'iscrizione in un registro deve fornire informazioni anche agli operatori commerciali e ai consumatori.
- (39) Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, deve avere la possibilità di utilizzare una denominazione registrata e, se del caso, il simbolo dell'Unione associato all'indicazione "specialità tradizionale garantita", purché il prodotto sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli.
- (40) Per proteggere le denominazioni registrate da usurpazioni o da pratiche che potrebbero indurre in errore i consumatori, il loro uso deve essere riservato.
- (41) Per le denominazioni già registrate in forza del regolamento (CE) n. 509/2006 che non rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento alla data della sua entrata in vigore, le condizioni d'uso stabilite nel suddetto regolamento devono continuare ad applicarsi per un periodo transitorio.
- (42) È inoltre opportuno stabilire misure transitorie per le domande di registrazione pervenute alla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (43) All'interno delle norme di commercializzazione occorre distinguere chiaramente le norme obbligatorie mantenute nella legislazione in materia di organizzazione comune di mercato dalle indicazioni facoltative di qualità, che devono far parte dell'architettura dei regimi di qualità. Le indicazioni facoltative di qualità devono continuare a contribuire al perseguimento degli obiettivi delle norme di commercializzazione e il loro campo di applicazione deve essere pertanto limitato ai prodotti elencati nell'allegato I del trattato.
- (44) Alla luce degli obiettivi del presente regolamento, per motivi di chiarezza le indicazioni facoltative di qualità esistenti devono essere disciplinate dal presente regolamento.
- (45) Ai fini di uno sviluppo coerente delle indicazioni facoltative di qualità che designano caratteristiche e proprietà specifiche dei prodotti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per riservare l'uso di una indicazione supplementare, modificarne il campo di applicazione o le condizioni d'uso o eliminare un'indicazione facoltativa di qualità.

- (46) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite si basa sulla fiducia dei consumatori ed è credibile solo se accompagnato da verifiche e controlli effettivi. I regimi di qualità disciplinati dal presente regolamento devono essere oggetto di un sistema di monitoraggio mediante controlli ufficiali, in conformità ai principi enunciati dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali³², compreso un sistema di controlli in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. Per aiutare gli Stati membri ad applicare meglio le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 per i controlli relativi alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, il presente regolamento contiene riferimenti agli articoli più rilevanti.
- (47) Per garantire al consumatore le caratteristiche specifiche delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, è opportuno che gli operatori siano soggetti a un sistema di verifica del rispetto del disciplinare di produzione.
- (48) Le autorità competenti devono soddisfare una serie di criteri operativi atti a garantirne l'imparzialità e l'efficienza. È opportuno prevedere disposizioni che deleghino a organismi di controllo alcune competenze a svolgere compiti di controllo specifici.
- (49) È opportuno utilizzare le norme europee (norme EN) elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (*International Organisation for Standardisation* - ISO) per il funzionamento e l'accreditamento degli organismi di controllo. L'accreditamento di tali organismi deve essere svolto in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti³³.
- (50) Le informazioni relative alle attività di controllo sulle indicazioni geografiche e sulle specialità tradizionali garantite devono essere inserite nei piani di controllo nazionali pluriennali e nelle relazioni annuali redatte dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (51) Occorre autorizzare gli Stati membri a imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.
- (52) È necessario chiarire le norme che disciplinano attualmente la possibilità di continuare a utilizzare denominazioni generiche, affinché i termini generici simili a una denominazione o a un'indicazione protetta o riservata o che ne fanno parte mantengano tale carattere generico.
- (53) Le date da prendere in considerazione per stabilire la preesistenza di un marchio e di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica devono essere la data della domanda di registrazione del marchio nell'Unione o negli Stati membri e la data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

³² GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

³³ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

- (54) È opportuno mantenere le disposizioni relative al rigetto o alla coesistenza di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica in caso di conflitto con un marchio preesistente.
- (55) È necessario che i criteri per respingere la registrazione di marchi posteriori o dichiararne nulla la registrazione se confliggono con una denominazione di origine o un'indicazione geografica preesistente corrispondano al campo di applicazione della tutela della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
- (56) Le disposizioni relative ai sistemi che conferiscono diritti di proprietà intellettuale, in particolar modo i diritti conferiti dal regime di qualità riguardante le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche e quelli conferiti dalla normativa sui marchi devono prevalere sulla riserva d'uso delle denominazioni e sull'istituzione di indicazioni e simboli nell'ambito dei regimi di qualità riguardanti le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.
- (57) È opportuno chiarire e riconoscere il ruolo dei gruppi. I gruppi svolgono un ruolo fondamentale nel processo di presentazione delle domande di registrazione dei nomi di denominazioni di origine e indicazioni geografiche nonché di specialità tradizionali garantite, comprese le modifiche dei disciplinari e le domande di annullamento. Essi possono inoltre sviluppare attività connesse alla sorveglianza in merito all'effettiva protezione delle denominazioni registrate, alla conformità della produzione al relativo disciplinare, all'informazione e alla promozione della denominazione registrata e, in generale, qualsiasi attività mirante ad accrescere il valore delle denominazioni registrate e l'efficacia dei regimi di qualità. Tali attività non devono tuttavia agevolare né determinare comportamenti anticoncorrenziali incompatibili con gli articoli 101 e 102 del trattato.
- (58) Per garantire che i nomi registrati delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nonché delle specialità tradizionali garantite soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento, è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprendenti una procedura nazionale di opposizione. È opportuno che la Commissione proceda successivamente all'esame delle domande per assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.
- (59) È opportuno ammettere la possibilità di procedere anche per i prodotti originari di paesi terzi alla registrazione dei nomi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nonché delle specialità tradizionali garantite che soddisfano le condizioni stabilite nel presente regolamento.
- (60) È opportuno proteggere sia nell'Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni che dimostrano l'adesione a un regime di qualità nonché i diritti dell'Unione, onde garantire che tali simboli, indicazioni e abbreviazioni siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti. Inoltre, affinché la protezione sia efficace, è opportuno che la Commissione utilizzi risorse di bilancio ragionevoli su base centralizzata, nel quadro del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR)³⁴ e in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune³⁵.

- (61) È opportuno abbreviare e migliorare, in particolar modo sotto il profilo dell'iter decisionale, la procedura di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, compresi i periodi previsti per l'esame e l'opposizione. L'adozione delle decisioni relative alla registrazione deve avvenire sotto la responsabilità della Commissione, assistita in determinate condizioni dagli Stati membri. Occorre stabilire procedure che permettano di modificare il disciplinare di produzione dopo la registrazione e di annullare la registrazione della denominazione, in particolare se non è più garantita la conformità al relativo disciplinare di produzione o se la denominazione non è più utilizzata sul mercato.
- (62) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega.
- (63) Per garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve essere conferita la competenza di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Salvo espressa disposizione contraria, la Commissione deve adottare tali atti di esecuzione secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che...³⁶,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

³⁴ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

³⁵ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

³⁶

Titolo I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

1. Scopo del presente regolamento è aiutare i produttori di prodotti agricoli a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione dei loro prodotti, al fine di garantire:
 - una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto,
 - la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti,
 - il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e
 - l'integrità del mercato interno.

Le misure in esso contenute sono finalizzate a promuovere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione della politica di sviluppo rurale.

2. Il presente regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l'identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che indicano o designano in particolare prodotti agricoli aventi:
 - a) caratteristiche che conferiscono valore aggiunto, o
 - b) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e ad altri prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento nella misura ivi indicata.

Tuttavia, il regime di qualità stabilito al titolo III del presente regolamento non si applica ai prodotti agricoli non trasformati.

Al fine di garantire che i prodotti cui si applica il presente regolamento siano strettamente connessi a prodotti agricoli o all'economia rurale, la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, modifiche dell'allegato I del medesimo.

2. Il presente regolamento non si applica né ai prodotti vitivinicoli, eccezion fatta per gli aceti di vino, né alle bevande spiritose, né ai vini aromatizzati.
3. Il presente regolamento si applica ferme restando le altre disposizioni specifiche dell'Unione relative all'immissione in commercio dei prodotti, in particolare in riferimento all'organizzazione comune unica dei mercati e all'etichettatura degli alimenti.
4. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ non si applica ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "regimi di qualità", i regimi istituiti ai titoli II, III e IV;
- 2) "gruppo", qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto;
- 3) "tradizionale", il cui uso sul mercato interno è attestato da un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra; tale periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito a due generazioni, ossia almeno 50 anni;
- 4) "etichettatura", l'etichettatura quale definita all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE;
- 5) "specificità", in relazione a un prodotto, le caratteristiche e le modalità di produzione che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria;
- 6) "termini generici", i termini comprendenti i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione.

³⁷ GUL 204 del 21.7.1998, pag. 37.

Titolo II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

Articolo 4

Obiettivo

È istituito un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di sostenere i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:

- a) garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti;
- b) garantendo una protezione uniforme delle denominazioni in quanto diritti di proprietà intellettuale sul territorio dell'Unione europea;
- c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.

Articolo 5

Definizioni di "denominazione di origine" e di "indicazione geografica"

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) "denominazione di origine", una denominazione che identifica un prodotto:
 - i) originario di un determinato luogo o regione o, in casi eccezionali, di un determinato paese;
 - ii) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani, e
 - iii) la cui produzione si svolge in tutte le sue fasi nella stessa zona geografica delimitata;
- b) "indicazione geografica", una denominazione che identifica un prodotto:
 - i) originario di un determinato luogo, regione o paese;
 - ii) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche a esso proprie, e
 - iii) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), alcune denominazioni sono equiparate a denominazioni di origine se le materie prime dei prodotti da esse designati provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la zona di produzione delle materie prime è delimitata;
 - b) sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime, e
 - c) esiste un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b).

Le suddette denominazioni di origine devono essere state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1° maggio 2004.

3. Per tener conto delle specificità connesse ad alcuni settori o zone, la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, restrizioni e deroghe riguardo alle fasi di produzione che devono svolgersi nella zona geografica delimitata o riguardo alla provenienza delle materie prime.

Articolo 6

Genericità, conflitti con nomi di varietà vegetali o di razze animali, omonimi e marchi

1. I nomi divenuti generici non possono essere registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.
2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
3. Un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di una denominazione già iscritta nel registro stabilito a norma dell'articolo 11 può essere registrato, purché nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione della denominazione omonima registrata successivamente e quelle della denominazione già iscritta nel registro, in modo che il consumatore non sia indotto in errore.
4. Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qualora, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Disciplinare di produzione

1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, un prodotto deve essere conforme a un disciplinare di produzione comprendente almeno gli elementi seguenti:
 - a) la denominazione da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;
 - b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto;
 - c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
 - d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o lettera b);
 - e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e dei metodi locali, leali e costanti nonché, se del caso, gli elementi relativi al condizionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo;
 - f) gli elementi che giustificano:
 - i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), o, a seconda dei casi,
 - ii) il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);
 - g) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione a norma dell'articolo 34, e i relativi compiti specifici;
 - h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto.
3. Al fine di garantire che il disciplinare di produzione contenga informazioni pertinenti e succinte, la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, ulteriori norme sul contenuto del disciplinare di produzione.

Articolo 8

Contenuto della domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 o paragrafo 5, comprende almeno gli elementi seguenti:
 - a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;
 - b) il disciplinare di produzione di cui all'articolo 7;
 - c) un documento unico contenente gli elementi seguenti:
 - i) gli elementi principali del disciplinare: la denominazione, una descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche applicabili al suo condizionamento e alla sua etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;
 - ii) una descrizione del legame fra il prodotto e l'ambiente geografico o l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), a seconda dei casi, inclusi eventualmente gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustificano il legame.

La domanda di cui all'articolo 46, paragrafo 5, contiene inoltre la prova che la denominazione del prodotto è protetta nel suo paese di origine.

2. Il fascicolo di domanda di cui all'articolo 46, paragrafo 4, comprende:
 - a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;
 - b) il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c);
 - c) una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda presentata dal gruppo richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;
 - d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione.

Lo Stato membro provvede alla pubblicazione della versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole di cui all'articolo 46, paragrafo 4, e fornisce un accesso elettronico al disciplinare di produzione.

Articolo 9

Protezione nazionale transitoria

A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a una denominazione, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale.

La protezione nazionale cessa a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure dalla data in cui la domanda è ritirata.

Le conseguenze della protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non venga registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

Le misure adottate dagli Stati membri in forza del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

Articolo 10

Motivi di opposizione

1. Una dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, primo comma, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito e se:
 - a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5;
 - b) dimostra che la registrazione della denominazione proposta sarebbe contraria all'articolo 6, paragrafo 2 o paragrafo 3;
 - c) dimostra che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera a), oppure
 - d) fornisce elementi sulla cui base si può concludere che la denominazione di cui si chiede la registrazione è generica.
2. I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione europea.

Articolo 11

Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

1. Mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, la Commissione crea e tiene aggiornato un registro, accessibile al pubblico, delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette riconosciute nell'ambito del presente regime.
2. Possono essere iscritte nel registro le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente. A meno che non siano espressamente qualificate nel suddetto accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali denominazioni sono iscritte nel registro come indicazioni geografiche protette.

3. La Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, la forma e il contenuto del registro.

Articolo 12

Denominazioni, simbolo e indicazioni

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare di produzione.
2. Sono stabiliti simboli dell'Unione intesi a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.
3. Sull'etichettatura dei prodotti originari dell'Unione, commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, figurano le indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" o i simboli dell'Unione a esse associati. Possono inoltre figurare sull'etichettatura le corrispondenti sigle "DOP" o "IGP".
4. Per i prodotti originari di paesi terzi, commercializzati con una denominazione iscritta nel registro, possono figurare sull'etichettatura le indicazioni di cui al paragrafo 3 o i simboli dell'Unione a esse associati.
5. Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, la Commissione definisce, mediante atti delegati, le caratteristiche tecniche dei simboli dell'Unione nonché le norme relative all'etichettatura dei prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, anche in relazione alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare.

Articolo 13

Protezione

1. Le denominazioni registrate sono protette contro:
 - a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale denominazione o l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;
 - b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;
 - c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla

confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome considerato generico di un prodotto, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o lettera b).

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non possono diventare generiche.
3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, in particolare su richiesta di un gruppo di produttori a norma dell'articolo 42, lettera a).

Articolo 14

Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche

1. Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata in conformità al presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13 e che riguarda lo stesso tipo di prodotto è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, un marchio il cui uso violi l'articolo 13, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione europea anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario³⁸, o dalla direttiva 2008/95/CE. In tali casi l'uso della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta è permesso insieme a quello dei marchi in questione.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2008/95/CE.

³⁸ GUL 78 del 24.3.2009, pag. 1.

Articolo 15

Deroghe temporanee all'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette

1. Fatto salvo l'articolo 14, i prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo diverso da quello del richiedente, la cui denominazione è costituita da un nome che viola l'articolo 13, paragrafo 1, oppure contiene tale nome, possono continuare a utilizzare la denominazione protetta per un periodo transitorio massimo di cinque anni esclusivamente laddove una dichiarazione di opposizione ricevibile a norma dell'articolo 48 dimostri che:
 - a) la registrazione della denominazione danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima, o
 - b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale denominazione sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data della pubblicazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, primo trattino.
2. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione ha la facoltà di decidere, mediante atti di esecuzione, di prorogare fino a 15 anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che l'uso della denominazione non conforme al disciplinare non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e sia altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
3. Se viene utilizzata una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, il paese di origine è indicato in modo chiaro e visibile sull'etichetta.
4. In casi specifici, al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori, anche lo Stato membro ha la facoltà di stabilire un periodo transitorio massimo di 10 anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché i produttori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alla Commissione.

Il primo comma si applica *mutatis mutandis* a un'indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo.

I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1. Le denominazioni figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro di cui all'articolo 11 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati

ai disciplinari di cui all'articolo 7. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni.

2. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, ulteriori disposizioni transitorie.
3. L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di coesistenza tra denominazioni di origine e indicazioni geografiche, da un lato, e marchi, dall'altro, stabilito dal regolamento (CE) n. 510/2006.

Titolo III

SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE

Articolo 17

Obiettivo

È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite per aiutare i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono loro valore aggiunto.

Articolo 18

Criteri

1. Una denominazione è ammessa a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa un prodotto trasformato specifico:
 - a) ottenuto con un metodo di produzione e una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto, e
 - b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.
2. Per essere registrata, una denominazione deve:
 - a) essere stata utilizzata tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico, oppure
 - b) designare la forma tradizionale del prodotto.
3. Non può essere registrata una denominazione che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero previste da una particolare normativa dell'Unione europea.
4. Per garantire il corretto funzionamento del regime, la Commissione ha la facoltà di definire ulteriormente, mediante atti delegati, i criteri di ammissibilità richiesti.

Articolo 19

Disciplinare di produzione

1. Per essere riconosciuto in quanto specialità tradizionale garantita, un prodotto è conforme a un disciplinare di produzione che comprende gli elementi seguenti:
 - a) la denominazione di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche appropriate;

- b) la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto;
 - c) la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto, e
 - d) gli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità del prodotto.
2. Al fine di garantire che il disciplinare di produzione contenga informazioni pertinenti e succinte, la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, norme relative all'elaborazione del disciplinare di produzione.

Articolo 20

Contenuto della domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione di una denominazione in quanto specialità tradizionale garantita a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 o paragrafo 5, comprende gli elementi seguenti:
- a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;
 - b) il disciplinare di produzione di cui all'articolo 19.
2. Un fascicolo di domanda di cui all'articolo 46, paragrafo 4, comprende:
- a) gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e
 - b) una dichiarazione dello Stato membro in cui si affermi che la domanda presentata dal gruppo e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo.

Articolo 21

Motivi di opposizione

1. Una dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, primo comma, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito e se:
- a) fornisce ragioni debitamente motivate a dimostrazione dell'incompatibilità tra la registrazione proposta e le disposizioni del presente regolamento, o
 - b) fornisce informazioni dettagliate sull'uso anteriore di una denominazione che potrebbe essere danneggiata dalla registrazione proposta.
2. I criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione europea.

Articolo 22

Registro delle specialità tradizionali garantite

1. Mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, la Commissione crea e tiene aggiornato un registro, accessibile al pubblico, delle specialità tradizionali garantite riconosciute nell'ambito del presente regime.
2. La Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, la forma e il contenuto del registro.

Articolo 23

Denominazioni, simbolo e indicazioni

1. Una denominazione registrata come specialità tradizionale garantita può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare di produzione.
2. È stabilito un simbolo dell'Unione inteso a dare pubblicità al regime delle specialità tradizionali garantite.
3. Per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 figura sull'etichettatura, fatto salvo il paragrafo 4.

Il simbolo è facoltativo sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell'Unione.

Il simbolo di cui al paragrafo 2 può essere accompagnato o sostituito dalla dicitura "specialità tradizionale garantita".

4. Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, la Commissione definisce, mediante atti delegati, le caratteristiche tecniche del simbolo dell'Unione nonché le norme relative all'etichettatura dei prodotti che recano il nome di una specialità tradizionale garantita, anche in relazione alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare.

Articolo 24

Restrizioni dell'uso delle denominazioni registrate

1. Le denominazioni registrate sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale non ingenerino confusione con le denominazioni registrate.
3. La Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme per la protezione delle specialità tradizionali garantite.

Disposizioni transitorie

1. I nomi registrati a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 in riferimento a prodotti contemplati dal presente titolo sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 22 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 19. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni. Quando si riferiscono a prodotti non contemplati dal presente titolo, tali nomi possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 31 dicembre 2017.
2. I nomi registrati secondo le prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006, compresi quelli registrati in base alle domande di cui all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 31 dicembre 2017.
3. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, ulteriori disposizioni transitorie.

Titolo IV

INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ

Articolo 26

Obiettivo

È istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per aiutare i produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto a comunicare tali caratteristiche o proprietà nel mercato interno, in particolare per promuovere e integrare le norme di commercializzazione specifiche.

Articolo 27

Indicazioni facoltative di qualità esistenti

1. Le indicazioni facoltative di qualità disciplinate dal presente regime alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono elencate nell'allegato II del medesimo insieme agli atti che stabiliscono tali indicazioni e le condizioni per il loro uso.
2. Le indicazioni facoltative di qualità di cui al paragrafo 1 restano in vigore fino alla loro modifica o cancellazione a norma dell'articolo 28.

Articolo 28

Riserva, modifica e cancellazione

Per rispondere alle aspettative dei consumatori e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali la Commissione, mediante atti delegati, ha la facoltà di:

- a) riservare l'uso di indicazioni facoltative di qualità supplementari, stabilendone le condizioni di impiego;
- b) modificare le condizioni di impiego di un'indicazione facoltativa di qualità, o
- c) cancellare un'indicazione facoltativa di qualità.

Articolo 29

Indicazioni facoltative di qualità supplementari

1. Le indicazioni facoltative di qualità supplementari soddisfano i criteri seguenti:

- a) l'indicazione si riferisce a una caratteristica di un prodotto o a una modalità di produzione o di trasformazione;
- b) l'uso dell'indicazione conferisce valore al prodotto rispetto a un prodotto di tipo simile, e
- c) il prodotto è stato commercializzato in più Stati membri con l'indicazione, per il consumatore, della caratteristica o della proprietà di cui alla lettera a).

La Commissione tiene conto di ogni pertinente norma internazionale.

2. Non sono riservate nell'ambito del presente regime le indicazioni facoltative che designano qualità tecniche di un prodotto in applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.
3. Per tener conto delle specificità di alcuni settori e delle aspettative dei consumatori la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, le modalità di applicazione relative ai criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 30

Restrizioni dell'uso

1. Un'indicazione facoltativa di qualità può essere usata solo in riferimento a prodotti conformi alle pertinenti condizioni di impiego.
2. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che l'etichettatura dei prodotti non ingeneri confusione con le indicazioni facoltative di qualità.
3. La Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme sull'uso delle indicazioni facoltative di qualità.

Articolo 31

Monitoraggio

Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente titolo e, in caso di violazione, applicano sanzioni amministrative adeguate.

Titolo V

DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I

Controlli ufficiali sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle specialità tradizionali garantite

Articolo 32

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.

Articolo 33

Designazione dell'autorità competente

1. In conformità al regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.

Le procedure e le prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità per tutti i prodotti contemplati dall'allegato I del presente regolamento.

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.
3. I controlli ufficiali riguardano:
 - a) la verifica della conformità del prodotto al relativo disciplinare di produzione e
 - b) la sorveglianza dell'uso di denominazioni registrate per designare prodotti immessi in commercio, in conformità all'articolo 13 per le denominazioni registrate a norma del titolo II e in conformità all'articolo 24 per le denominazioni registrate a norma del titolo III.

Articolo 34

Verifica del rispetto del disciplinare di produzione

1. Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite relative a prodotti originari dell'Unione, la verifica del rispetto del disciplinare di produzione è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da:
 - a) una o più delle autorità competenti di cui all'articolo 33 del presente regolamento, e/o
 - b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti.

I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo.

2. Per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite relative a prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare di produzione è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da:
 - a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo, e/o
 - b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

3. Gli Stati membri pubblicano il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 e ne aggiornano periodicamente l'elenco.

La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 e ne aggiorna periodicamente l'elenco.

4. La Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, i mezzi attraverso i quali sono resi pubblici il nome e l'indirizzo degli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 35

Sorveglianza sull'uso delle denominazioni sul mercato

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti di cui all'articolo 33. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo di tali autorità.

Articolo 36

Delega a organismi di controllo

1. Le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali sui regimi di qualità a uno o più organismi di controllo, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Tali organismi di controllo sono accreditati in conformità alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti).
3. L'accreditamento di cui al paragrafo 2 può essere effettuato solo da:
 - a) un organismo nazionale di accreditamento nell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, o
 - b) un organismo di accreditamento fuori dall'Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l'egida del Forum internazionale per l'accreditamento.

Articolo 37

Pianificazione e comunicazione delle attività di controllo

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di controllo di cui al presente capo siano specificamente compresi in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Le relazioni annuali relative al controllo degli obblighi imposti dal presente regolamento comprendono una sezione distinta contenente le informazioni previste all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Capo II

Tutela di determinati usi anteriori

Articolo 38

Termini generici

1. Fatto salvo l'articolo 13, il presente regolamento non pregiudica l'uso dei termini generici nell'Unione, anche se il termine generico fa parte di una denominazione protetta nell'ambito di un regime di qualità.
3. Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:
 - a) della situazione esistente negli Stati membri e nelle zone di consumo;

- b) dei pertinenti atti legislativi nazionali o dell'Unione.
4. Al fine di tutelare appieno i diritti delle parti interessate, la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, ulteriori disposizioni sulla determinazione del carattere generico dei nomi o dei termini di cui al paragrafo 1.

Articolo 39

Varietà vegetali e razze animali

1. Se una denominazione o un'indicazione protetta o riservata nell'ambito di un regime di qualità descritto al titolo II, al titolo III o al titolo IV è costituita dal nome di una varietà vegetale o di una razza animale oppure lo contiene, il presente regolamento non osta all'immissione in commercio del prodotto la cui etichettatura riporti tale nome di varietà vegetale o di razza animale, purché:
- a) il prodotto in questione comprenda la varietà o la razza indicata oppure ne sia derivato;
 - b) i consumatori non siano indotti in errore;
 - c) l'uso del nome della varietà o della razza rispetti le regole della concorrenza leale;
 - d) il suddetto uso non sfrutti la reputazione dell'indicazione protetta, e
 - e) nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, la produzione e la commercializzazione dei prodotti recanti il nome della varietà o della razza avvengano già, al di fuori della zona di origine, prima della data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.
2. Al fine di chiarire ulteriormente la portata dei diritti e delle libertà degli operatori del settore alimentare in relazione all'uso del nome di una varietà vegetale o di una specie animale di cui al paragrafo 1, la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, norme sull'uso di tali nomi.

Articolo 40

Relazione con la proprietà intellettuale

L'applicazione dei regimi di qualità di cui ai titoli III e IV lascia impregiudicate le norme dell'Unione o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e ai marchi.

Capo III

Indicazioni e simboli dei regimi di qualità e ruolo dei produttori

Articolo 41

Protezione delle indicazioni e dei simboli

1. Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che fanno riferimento ai regimi di qualità possono essere utilizzati soltanto sull'etichettatura dei prodotti ottenuti in conformità alle regole del relativo regime di qualità. Ciò riguarda in particolare le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli seguenti:
 - a) "denominazione di origine protetta", "indicazione geografica protetta", "indicazione geografica", "DOP", "IGP" e i simboli connessi, a norma del titolo II;
 - b) "specialità tradizionale garantita", "STG" e il simbolo connesso, a norma del titolo III.
2. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) può finanziare in modo centralizzato, su iniziativa della Commissione o su suo incarico, azioni di supporto amministrativo riguardo all'elaborazione, all'attività preparatoria, al monitoraggio, al supporto amministrativo e giuridico, all'assistenza legale, alle tasse di registrazione, di rinnovo e di sorveglianza dei marchi, alle spese per controversie legali e a qualsiasi altra azione collegata, necessaria per tutelare l'uso delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli che si riferiscono ai regimi di qualità contro qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore, nell'Unione e nei paesi terzi.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate alla protezione uniforme delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli di cui al paragrafo 1.

Articolo 42

Ruolo dei gruppi

Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2007, un gruppo può:

- a) contribuire ad assicurarsi che la qualità dei propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l'uso della denominazione negli scambi commerciali e, se necessario, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, informando le autorità competenti di cui all'articolo 33;

- b) sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti;
- c) sviluppare attività miranti a garantire la conformità dei prodotti al disciplinare di produzione;
- d) adottare provvedimenti volti a migliorare l'efficacia del regime, quali lo sviluppo di competenze economiche, lo svolgimento di analisi economiche, la diffusione di informazioni economiche sul regime e la fornitura di consulenza ai produttori.

Articolo 43

Diritto di avvalersi dei regimi

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del titolo II e del titolo III abbiano diritto a beneficiare di un sistema di controlli a norma dell'articolo 34.
2. Sono soggetti al sistema di controlli di cui al capo I del presente titolo anche gli operatori che preparano e immagazzinano una specialità tradizionale garantita, una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta o che immettono in commercio una specialità tradizionale garantita, una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che intendono aderire alle regole di uno dei regimi di qualità istituito al titolo III o al titolo IV possano parteciparvi senza incontrare ostacoli discriminatori o non oggettivamente fondati.

Articolo 44

Tasse

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, e in particolare le disposizioni del titolo II, capo VI, gli Stati membri possono imporre il pagamento di una tassa a copertura delle spese di gestione dei regimi di qualità, comprese quelle sostenute per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione previste dal presente regolamento.

Capo IV

Iter procedurale relativo alle domande e alla registrazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite

Articolo 45

Campo di applicazione dell'iter procedurale relativo alle domande

Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.

Articolo 46

Domanda di registrazione di denominazioni

1. Le domande di registrazione di denominazioni nell'ambito dei regimi di qualità di cui all'articolo 45 possono essere presentate solo da gruppi.

In condizioni eccezionali, una persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo.

Per evitare oneri sproporzionati la Commissione ha la facoltà di definire, mediante atti delegati, le condizioni eccezionali di cui al secondo comma.

2. Se, nell'ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di uno Stato membro o se, nell'ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in uno Stato membro, essa è rivolta alle autorità di tale Stato membro.

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente.

3. Nel corso dell'esame di cui al secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

4. Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda.

Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo disponga di mezzi di ricorso.

5. Se, nell'ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di un paese terzo o se, nell'ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione, direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.
6. I documenti di cui al presente articolo trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
7. Al fine di agevolare l'iter delle domande e chiarire meglio la forma e il contenuto delle domande medesime, comprese quelle che riguardano più di un territorio nazionale, la Commissione ha la facoltà di stabilire, mediante atti delegati, le disposizioni necessarie.

Articolo 47

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda ricevuta a norma dell'articolo 46 per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi.

La Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, rende pubblici l'elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione alla Commissione.
2. Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni del presente regolamento, la Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:
 - a) per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione;
 - b) per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare di produzione.

Articolo 48

Procedura di opposizione

1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una dichiarazione di opposizione.

Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una dichiarazione di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta un'opposizione a norma del paragrafo 1.

2. La Commissione esamina la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione.
3. Se la dichiarazione di opposizione è ricevibile, la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi.
4. Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3, gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 1.
5. La dichiarazione di opposizione e i documenti connessi trasmessi alla Commissione a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
6. Al fine di stabilire procedure e termini chiari per l'opposizione, la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme relative alla procedura di opposizione.

Articolo 49

Decisione sulla registrazione

1. Se, in base alle informazioni di cui dispone in seguito all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, decide di respingere la domanda.
2. Se non le pervengono opposizioni ricevibili a norma dell'articolo 48 la Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, procede alla registrazione della denominazione.
3. Se le perviene un'opposizione ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:
 - a) se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione della denominazione mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54 e, se del caso, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali, o
 - b) se non è stato raggiunto un accordo, adotta una decisione mediante atti di esecuzione.
4. Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Modifica di un disciplinare di produzione

1. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica di un disciplinare di produzione.

La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

2. Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli 46, 47, 48 e 49.

Tuttavia, se le modifiche proposte sono minori, la Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 54, approva o respinge la domanda. In caso di approvazione, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* gli elementi di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Non può essere considerata minore una modifica che comporta un cambiamento della denominazione registrata o che aumenta le restrizioni al funzionamento del mercato interno.

3. Per agevolare l'iter amministrativo delle domande di modifica, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, la definizione e il campo di applicazione delle modifiche minori nonché la forma e il contenuto delle domande di modifica.

Cancellazione

1. Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione ha la facoltà di cancellare, mediante atti di esecuzione, la registrazione di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita nei casi seguenti:

- a) qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare di produzione;
- b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno cinque anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

Su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto la denominazione registrata, la Commissione può cancellare la relativa registrazione.

2. Al fine di stabilire procedure chiare e di garantire a tutte le parti interessate l'opportunità di tutelare i propri diritti e interessi legittimi la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme relative alla procedura di cancellazione.

Titolo VI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI

Capo I

Norme procedurali

Articolo 52

Poteri della Commissione

Ove siano conferiti poteri alla Commissione, quest'ultima agisce secondo la procedura di cui all'articolo 53 nel caso degli atti delegati e secondo la procedura di cui all'articolo 54 nel caso degli atti di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 53

Atti delegati

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere ne informa l'altro legislatore e la Commissione almeno un mese prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che ha sollevato obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 54

Atti di esecuzione

[Nell'adottare atti di esecuzione in forza del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli e si applica la procedura di cui all'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy]. *(da completare in seguito all'adozione del regolamento relativo alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio)*]

Capo II

Abrogazione e disposizioni finali

Articolo 55

Abrogazione

1. I regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 sono abrogati.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 509/2006 continuano ad applicarsi per le domande relative ai prodotti che esulano dal campo di applicazione del titolo III ricevute dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il presidente
[...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1

I. DENOMINAZIONI DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE

- birra,
- cioccolato e prodotti derivati,
- prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,
- bevande a base di estratti di piante,
- pasta alimentare,
- sale,
- gomme e resine naturali,
- pasta di mostarda,
- fieno,
- oli essenziali,
- sughero,
- cocciniglia,
- fiori e piante ornamentali,
- cotone,
- lana,
- vimini,
- lino stigliato.

II. SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE

- piatti pronti,
- birra,
- cioccolato e prodotti derivati,
- prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,

- bevande a base di estratti di piante,
- pasta alimentare.

ALLEGATO II

Indicazioni facoltative di qualità

Categoria di prodotto (riferimento alla classificazione della nomenclatura combinata)	Indicazione facoltativa di qualità	Atto che definisce l'indicazione e le relative condizioni d'uso
Carni di pollame (NC 0207, NC 0210)	alimentato con il ... di ...	Regolamento (CE) n. 543/2008, articolo 11
	estensivo al coperto	
	all'aperto	
	rurale all'aperto	
	rurale in libertà	
	età alla macellazione	
	durata del periodo d'ingrasso	
Uova (NC 0407)	fresche	Regolamento (CE) n. 589/2008, articolo 12
	extra o extra fresche	Regolamento (CE) n. 589/2008, articolo 14
	indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole	Regolamento (CE) n. 589/2008, articolo 15
Miele (NC 0409)	origine floreale o vegetale	Direttiva 2001/110/CE, articolo 2
	origine regionale	
	origine territoriale	
	origine topografica	
	criteri di qualità specifici	
Olio d'oliva (NC 1509)	prima spremitura a freddo	Regolamento (CE) n. 1019/2002, articolo 5
	estratto a freddo	
	acidità	
	piccante	
	fruttato: maturo o verde	
	amaro	
	intenso	
	medio	
	leggero	
	equilibrato	
	olio dolce	
Latte e prodotti lattiero-caseari (NC 04)	burro tradizionale	Regolamento (CE) n. 1234/2007, articolo 115 e allegato XV
	Grassi da spalmare (NC 0405 ed ex 2106, NC ex 1517, NC ex 1517 ed ex 2106)	

ALLEGATO III

Tavola di concordanza di cui all'articolo 55, paragrafo 3

1. **REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006**

Regolamento (CE) n. 509/2006	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma	-
Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma	Articolo 46, paragrafo 1
Articolo 3	Articolo 22, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma	-
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 39, paragrafo 1, e articolo 40, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 19, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 19, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 19, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)	-
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 19, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)	-
Articolo 7, paragrafi 1 e 2	Articolo 46, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 7, paragrafo 3, lettera c)	-
Articolo 7, paragrafo 3, lettera d)	-
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 46, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 46, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 6, lettere a), b) e c)	Articolo 46, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 6, lettera d)	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 7	Articolo 46, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 8	Articolo 46, paragrafo 6
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 47, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma	Articolo 47, paragrafo 2, secondo trattino
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 49, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafi 1 e 2	Articolo 48, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafi 1 e 2
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 49, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 49, paragrafi 3 e 4
Articolo 9, paragrafo 6	Articolo 48, paragrafo 5
Articolo 10	Articolo 51

Articolo 11	Articolo 50
Articolo 12	Articolo 23
Articolo 13, paragrafo 1	-
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 3	-
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 43, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 34, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 15, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 33, paragrafo 3, lettera a), e articolo 34, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 34, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 4	Articolo 33, paragrafo 2
Articolo 16	-
Articolo 17, paragrafi 1 e 2	Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 3	Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 18	Articolo 54
Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 19, paragrafo 3
Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 46, paragrafo 8
Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 46, paragrafo 8
Articolo 19, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 19, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 51, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 1, lettera g)	Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 1, lettera h)	Articolo 50, paragrafo 3
Articolo 19, paragrafo 1, lettera i)	-
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 3, lettera a)	-
Articolo 19, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 20	Articolo 44
Articolo 21	Articolo 55
Articolo 22	Articolo 56
Allegato I	Allegato I

2. **REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006**

Regolamento (CE) n. 510/2006	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2	Articolo 5
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma	Articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 4	Articolo 7
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 3, e articolo 46, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 46, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 46, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 46, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 9 e articolo 15, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 8	-
Articolo 5, paragrafo 9	Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 10	Articolo 46, paragrafo 6
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma	Articolo 47, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma	Articolo 47, paragrafo 2, primo trattino
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 49, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 48, paragrafo 1, primo comma
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 48, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 10

Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 49, paragrafi 2 e 4
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 49, paragrafi 3 e 4, e articolo 48, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 6	Articolo 11
Articolo 7, paragrafo 7	Articolo 48, paragrafo 5
Articolo 8	Articolo 12
Articolo 9	Articolo 50
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 43, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 34, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 11, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 33, paragrafo 3, lettera a), e articolo 34, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 34, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 33, paragrafo 2
Articolo 12	Articolo 51
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 54
Articolo 16, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 16, lettera b)	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 16, lettera c)	Articolo 46, paragrafo 7
Articolo 16, lettera d)	Articolo 46, paragrafo 8
Articolo 16, lettera e)	-
Articolo 16, lettera f)	Articolo 48, paragrafo 6
Articolo 16, lettera g)	Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 16, lettera h)	Articolo 50, paragrafo 3
Articolo 16, lettera i)	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 16, lettera j)	-
Articolo 16, lettera k)	Articolo 51, paragrafo 2
Articolo 17	Articolo 16
Articolo 18	Articolo 44
Articolo 19	Articolo 55
Articolo 20	Articolo 56
Allegato I e allegato II	Allegato I

SCHEMA FINANZIARIA				CM/JGS/tm/10/717666 Rev1 6.0.2010.1	
				DATA: 24/11/2010	
1.	LINEA DI BILANCIO: 05 04 05 02	STANZIAMENTI: SI 22,5 Mio EUR SP 9 Mio EUR			
2.	DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli.				
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.				
4.	OBIETTIVI: Istituire una politica di qualità dei prodotti agricoli coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio le qualità, le caratteristiche e le proprietà dei prodotti agricoli ai consumatori.				
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2010 (Mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2011 (Mio EUR)	
5.0	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI	SI 0,150 SP 0,150	-	-	
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE		-	-	
		2012	2013	2014	2015
5.0. 1	PREVISIONI DI SPESA	SI 0,110 SP 0,110	SI 0,150 SP 0,150	SI 0,150 SP 0,150	SI 0,150 SP 0,150
5.1. 1	PREVISIONI DI ENTRATA				
5.2	METODO DI CALCOLO:				
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				SI NO
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				SI NO
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE				SI NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI				SI NO
OSSERVAZIONI: La stima iniziale degli stanziamenti necessari per le misure di cui all'articolo 46, paragrafo 3, in particolare per la registrazione e la difesa dei logo, delle indicazioni e delle abbreviazioni nei paesi terzi ammonta a 110 000 EUR per il 2012 e a 150 000 EUR l'anno dal 2013 in poi. Il finanziamento previsto per il 2014 e il 2015 è soggetto alla disponibilità degli stanziamenti per tali esercizi.					



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.12.2010
COM(2010) 738 definitivo

2010/0354 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
in ordine alle norme di commercializzazione**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il pacchetto qualità è costituito da una serie di proposte dirette a istituire una politica di qualità dei prodotti agricoli coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio le qualità, le caratteristiche e le proprietà dei prodotti agricoli garantendo un'adeguata informazione dei consumatori. Il pacchetto qualità comprende:

- una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli [COM(2010) XXXX],
- una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento OCM unica) riguardante le norme di commercializzazione dei prodotti agricoli [COM(2010) XXXX],
- orientamenti che stabiliscono buone pratiche per l'elaborazione e il funzionamento dei regimi di certificazione relativi ai prodotti agricoli e alimentari [C(2010) XXXX] e
- orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) [C(2010) XXXX].

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli subiscono una pressione competitiva riconducibile a vari fattori: la riforma della politica, la globalizzazione, la concentrazione del potere contrattuale nel settore del commercio al dettaglio e infine la situazione dell'economia. Contemporaneamente i consumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti autentici, ottenuti con metodi specifici e tradizionali. La varietà e la qualità della produzione agricola dell'Unione europea, oltre a soddisfare tale domanda, dovrebbero rappresentare un importante punto di forza e una fonte di vantaggi competitivi per gli agricoltori europei.

Tuttavia, per informare adeguatamente i consumatori e gli acquirenti delle caratteristiche e delle modalità di produzione dei prodotti agricoli, è necessario che l'etichettatura dei prodotti contenga informazioni precise e affidabili. La preoccupazione centrale della politica di qualità dei prodotti agricoli a livello dell'Unione europea è offrire ai produttori gli strumenti giusti per comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione dei prodotti e tutelare i produttori da pratiche commerciali sleali.

La maggior parte di questi strumenti già esiste a livello dell'Unione. Dalle analisi realizzate e dai dibattiti con le parti interessate emerge che è possibile migliorarli, semplificarli o renderli più coerenti tra loro. Il pacchetto qualità si propone di migliorare la normativa unionale nel campo della qualità, anche sotto il profilo del funzionamento dei regimi nazionali e privati di certificazione per renderli più semplici, trasparenti e facili da capire, adattabili all'innovazione e meno gravosi per i produttori e per le amministrazioni.

1.2. Contesto generale

Fin dagli anni '90 del secolo scorso, la politica europea della qualità dei prodotti agricoli è strettamente associata a tre regimi: le denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, l'agricoltura biologica e le specialità tradizionali garantite. Oltre a questo, le norme di commercializzazione delle quali la politica agricola comune si è dotata fin dalla sua origine hanno definito un quadro legislativo che promuove condizioni di concorrenza leale e il corretto funzionamento del mercato. Tali norme e regimi dell'Unione sono stati affiancati negli ultimi dieci anni da una proliferazione di regimi di certificazione nel settore privato, intesi a garantire ai consumatori caratteristiche e proprietà che non solo conferiscono valore aggiunto ai prodotti, ma garantiscono anche il possesso di requisiti minimi attraverso la certificazione dei sistemi di assicurazione qualità.

Nel 2006, nell'ambito di una rifusione del regime delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Commissione si è impegnata a realizzare in futuro un riesame politico del funzionamento del regolamento e della sua successiva evoluzione¹.

Nel 2007 si è tenuta un'importante conferenza, dal titolo *Food quality certification – adding value to farm produce* (Certificazione di qualità alimentare – aggiungere valore al prodotto agricolo), nel corso della quale sono state analizzate tutte le tipologie dei regimi di qualità. La conferenza ha portato nel 2008 all'elaborazione del Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli², in merito al quale hanno formulato commenti dettagliati oltre 560 portatori d'interesse; tali osservazioni sono state prese in considerazione nel 2009 ai fini della redazione della comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli³. La comunicazione ha definito i seguenti orientamenti strategici:

- migliorare la comunicazione tra produttori, acquirenti e consumatori sulle qualità dei prodotti agricoli,
- rendere più coerenti gli strumenti della politica di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione europea e
- ridurre la complessità allo scopo di agevolare per agricoltori, produttori e consumatori la comprensione e l'uso dei vari regimi e delle diciture riportate in etichetta.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore

La legislazione dell'Unione europea prevede un regime di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Nel 1992 è stato creato nell'Unione europea un dispositivo di regolamentazione armonizzato allo scopo di registrare le denominazioni di prodotti

¹ Addendum al progetto di processo verbale; 2720^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca), 20.3.2006 (7702/06 ADD 1).

² COM(2008) 641 del 15.10.2008.

³ COM(2009) 234 del 28.5.2009.

agricoli e alimentari rinomati, prodotti in conformità a un disciplinare in una data zona geografica da produttori con competenze comprovate⁴.

Sempre nel 1992, nell'ambito del regime relativo alle specialità tradizionali garantite è stato istituito un registro di denominazioni di specialità alimentari, la cui tradizionalità è riconducibile alla composizione oppure al metodo di produzione utilizzato⁵.

Per quanto riguarda le norme di commercializzazione, esiste un ampio corpus legislativo sviluppatosi principalmente su base settoriale, sotto forma di regolamenti e direttive adottati dal Consiglio e dalla Commissione.

Inoltre, le cosiddette "indicazioni facoltative di qualità", il cui uso è disciplinato nell'ambito delle norme di commercializzazione, garantiscono che le indicazioni utilizzate per descrivere caratteristiche o modalità di produzione o di trasformazione che conferiscono valore aggiunto al prodotto non siano utilizzate in modo abusivo sul mercato e offrano al consumatore garanzie di attendibilità per individuare varie qualità dei prodotti.

1.4. Coerenza con altre politiche

La politica di qualità dei prodotti agricoli fa parte integrante della politica agricola comune. La recente comunicazione⁶ della Commissione sulla politica dopo il 2013 ha individuato, tra le varie sfide future cui la politica della qualità dei prodotti agricoli può offrire un contributo, l'esigenza di mantenere la diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e di rafforzare la competitività. Tale politica è altresì in linea con le priorità stabilite per l'Unione europea dalla comunicazione "Europa 2020"⁷, in particolare con l'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva, in quanto la politica della qualità è uno dei punti di forza della competitività dell'agricoltura europea.

La presente proposta è collegata con le politiche in materia di protezione e informazione dei consumatori, di mercato interno e competitività e di commercio estero ed è coerente con tali politiche.

⁴ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12), il quale ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2081/92. Esistono regimi relativi alle indicazioni geografiche anche nel settore vitivinicolo nonché per le bevande spiritose e i vini aromatizzati.

⁵ Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1).

⁶ COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

⁷ COM(2010) 2020 del 3.3.2010.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. Consultazioni

Le parti interessate sono state ampiamente consultate, principalmente nell'ambito del gruppo consultivo "Qualità della produzione agricola" e del Libro verde⁸; tali consultazioni sono sfociate in una conferenza ad alto livello organizzata dalla presidenza ceca nel marzo 2009. Il Consiglio dei ministri ha adottato conclusioni⁹ sulla comunicazione nella riunione del giugno 2009. Nel marzo 2010 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione "Politica di qualità dei prodotti agricoli: quale strategia seguire?"¹⁰. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere nel gennaio 2010¹¹ e il Comitato delle regioni nel febbraio 2010¹².

2.2. Principali risultati delle consultazioni

In linea di massima le parti interessate hanno accolto favorevolmente gli orientamenti stabiliti dalla comunicazione del 2009. I principali punti di vista espressi sono presentati di seguito.

- Per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, è stato espresso un giudizio contrario alla semplificazione del regime attraverso la fusione di questi due strumenti ("denominazione di origine protetta" e "indicazione geografica protetta"). La fusione dei regimi esistenti (riguardanti il vino, le bevande spiritose, i vini aromatizzati e i prodotti agricoli e alimentari) è stata accolta favorevolmente dalla maggior parte dei soggetti interessati, tranne nei settori del vino e delle bevande spiritose. La Commissione è stata incoraggiata a semplificare, chiarire e razionalizzare ulteriormente i regimi e a rafforzare il riconoscimento internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
- Per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite, i soggetti interessati si sono dichiarati quasi unanimemente a favore del proseguimento del regime STG, sottolineandone il potenziale e l'importanza per i produttori di prodotti tradizionali che non soddisfano i criteri per essere tutelati dal regime delle indicazioni geografiche. Alcuni soggetti interessati sono favorevoli alla semplificazione (in particolare eliminando la possibilità di registrare le denominazioni senza riserva dell'uso) e alla razionalizzazione del regime. I rappresentanti dei produttori di prodotti tutelati da denominazioni di origine e indicazioni geografiche sostengono che questo regime può costituire uno sbocco interessante in particolare quando questi prodotti sono utilizzati come ingredienti.

⁸ Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2008.

⁹ <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10722.it09.pdf>.

¹⁰ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0088&language=IT&ring=A7-2010-0029>.

¹¹ http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\nat\nat448\ces105-2010_ac.doc&language=IT.

¹² http://coropinions.cor.europa.eu/CORopinionDocument.aspx?identifier=cdr\deve-iv\dossiers\deve-iv-048\cdr315-2009_fin_ac.doc&language=IT.

- Per quanto riguarda le norme di commercializzazione, in linea di massima le parti interessate si sono espresse a favore di una semplificazione, dell'indicazione del luogo di produzione sull'etichetta e dell'ulteriore sviluppo delle indicazioni facoltative di qualità.
- È stata segnalata la necessità di tenere conto delle esigenze dei piccoli produttori per i quali i regimi dell'Unione relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite sono troppo gravosi.

2.3. Valutazione dell'impatto

Dopo la comunicazione del 2009, tenendo conto delle risposte principali alla medesima, sono state elaborate due valutazioni d'impatto allo scopo di valutare le opzioni individuate dalla comunicazione. Le opzioni prospettate riguardavano le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche nonché le specialità tradizionali garantite

Per quanto riguarda le **indicazioni geografiche**, l'analisi d'impatto ha evidenziato l'esistenza di validi motivi per l'adozione di un regime delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione e ha respinto qualsiasi alternativa, che risulterebbe priva di sufficiente efficacia ed efficienza (in particolare la coregolamentazione e l'autoregolamentazione da parte del settore, l'assenza di interventi a livello dell'Unione europea, la tutela nell'ambito dell'accordo internazionale di Lisbona¹³, la sostituzione con un sistema di notifica delle indicazioni geografiche nazionali e la tutela attraverso il marchio comunitario collettivo esistente). La valutazione d'impatto ha evidenziato l'esistenza di validi motivi per ridurre la complessità e agevolare l'applicazione delle norme attraverso la fusione del regime relativo ai prodotti agricoli e alimentari con quelli settoriali relativi alle bevande alcoliche, pur tenendo conto delle peculiarità di ciascun regime. Nell'ambito della valutazione d'impatto è tuttavia emerso anche che determinate parti interessate sono contrarie a questa opzione.

Dall'analisi dei dati relativi ai prezzi è emerso che i profitti ottenuti dai produttori di denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) sono superiori a quelli ottenuti per prodotti senza denominazione e che i prodotti DOP si vendono a prezzi più alti dei prodotti IGP. Il valore globale dei prodotti agricoli e alimentari commercializzati come DOP e IGP ammonta a 14,2 miliardi di EUR (1997) in termini di prezzi all'ingrosso ed è stimato in 21 miliardi di EUR in termini di prezzi al consumo. Per quanto riguarda gli scambi nel mercato interno, il 18,4% dei prodotti DOP e IGP è commercializzato fuori dallo Stato membro di produzione.

La valutazione d'impatto ha evidenziato che la fusione degli strumenti relativi alle denominazioni di origine protette (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP) ridurrebbe i vantaggi in termini di valore aggiunto connessi alla DOP. In termini di impatto sull'ambiente, alcuni studi dimostrano che determinati prodotti DOP e IGP sono ottenuti con sistemi di produzione poco intensivi ad alto valore ambientale e

¹³ Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni d'origine e la loro registrazione internazionale (1958).

conferiscono una valenza economica ai beni pubblici ambientali. Tra le opzioni esaminate, in determinati casi i produttori potrebbero prevedere condizioni ambientali.

Per quanto riguarda le **specialità tradizionali garantite**, sono state analizzate tre opzioni: l'introduzione della dicitura "tradizionale" quale indicazione facoltativa di qualità e l'abolizione del regime attuale, l'assenza di azione a livello dell'Unione e la semplificazione del regime attuale (consentendo solo la registrazione con riserva dell'uso della denominazione). La valutazione d'impatto ha evidenziato che l'eliminazione del regime delle STG comporterebbe per le denominazioni protette la perdita dei benefici economici e sociali derivanti dalla protezione su scala unionale; tale eventualità è stata ritenuta inaccettabile sia dalle parti interessate che dal legislatore dell'Unione. Inoltre, l'opzione della protezione delle denominazioni nel mercato interno si considera un compito che può essere eseguito in maniera efficace solo a livello dell'Unione. La scarsità dei dati disponibili è da attribuire all'attuale bassa partecipazione al regime delle specialità tradizionali garantite (STG). Studi di casi e indagini evidenziano ricadute socioeconomiche positive quali la preservazione di forme di produzione tradizionali, la possibilità di beneficiare di deroghe a norme di igiene in caso di ricorso a metodi tradizionali e vantaggi economici in termini di valore aggiunto grazie alla registrazione delle STG.

Per quanto riguarda le denominazioni non protette, tuttavia, l'ipotesi dell'abolizione avrebbe un impatto socioeconomico limitato in quanto tale funzione potrebbe essere assunta da regimi nazionali o regionali ed è già svolta con successo da vari regimi nazionali; un'azione dell'Unione in questo campo sarebbe quindi difficile da giustificare per motivi di sussidiarietà.

Dal punto di vista sociale è emerso che le DOP, le IGP e le STG hanno contribuito al mantenimento di forme tradizionali di produzione, con vantaggi sia per i produttori che per i consumatori.

Tuttavia, le analisi d'impatto di entrambi i regimi (indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite) hanno evidenziato che nessuno dei due è stato in grado di stimolare la partecipazione dei **produttori molto piccoli**; malgrado il fatto che i piccoli produttori siano spesso associati alla produzione artigianale, a metodi tradizionali e alla commercializzazione in ambito locale, i regimi dell'Unione europea sono ritenuti gravosi da applicare, richiedono controlli costosi e vincolano al rispetto di un disciplinare. Saranno perciò svolti ulteriori studi e analisi per valutare i problemi incontrati dai piccoli produttori che partecipano ai regimi di qualità dell'Unione. In funzione dei risultati di tale analisi la Commissione potrà proporre l'adozione di misure opportune.

Per quanto riguarda le **norme di commercializzazione**, oltre alla valutazione d'impatto effettuata nell'ambito della comunicazione del 2009, sarà realizzata se opportuno un'altra analisi di impatto parallelamente alla presentazione delle proposte sulle norme specifiche nell'ambito dei poteri delegati, per le quali è stato fissato un quadro giuridico con l'allineamento del regolamento (CE) n. 1234/2007 al trattato di Lisbona.

Il testo delle valutazioni d'impatto si può consultare sul seguente sito:

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

Il regolamento unico sui regimi di qualità dei prodotti agricoli raggruppa in un sistema normativo unico tre regimi complementari (denominazioni di origine e indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, indicazioni facoltative di qualità), sotto la supervisione di un unico comitato competente per la politica di qualità. Le norme di commercializzazione sono disciplinate da un regolamento a parte.

3.1.1. Denominazioni di origine e indicazioni geografiche, esclusi i vini, i vini aromatizzati e le bevande spiritose

La presente proposta mantiene e rafforza il regime dei prodotti agricoli e alimentari senza includervi i regimi che disciplinano le indicazioni geografiche relative ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati. Tenendo conto delle riforme relativamente recenti della normativa vitivinicola e delle bevande spiritose, è opportuno che in questa fase i regimi restino distinti. La questione potrà essere riesaminata ulteriormente. Nel frattempo le norme che disciplinano il regime dei prodotti agricoli e alimentari saranno allineate, se del caso, a quelle che disciplinano i vini.

I principali elementi destinati a rafforzare e semplificare il regime sono:

- il riconoscimento del ruolo e delle responsabilità dei gruppi¹⁴ che presentano domanda di registrazione di denominazioni per quanto riguarda il monitoraggio, la promozione e la comunicazione,
- il rafforzamento e il chiarimento del livello di protezione delle denominazioni registrate e dei simboli comuni dell'Unione,
- una procedura più breve per la registrazione delle denominazioni,
- il chiarimento del ruolo rispettivo degli Stati membri e dei gruppi che fanno domanda di registrazione per quanto riguarda l'applicazione effettiva della tutela delle denominazioni registrate nell'insieme dell'Unione europea e
- definizioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche rese più conformi all'uso internazionale.

La proposta razionalizza l'attuale processo di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche accorciandone i tempi. Sono inoltre chiariti alcuni aspetti giuridici e la terminologia viene adeguata alla legislazione recentemente adottata in materia di indicazioni geografiche dei vini. Sono stabilite anche norme minime comuni sui controlli ufficiali volti a garantire che i prodotti

¹⁴ Qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto.

rispettino il disciplinare e che l'etichettatura sul mercato sia corretta. Il campo di applicazione del regolamento è mantenuto (prodotti agricoli destinati al consumo umano e alcuni altri prodotti) e vi è aggiunto il cioccolato fondente.

3.1.2. Specialità tradizionali garantite

La proposta mantiene la riserva d'uso delle denominazioni delle specialità tradizionali garantite in tutto il territorio dell'Unione, ma elimina la possibilità di registrare denominazioni senza riserva d'uso. Il compito di pubblicizzare i prodotti tradizionali senza tutelarli può essere eseguito più efficacemente a livello nazionale (o regionale) e un'azione a livello dell'Unione europea non è giustificata. Il rinnovato regime dell'Unione europea per le specialità tradizionali garantite diventa più semplice (snellimento della procedura di registrazione tramite accorciamento dei tempi, procedure allineate a quelle del regime DOP-IGP) e più mirato sotto vari aspetti: ad esempio, il criterio della tradizione è esteso a 50 anni (invece di 25) per rafforzare la credibilità del regime, il regime è riservato ai piatti pronti e ai prodotti trasformati e infine le definizioni e le norme procedurali sono notevolmente semplificate per migliorarne la comprensione.

3.1.3. Indicazioni facoltative di qualità

Si propone di includere nel presente regolamento le indicazioni facoltative di qualità, il cui tratto comune con i regimi di qualità è che sono facoltative e che mirano ad aiutare gli agricoltori a richiamare l'attenzione sulle caratteristiche e le proprietà che conferiscono valore aggiunto al prodotto sul mercato. Le indicazioni facoltative di qualità non sono modificate nel contenuto, ma adeguate al quadro legislativo del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.1.4. Norme di commercializzazione

Alla luce della comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli e dei dibattiti che vi hanno fatto seguito, appare evidente che le norme di commercializzazione possono contribuire a migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione e la qualità dei prodotti. Nelle misure di gestione del mercato esiste già un requisito minimo di qualità "sana, leale e mercantile". L'estensione di questi requisiti minimi ai prodotti non disciplinati da norme specifiche può essere utile per rassicurare i consumatori sulla qualità di base dei prodotti che acquistano.

La proposta tiene conto anche della necessità di allineamento al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conferisce pertanto alla Commissione le competenze di adottare ed elaborare in futuro le norme di commercializzazione.

In questo nuovo quadro sarà inserita, per tutti i settori, una base giuridica che imporrà l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione. Dopo avere svolto un'adeguata valutazione d'impatto, in funzione delle esigenze specifiche la Commissione potrà così adottare atti delegati che dispongano l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione al livello geografico appropriato per rispondere alle aspettative dei consumatori in fatto di trasparenza e informazione. Uno dei primi settori presi in esame sarà il settore lattiero-caseario. Parallelamente, la Commissione prevede di mantenere in futuro l'obbligo di indicazione dell'origine nei settori in cui esso già vige.

3.2. Base giuridica (giustificare se necessario la scelta della base giuridica)

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.3. Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Per quanto riguarda la **sussidiarietà**, i regimi che disciplinano le *denominazioni di origine e le indicazioni geografiche*, le *specialità tradizionali garantite* e le *indicazioni facoltative di qualità* garantiscono la protezione o la riserva, in tutto il territorio dell'Unione europea, di denominazioni e indicazioni in grado di conferire valore aggiunto. Ne deriva che i produttori che non partecipano a tali regimi non possono usare tali termini. Se protetti dai singoli Stati membri, tali termini e denominazioni godrebbero di livelli di protezione diversi da uno Stato membro all'altro, il che potrebbe indurre i consumatori in errore, ostacolare gli scambi intraunionali e dare adito a una concorrenza impari tra prodotti che recano denominazioni e indicazioni di qualità. La determinazione di tali diritti in tutto il territorio dell'Unione può essere realizzata in modo efficiente ed efficace solo a livello dell'Unione stessa. I prodotti DOP e IGP sono commercializzati per il 18% del loro valore in Stati membri diversi da quello di origine e godono della tutela della proprietà intellettuale conferita loro in tutta l'Unione dal regime di qualità. Per le denominazioni protette nell'ambito del regime STG, le vendite nel mercato interno sono considerevoli per i produttori interessati. Anche le indicazioni facoltative di qualità riguardano flussi di scambio significativi all'interno dell'Unione europea e la compresenza di definizioni e concetti divergenti ostacolerebbe il buon funzionamento del mercato.

I regimi relativi alle *denominazioni di origine e indicazioni geografiche* e alle *specialità tradizionali garantite* si avvalgono di simboli dell'Unione miranti a fornire informazioni sulla natura di ciascun regime di qualità. Affinché i consumatori possano riconoscere i simboli in tutta l'Unione europea e per facilitare al tempo stesso la comprensione del regime e gli scambi di prodotti di qualità da un paese all'altro è necessario che i simboli siano stabiliti a livello dell'Unione.

Il trattamento e l'esame delle domande relative alle *denominazioni di origine e indicazioni geografiche* e alle *specialità tradizionali garantite* è un compito che non deve essere necessariamente eseguito a livello dell'Unione europea, tranne che per alcuni aspetti, come la valutazione dell'ammissibilità della protezione delle denominazioni in tutto il territorio dell'Unione, la difesa dei diritti dei precedenti utilizzatori delle denominazioni (in particolare quelli stabiliti fuori dallo Stato membro di presentazione della domanda) e la verifica di eventuali errori manifesti contenuti nelle domande. La prima analisi dettagliata di una domanda, tuttavia, può essere effettuata con maggiore efficienza ed efficacia a livello nazionale.

Il funzionamento dei regimi di etichettatura che hanno lo scopo di identificare i prodotti con determinate caratteristiche, che non incidono sulla protezione o sulla riserva del nome a livello dell'Unione, può essere gestito in modo del tutto efficace dalle autorità nazionali. Per questo motivo, la proposta riveduta del regime sulle *specialità tradizionali garantite* elimina la possibilità di registrare denominazioni non protette.

La supervisione di tutti i regimi è affidata in primo luogo alle autorità nazionali competenti, in linea con il regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti. La supervisione delle attività di controllo degli Stati membri deve essere realizzata a livello dell'Unione per corroborare l'affidabilità della normativa applicabile ai prodotti alimentari in tutta l'Unione europea, in linea con i principi stabiliti dal suddetto regolamento.

Per quanto riguarda il principio di **proporzionalità**, i regimi delle *denominazioni di origine e indicazioni geografiche* e delle *specialità tradizionali garantite* richiedono il rispetto di un disciplinare di produzione rigoroso e l'esecuzione di controlli effettivi sulla produzione, il che può risultare gravoso per i produttori. Questi vincoli sono tuttavia necessari e proporzionati per corroborare l'affidabilità del regime e dare ai consumatori un'effettiva garanzia di conformità alle regole. Senza tale garanzia non ci si può aspettare che i consumatori siano disposti a pagare un prezzo congruo per i prodotti di qualità messi in vendita. I regimi riguardanti le *indicazioni facoltative di qualità* si basano invece soprattutto sulle dichiarazioni di conformità degli stessi produttori, corroborate dai normali controlli agricoli compiuti dagli Stati membri in base a una valutazione del rischio. Poiché le condizioni di partecipazione a questi regimi sono meno vincolanti di quelle previste per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche e per le specialità tradizionali garantite, un sistema di partecipazione e di controllo meno vincolante appare proporzionato.

I regimi di qualità sono parte integrante della strategia di sviluppo della politica agricola comune, volta a permettere agli agricoltori dell'Unione europea di sviluppare le proprie competenze nella commercializzazione di prodotti di qualità elevata, con caratteristiche e modalità di produzione a valore aggiunto, e ad incoraggiarli in questa direzione. È pertanto fondamentale che tutti gli agricoltori possano beneficiare di questi regimi. Per questo motivo, se da un lato gli agricoltori devono operare una scelta consapevole nell'accollarsi i vincoli e gli impegni che comporta la commercializzazione di prodotti di qualità nell'ambito dei suddetti regimi, dall'altro lato i vantaggi di questa politica per tutto il settore agricolo e per i consumatori possono essere conseguiti solo se la partecipazione ai medesimi è aperta a tutti gli agricoltori che lo desiderino. È quindi proporzionato al raggiungimento dell'obiettivo l'obbligo di applicare questi regimi nell'intero territorio di ciascuno Stato membro.

3.4. Scelta degli strumenti

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di commercializzazione è costituita da una modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, allineato alle norme del TFUE.

Il regolamento è accompagnato da una proposta legislativa parallela relativa ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che sostituisce gli attuali regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 del Consiglio e che vi include le disposizioni in vigore relative alle indicazioni facoltative di qualità contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e

disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli¹⁵ e nella direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele¹⁶.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha incidenza sul bilancio.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI: SEMPLIFICAZIONE

Il regolamento proposto semplifica la gestione dei regimi riunendo in un unico strumento legislativo i diversi regimi di qualità dei prodotti agricoli e le indicazioni facoltative di qualità. Esso garantisce la coerenza tra gli strumenti e rende i regimi più comprensibili per le parti interessate. La proposta chiarisce e semplifica le disposizioni per gli Stati membri, che sono i responsabili primi dell'applicazione e del controllo dei regimi medesimi.

Le principali semplificazioni sono le seguenti:

- nella misura del possibile, le disposizioni relative alle domande e ai controlli sono raggruppate, allo scopo di migliorare la coerenza delle norme previste dai vari sistemi e porre fine alle attuali divergenze nelle procedure,
- le procedure sono abbreviate e razionalizzate nella misura del possibile,
- sono chiariti alcuni aspetti, in particolare in relazione ai diritti di proprietà intellettuale,
- si introducono concetti più semplici e più comprensibili per i consumatori, in particolare per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite,
- è costituito un unico comitato (il comitato per la politica della qualità) per tutti i regimi in sostituzione dei due comitati attuali, competenti rispettivamente in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e di specialità tradizionali garantite.

Per quanto riguarda le norme di commercializzazione, la proposta modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 costituirà una semplificazione delle procedure e accrescerà la trasparenza delle disposizioni relative alle norme di commercializzazione.

¹⁵ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 45.

¹⁶ GU L 10 del 12.1.2002, p. 47.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁸,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La "Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli", presentata dalla Commissione il 28 maggio 2009, definisce orientamenti strategici destinati a migliorare la politica della qualità dei prodotti agricoli dell'Unione¹⁹. Occorre tenere conto di tale comunicazione e delle successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni, nonché dei numerosi contributi emersi dalla consultazione pubblica. In particolare, per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità, è opportuno mantenere l'applicazione di norme di commercializzazione per prodotto o per settore.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)²⁰, ha conservato l'approccio settoriale alle norme di commercializzazione previsto dalle organizzazioni comuni di mercato precedentemente in vigore. Nel tempo, le norme di commercializzazione sono state elaborate via via, strumento per strumento o prodotto per prodotto. Un approccio più coerente contribuirebbe a renderle più comprensibili ai consumatori e aiuterebbe i

¹⁷ GU C ... del ..., pag. ...

¹⁸ GU C ... del ..., pag. ...

¹⁹ COM(2009) 234 del 28.5.2009.

²⁰ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 45.

produttori a comunicare più efficacemente le caratteristiche e le proprietà dei loro prodotti. È quindi opportuno introdurre disposizioni di carattere trasversale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'applicazione di talune disposizioni sulle norme di commercializzazione.
- (4) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) le competenze conferite alla Commissione per l'applicazione delle disposizioni relative alle norme di commercializzazione previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (5) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali della parte II, titolo II, capo I, sezione I, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega.
- (6) Per garantire un'applicazione uniforme delle norme di commercializzazione in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve essere conferita la competenza di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Salvo diversa disposizione esplicita, nell'adottare gli atti di esecuzione la Commissione deve attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo *[da completare in seguito all'adozione del regolamento relativo alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio]*.
- (7) L'applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L'applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori.
- (8) Per garantire che tutti i prodotti siano di qualità sana, leale e mercantile, e fatte salve le disposizioni adottate nel settore alimentare, in particolare la legislazione alimentare generale figurante nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare²¹, e i relativi principi e criteri, si ritiene appropriato adottare una norma di commercializzazione generale di base, come prefigurata dalla comunicazione surrichiamata della Commissione, per i prodotti non disciplinati da norme di commercializzazione per settore o per prodotto. È opportuno considerare conformi alla norma di commercializzazione generale i prodotti che sono conformi ad una norma internazionale in vigore, per quanto di ragione.
- (9) Per certi settori e/o prodotti, le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita costituiscono un elemento determinante per le condizioni di concorrenza. Ne consegue che è opportuno stabilire definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per tali settori e/o prodotti, da usare all'interno dell'Unione soltanto per la commercializzazione di prodotti conformi ai relativi requisiti.

²¹ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

- (10) Nell'ambito del regolamento (CE) n. 1234/2007 l'adozione delle disposizioni sulle norme di commercializzazione in certi settori è stata finora di competenza della Commissione. Data la particolare tecnicità di tali disposizioni e la necessità di renderle sempre più efficaci e di adattarle all'evoluzione delle prassi commerciali, è opportuno seguire lo stesso approccio per tutte le norme di commercializzazione e precisare i criteri di cui occorre tener conto nello stabilire le disposizioni pertinenti.
- (11) Lo scopo dell'applicazione di norme di commercializzazione è garantire l'approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente. È importante che le norme riguardino in particolare la definizione, la classificazione in categorie, la presentazione e l'etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, il trasporto, le informazioni relative ai produttori, il contenuto di certe sostanze, i rispettivi documenti amministrativi, il magazzinaggio, la certificazione, la commercializzazione e le scadenze.
- (12) Tenendo conto in particolare dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, si potrebbero prevedere indicazioni adeguate del luogo di produzione, da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.
- (13) È opportuno stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni applicabili alla produzione vinicola.
- (14) Nel definire le norme di commercializzazione per settore o per prodotto la Commissione deve tenere conto delle aspettative dei consumatori, delle specificità di ciascun settore e delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali. Per conformarsi alle norme internazionali, con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione si basi, come regola generale, sulle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
- (15) Onde evitare abusi quanto alla qualità e alla genuinità dei prodotti offerti al consumatore può risultare necessaria l'adozione di misure specifiche, in particolare di metodi di analisi. A garanzia dell'adempimento delle norme di commercializzazione, è necessario eseguire controlli e irrogare sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi stessi. La responsabilità di tali controlli spetterà agli Stati membri.
- (16) È opportuno che, in linea di massima, le norme di commercializzazione si applichino a tutti i prodotti commercializzati nell'Unione. Per i prodotti importati dai paesi terzi appare appropriato prevedere disposizioni particolari in virtù delle quali, se in determinati paesi terzi sono in vigore speciali disposizioni, può essere giustificata la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione purché sia garantita l'equivalenza con la legislazione dell'Unione. Le disposizioni relative ai vini devono applicarsi conformemente agli accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del TFUE.
- (17) Per la classificazione delle varietà di uve da vino è opportuno disporre che gli Stati membri che producono più di 50 000 ettolitri all'anno continuino ad avere la competenza della classificazione delle varietà di uve da vino con cui può essere prodotto vino sul loro territorio. Alcune varietà devono essere escluse.

- (18) Per quanto riguarda i grassi da spalmare, è opportuno introdurre la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere in vigore o adottare determinate disposizioni nazionali sui livelli di qualità.
- (19) Nel settore del vino, è opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche e a mantenere in vigore norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio e per l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate, a condizioni da definire.
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

- 1)* è inserito il seguente nuovo articolo 4 *bis*:

"Articolo 4 bis

[Adozione di atti delegati e di atti di esecuzione]

Ove siano conferiti poteri alla Commissione, quest'ultima agisce secondo la procedura di cui all'articolo 196 *bis* nel caso degli atti delegati e secondo la procedura di cui all'articolo 196 *ter* nel caso degli atti di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.";

- 2) nella parte II, titolo II, capo I, sezione I, prima dell'articolo 113 sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 112 bis

Ambito di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti elencati nell'allegato I e all'alcole etilico di origine agricola di cui all'allegato II, parte I, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute umana e animale, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alla norma di commercializzazione generale e alle norme di commercializzazione per settore e/o per prodotto per i prodotti elencati nell'allegato I e per l'alcole etilico di origine agricola di cui all'allegato II, parte I.

Articolo 112 ter

Conformità alla norma di commercializzazione generale

1. Ai fini del presente regolamento un prodotto è conforme alla "norma di commercializzazione generale" se è di qualità sana, leale e mercantile.
2. In assenza di norme di commercializzazione adottate ai sensi degli articoli 112 *sexies*, 112 *septies* e 112 *nonies* e delle direttive del Consiglio 2000/36/CE*, 2001/112/CE**, 2001/113/CE***, 2001/114/CE****, 2001/110/CE***** e 2001/111/CE*****, i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento disponibili come prodotti alimentari destinati alla vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio***** possono essere commercializzati solo se sono conformi alla norma di commercializzazione generale.
3. Si considera conforme alla norma di commercializzazione generale il prodotto destinato alla commercializzazione conforme a una norma pertinente in vigore adottata da una delle organizzazioni internazionali elencate nell'allegato XII *ter*.

Articolo 112 quater

Poteri delegati relativi alla norma di commercializzazione generale

Per rispondere ai mutamenti della situazione del mercato, tenendo conto della specificità di ciascun settore, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare e modificare i requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale di cui all'articolo 112 *ter*, paragrafo 1 e le regole di conformità di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, nonché derogare a tali requisiti e regole .

Articolo 112 quinquies

Norme di commercializzazione per settore o per prodotto

I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto possono essere commercializzati nell'Unione solo se sono conformi a tali norme.

Articolo 112 sexies

Fissazione e contenuto delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto

1. Per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le norme di commercializzazione per settore o per prodotto di cui all'articolo 112 *bis*, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché deroghe

ed esenzioni all'applicazione di tali norme, per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, per tener conto degli sviluppi a livello delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare, se del caso, quanto segue:
 - a) le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite dal presente regolamento e gli elenchi di carcasse e loro parti a cui si applica l'allegato XII *bis*;
 - b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;
 - c) le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
 - d) la presentazione, le denominazioni di vendita, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, alle indicazioni esterne, all'imballaggio, all'anno di raccolta e all'uso di diciture specifiche;
 - e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto;
 - f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;
 - g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e le relative disposizioni amministrative, e il circuito operativo;
 - h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;
 - i) il metodo e la temperatura di conservazione;
 - j) il luogo di produzione e/o di origine;
 - k) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento;
 - l) l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato;
 - m) il tenore di acqua;
 - n) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e/o al ricorso a determinate pratiche;
 - o) destinazioni d'uso specifiche;
 - p) i documenti commerciali, i documenti di accompagnamento e i registri da tenere;

- q) il magazzinaggio e il trasporto;
 - r) la procedura di certificazione;
 - s) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione per settore o per prodotto di cui al paragrafo 1 e/o le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 112 *septies*, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti;
 - t) i limiti temporali;
 - u) le comunicazioni a cura degli Stati membri, le comunicazioni a cura dei diversi stabilimenti alle autorità competenti degli Stati membri e le norme per l'ottenimento di informazioni statistiche sui mercati dei vari prodotti.
3. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto di cui al paragrafo 1 sono fissate fatte salve le disposizioni relative alle indicazioni facoltative di qualità di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio***** [regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli] e tenendo conto di quanto segue:
- a) delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione;
 - b) della necessità di assicurare le condizioni atte favorire lo smercio ordinato di tali prodotti sul mercato;
 - c) dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato;
 - d) se pertinenti, dei metodi per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;
 - e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.

Articolo 112 septies

Definizione, designazione e/o denominazione di vendita in determinati settori e/o prodotti

- 1. Le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita dei prodotti di cui all'allegato XII *bis* si applicano ai settori e ai prodotti seguenti:
 - a) olio di oliva e olive da tavola,
 - b) vino,
 - c) carni bovine,
 - d) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano,

- e) carni di pollame,
 - f) grassi da spalmare destinati al consumo umano.
2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato XII *bis* possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.
 3. Per rispondere all'evoluzione della domanda dei consumatori, per tener conto dei progressi tecnici e per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, ogni necessaria modifica, deroga o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato XII *bis*.

Articolo 112 octies

Tolleranza

Per tener conto delle peculiarità di ciascun settore la Commissione può adottare, mediante atti delegati, una tolleranza nell'ambito di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

Articolo 112 nonies

Pratiche enologiche

1. I metodi di analisi da applicare per determinare la composizione dei prodotti e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate, sono i metodi e le regole raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), se esistenti.

In assenza di metodi o di regole raccomandati e pubblicati dall'OIV, la Commissione adotta metodi e regole corrispondenti secondo la procedura di cui all'articolo 112 *sexies*, paragrafo 2, lettera g).

In attesa dell'adozione di dette regole, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

2. Per la produzione e la conservazione dei prodotti del settore vitivinicolo nell'Unione sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato XII *quater* e previste dall'articolo 112 *sexies*, paragrafo 2, lettera g), e dall'articolo 112 *duodecies*, paragrafi 2 e 3.

Il disposto del primo comma non si applica:

- a) al succo di uve e al succo di uve concentrato;

- b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle pertinenti restrizioni stabilite nell'allegato XII *quater*.

È vietata la commercializzazione nell'Unione dei prodotti del settore vitivinicolo figuranti nell'elenco di cui all'allegato XII *bis*, parte II, sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello dell'Unione o, per quanto di ragione, non autorizzate a livello nazionale, o che violano le restrizioni previste nell'allegato XII *quater*.

- 3. Nell'autorizzare le pratiche enologiche ai sensi dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 2, lettera g), la Commissione:
 - a) si basa sulle pratiche enologiche e sui metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e sui risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
 - b) tiene conto della protezione della salute umana;
 - c) prende in considerazione il possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle loro aspettative e abitudini ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;
 - d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali ;
 - e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;
 - f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni stabilite nell'allegato XII *quater*.

Articolo 112 decies

Varietà di uve da vino

- 1. I prodotti di cui all'allegato XII *bis*, parte II, elaborati nell'Unione, sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
- 2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la varietà appartiene alla specie *Vitis vinifera* o proviene da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*;
- b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua eliminazione.

3. Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall'obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2, primo comma.

Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo comma possono essere piantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino conformi al disposto del paragrafo 2, secondo comma.

4. In deroga al paragrafo 2, primo e terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati dagli Stati membri per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l'impianto, il reimpianto o l'innesto delle seguenti varietà di uve da vino:
 - a) le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3;
 - b) le varietà non rispondenti al disposto del paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.

5. Le superfici piantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2, 3, e 4 sono estirpate.

Non v'è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

6. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per verificare che i produttori si conformino al disposto dei paragrafi da 2 a 5.

Articolo 112 undecies

Uso specifico del vino

Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali è provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1° settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell'articolo 112 *decies*, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato XII *bis*, parte II, è utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

Articolo 112 duodecies

Disposizioni nazionali applicabili a determinati settori e/o prodotti

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo condizioni non discriminatorie, le diciture che, in virtù di dette disposizioni, attestano la conformità ai suddetti criteri.

2. Gli Stati membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.

Gli Stati membri comunicano tali limitazioni, esclusioni e restrizioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

3. Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati in virtù del paragrafo 4.
4. Per garantire un'applicazione corretta e trasparente la Commissione può precisare, mediante atti delegati, le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3.

Articolo 112 terdecies

Norme di commercializzazione per l'importazione e l'esportazione

Per tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, la Commissione può definire, mediante atti delegati, le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni dell'articolo 112 *quinquies* e può stabilire le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione.

Articolo 112 quaterdecies

Disposizioni particolari per le importazioni di vino

1. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del TFUE, le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione *I bis*, sottosezione I, del presente capo e in materia di definizioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 112 *septies* del presente regolamento, si applicano ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione.
2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del TFUE, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV o autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento e delle misure adottate in applicazione del medesimo.
3. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:
 - a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, redatto da un'autorità competente figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione, nel paese di origine del prodotto;
 - b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.

Articolo 112 quindecies

Controlli nazionali

Gli Stati membri procedono a controlli in base ad un'analisi di rischio per verificare la conformità dei prodotti alle disposizioni stabilite dalla presente sezione e applicano le sanzioni amministrative appropriate.

Articolo 112 sexdecies

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sezione, in particolare:

- a) stabilire le modalità di applicazione della norma di commercializzazione generale;
- b) stabilire le modalità di applicazione delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato XII *bis*;

- c) stilare un elenco dei prodotti di cui all'allegato XII *bis*, parte III, punto 5, secondo comma, e parte VI, sesto comma, lettera a), in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, ai prodotti di cui all'allegato XII *bis*, parte III, punto 5, secondo comma, e alla parte VI, sesto comma, lettera a) del medesimo allegato;
- d) stabilire le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto, comprese le modalità dettagliate per il prelievo di campioni e i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti;
- e) fissare le regole che permettono di stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;
- f) fissare le regole per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per settore o per prodotto;
- g) definire le regole per la fissazione del livello di tolleranza;
- h) adottare disposizioni relative alle autorità competenti per l'esecuzione dei controlli di conformità, nonché disposizioni relative al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione a cui si applicano i controlli medesimi;
- i) adottare le misure necessarie per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 112 *terdecies*.

* GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

** GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

*** GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.

**** GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.

***** GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

***** GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

***** GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

*****".

- 3) l'articolo 113 è soppresso;
- 4) l'articolo 113 *bis* è modificato come segue:
 - a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Salvo disposizioni contrarie previste dalla Commissione, le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 ed eventuali norme di commercializzazione applicabili ai settori dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti ortofrutticoli trasformati si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione.";
 - b) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 194, in particolare riguardo all'applicazione uniforme negli Stati membri delle verifiche di conformità, gli Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un'analisi del rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell'immissione in libera pratica.";
- 5) gli articoli 113 *quinquies*, 118, 120, da 120 *bis* a 120 *octies*, l'articolo 121, primo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j), e il secondo, terzo e quarto comma del medesimo articolo e l'articolo 158 *bis* sono soppressi;
- 6) nella parte VII, capo I, sono inseriti i seguenti articoli 196 *bis* e 196 *ter*:

"Articolo 196 bis

Atti delegati

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione a tempo indeterminato. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 196 ter

Atti di esecuzione - Comitato

[Nell'adottare atti di esecuzione in virtù del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 195 del presente regolamento e si applica la procedura di cui all'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] (da completare in seguito all'adozione del regolamento relativo alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio).";

- 7) fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, gli allegati XI *bis*, XI *ter*, XII, XIII, XIV, XV, XV *bis*, XV *ter* e XVI sono soppressi;
- 8) sono inseriti gli allegati XII *bis*, XII *ter* e XII *quater*, il cui testo è riportato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1. Gli articoli 113 *bis*, 113 *ter*, 114, 115, 116, 117, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'allegato XI *bis*, parte II, secondo comma, e parti da IV a IX, l'allegato XII, parte IV, punto 2, l'allegato XIII, parte VI, secondo comma, l'allegato XIV, sezione A, sezione B, parte I, punti 2 e 3, e parte III, e sezione C, l'allegato XV, parti II, III, IV e VI del suddetto regolamento, ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli continuano ad applicarsi fino a data da stabilirsi a norma del paragrafo 2.

2. Per garantire la certezza del diritto con riguardo all'applicazione delle norme di commercializzazione, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, la data alla quale le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 di cui al paragrafo 1 del presente articolo o parti di esso cessano di applicarsi al settore considerato. Tale data è la data di applicazione delle corrispondenti norme di commercializzazione, da stabilirsi in virtù degli atti delegati previsti nelle modifiche introdotte dall'articolo 1, punto 2, del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 112 *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007, inserito dall'articolo 1, punto 2, del presente regolamento, si applica a decorrere dal [... / un anno dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

"Allegato XII *bis*

Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita dei prodotti di cui all'articolo 112 *septies*

Ai fini del presente allegato, la denominazione di vendita è il nome col quale è venduto un prodotto alimentare, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio *.

PARTE I. CARNI DI BOVINI DI ETÀ NON SUPERIORE A DODICI MESI

I. Definizione

Ai fini della presente parte dell'allegato, per «carni» si intende l'insieme delle carcasse, le carni con o senza osso, le frattaglie, sezionate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

Al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti:

A) Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

B) Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi ma non superiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

II. Denominazioni di vendita

1. Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente con la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:

A) Per le carni ottenute da bovini di età non superiore a otto mesi (lettera di identificazione della categoria V):

Paese di commercializzazione	Denominazioni di vendita da utilizzare
Belgio	veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch
Bulgaria	месо от малки телета
Repubblica ceca	telecí

Danimarca	lyst kalvekød
Germania	Kalbfleisch
Estonia	vasikaliha
Grecia	μοσχάρι γάλακτος
Spagna	ternera blanca, carne de ternera blanca
Francia	veau, viande de veau
Irlanda	veal
Italia	vitello, carne di vitello
Cipro	μοσχάρι γάλακτος
Lettonia	teļa gaļa
Lituania	veršiena
Lussemburgo	veau, viande de veau / Kalbfleisch
Ungheria	borjúhús
Malta	vitella
Paesi Bassi	kalfsvlees
Austria	Kalbfleisch
Polonia	cielęcina
Portogallo	vitela
Romania	carne de vițel
Slovenia	teletina
Slovacchia	teľacie mäso
Finlandia	vaalea vasikanliha/ljust kalvkött
Svezia	ljust kalvkött
Regno Unito	veal

B) Per le carni ottenute da bovini di età superiore a otto mesi, ma non superiore a dodici mesi (lettera di identificazione della categoria Z):

Paese di commercializzazione	Denominazioni di vendita da utilizzare
Belgio	jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees/ Jungrindfleisch
Bulgaria	телеешко месо
Repubblica ceca	hovězí maso z mladého skotu
Danimarca	kalvekød
Germania	Jungrindfleisch
Estonia	noorloomaliha
Grecia	vealό μοσχάρι
Spagna	ternera, carne de ternera
Francia	jeune bovin, viande de jeune bovin
Irlanda	rosé veal
Italia	vitellone, carne di vitellone
Cipro	vealό μοσχάρι
Lettonia	jaunlopa gaļa
Lituania	Jautiena
Lussemburgo	jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch
Ungheria	növendék marha húsa
Malta	vitellun
Paesi Bassi	rosé kalfsvlees
Austria	Jungrindfleisch
Polonia	młoda wołowina
Portogallo	vitelão
Romania	carne de tineret bovin
Slovenia	meso težjih telet

Slovacchia	mäso z mladého dobytká
Finlandia	vasikanliha / kalvkött
Svezia	kalvkött
Regno Unito	Beef

2. Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o delle frattaglie.
3. Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

In particolare, i termini «veau», «telecí», «Kalb», «μοσχάρι», «ternera», «kalv», «veal», «vitello», «vitella», «kalf», «vitela» e «teletina» non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull'etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata, anteriormente al 29 giugno 2007, una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006**.

PARTE II. PRODOTTI VITIVINICOLI

1) **Vino**

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Il vino:

- a) dopo le eventuali operazioni menzionate all'allegato XII *quater*, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all'appendice del presente allegato, e non inferiore a 9% vol per le altre zone viticole;
- b) se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni precisate all'allegato XII *quater*, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5% vol;
- c) ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra:
 - il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20% vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento da determinate superfici viticole dell'Unione, da determinare dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 1,
 - il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15% vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;
- d) fatte salve eventuali deroghe che possono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 1, ha un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

La "retsina" è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire da mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino "retsina" alle condizioni definite dalla normativa greca vigente.

In deroga alla lettera b), il "Tokaji eszencia" e il "Tokajská esencia" sono considerati vino.

Tuttavia, in deroga all'articolo 112 *septies*, paragrafo 2, gli Stati membri possono ammettere l'utilizzazione della parola "vino" se:

- è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva, oppure

- è parte di una denominazione composta.

Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui al presente allegato.

2) **Vino nuovo ancora in fermentazione**

Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

3) **Vino liquoroso**

Il vino liquoroso è il prodotto:

- a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15% vol e non superiore a 22% vol;
- b) avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 1;
- c) ottenuto da:
 - mosto di uve parzialmente fermentato,
 - vino,
 - una miscela dei prodotti suddetti, oppure
 - mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 1;
- d) avente un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12% vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 1;
- e) e mediante aggiunta:
 - i) da soli o miscelati:
 - di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96% vol,
 - di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,
 - ii) nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

- mosto di uve concentrato,
 - una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e), punto i), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino;
- f) in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 1, ottenuto mediante aggiunta:
- i) di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure
 - ii) di uno o più dei prodotti seguenti:
 - alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95% vol e non superiore a 96% vol,
 - acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,
 - acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e inferiore a 94,5% vol e
 - iii) eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:
 - mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,
 - mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,
 - mosto di uve concentrato,
 - una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

4) **Vino spumante**

Il vino spumante è il prodotto:

- a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
 - di uve fresche,
 - di mosto di uve, o
 - di vino;
- b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione e
- d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 8,5% vol.

5) Vino spumante di qualità

Il vino spumante di qualità è il prodotto:

- a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
 - di uve fresche,
 - di mosto di uve, o
 - di vino;
- b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione e
- d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 9% vol.

6) Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:

- a) che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 1.

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione della partita è determinato dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 1;

- b) che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione;
- c) il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6% vol e
- d) il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10% vol.

7) Vino spumante gassificato

Il vino spumante gassificato è il prodotto:

- a) ottenuto da vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;
- b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas e
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione.

8) Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

- a) ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;
- b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e
- d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

9) Vino frizzante gassificato

Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

- a) ottenuto da vino;
- b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e
- d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

10) Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

11) Mosto di uve parzialmente fermentato

Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1% vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

12) **Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite**

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8% vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 1, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

13) **Mosto di uve concentrato**

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 112 *nonies*, paragrafo 1, terzo comma e dell'articolo 112 *sexdecies*, lettera d), non sia inferiore a 50,9%.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

14) **Mosto di uve concentrato rettificato**

Il mosto di uve concentrato rettificato è il prodotto liquido non caramellizzato:

- a) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 112 *nonies*, paragrafo 1, terzo comma e dell'articolo 112 *sexdecies*, lettera d), non sia inferiore a 61,7%;
- b) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;
- c) che presenta le seguenti caratteristiche:
 - pH non superiore a 5 per un valore di 25 °Brix,
 - densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 °Brix,
 - tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,
 - indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 °Brix,
 - acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
 - tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
 - tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

- conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C e a 25 °Brix,
- tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
- presenza di mesoinositolo.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

15) Vino ottenuto da uve appassite

Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:

- a) ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all'ombra per una disidratazione parziale;
- b) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9% vol e
- c) avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol (o 272 g di zucchero/l).

16) Vino di uve stramature

Il vino di uve stramature è il prodotto:

- a) ottenuto senza alcun arricchimento;
- b) avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15% vol e
- c) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12% vol.

Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

17) Aceto di vino

L'aceto di vino è l'aceto:

- a) ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e
- b) avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

PARTE III. LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

1. La denominazione "latte" è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

La denominazione "latte" può tuttavia essere utilizzata:

- a) per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi della parte IV del presente allegato;
- b) congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l'origine e/o l'utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all'aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.

2. Ai sensi della presente parte per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

- a) le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:
 - i) siero di latte,
 - ii) crema di latte o panna,
 - iii) burro,
 - iv) latticello,
 - v) butteroil,
 - vi) caseina,
 - vii) grasso del latte anidro (MGLA),
 - viii) formaggio,
 - ix) iogurt,
 - x) kefir,
 - xi) kumiss,
 - xii) viili/fil,
 - xiii) smetana,
 - xiv) fil;
- b) le denominazioni ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

3. La denominazione "latte" e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un

componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto.

4. L'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari definiti dalla Commissione deve essere specificata quando essi non provengono dalla specie bovina.
5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

6. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, quale definita all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Consiglio***, né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.

Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine "latte" o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della presente parte possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE.

PARTE IV. LATTE DESTINATO AL CONSUMO UMANO DI CUI AL CODICE NC 0401

I. Definizioni

Ai fini della presente parte si intende per:

- a) "latte", il prodotto della mungitura di una o più vacche;
- b) "latte alimentare", i prodotti di cui al punto III destinati ad essere venduti come tali al consumatore;
- c) "tenore di materia grassa", il rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;
- d) "tenore di materia proteica", il rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.

II. Fornitura o cessione al consumatore finale

- 1) Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.

- 2) Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate al punto III della presente parte. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.
- 3) Gli Stati membri prevedono misure dirette ad informare il consumatore sulla natura e sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l'omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.

III. Latte alimentare

1. I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:

- a) latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40 °C né ad un trattamento avente un effetto equivalente;
- b) latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:
 - i) latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50% (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00% (m/m);
 - ii) latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50% (m/m);
- c) latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell'1,50% (m/m) ed un massimo dell'1,80% (m/m);
- d) latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50% (m/m).

Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: "...% di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente:
 - a) al fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo o un'aggiunta di crema o un'aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;

- b) l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine;
- c) la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dalla direttiva 90/496/CEE del Consiglio****. In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8% (m/m).

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

3. Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;
- b) avere una massa superiore o uguale a 1 028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5% (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20 °C o l'equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;
- c) contenere almeno il 2,9% (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5% (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.

PARTE V. PRODOTTI DEL SETTORE DELLE CARNI DI POLLAME

La presente parte si applica alla commercializzazione all'interno dell'Unione, mediante attività industriale o commerciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di pollame, nonché alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame o di frattaglie di pollame delle seguenti specie:

- *Gallus domesticus*,
- anatre,
- oche,
- tacchini,
- faraone.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle carni di pollame in salamoia del codice NC 0210 99 39.

I. Definizioni

- 1) "carni di pollame": le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento con il freddo;

- 2) "carni di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a -2°C e non superiore a $+4^{\circ}\text{C}$. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario per il sezionamento e il trattamento di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e trattate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;
- 3) "carni di pollame congelate": carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell'ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a -12°C ;
- 4) "carni di pollame surgelate": le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a -18°C , con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio*****;
- 5) "preparazione a base di carni di pollame": carni di pollame, incluse le carni di pollame ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne;
- 6) "preparazione a base di carni di pollame fresche": preparazione di carni di pollame per la quale sono state utilizzate carni di pollame fresche.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario e solo entro il limite necessario a facilitare il sezionamento e il trattamento effettuati nella fabbrica durante la produzione di preparazioni a base di carni di pollame fresche;

- 7) "prodotto a base di carni di pollame": prodotto a base di carne come definito nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004*****, per il quale sono state utilizzate carni di pollame.

PARTE VI. GRASSI DA SPALMARE

Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 112 *septies* conformi ai requisiti indicati nel presente allegato.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nella presente parte.

Le denominazioni di vendita sotto elencate sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui ai codici NC seguenti, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 10% ed inferiore a 90%:

- a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;
- b) grassi di cui al codice NC ex 1517;
- c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali denominazioni di vendita si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 °C e che possono essere spalmati.

Tali definizioni non si applicano:

- a) alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;
- b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90%.

Gruppo di grassi	Denominazioni di vendita	Categoria(e) di prodotti
Definizioni		Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi
<p>A. Grassi lattieri</p> <p>I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.</p>	<p>1. Burro</p> <p>2. Burro tre quarti (*)</p> <p>3. Burro metà (**)</p> <p>4. Grasso lattiero da spalmare X%</p>	<p>Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell'80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso del 2%.</p> <p>Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60% e massimo del 62%.</p> <p>Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39% e massimo del 41%.</p> <p>Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiore al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%.
<p>B. Grassi</p> <p>I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3% del tenore di grassi.</p>	<p>1. Margarina</p> <p>2. Margarina tre quarti (***)</p> <p>3. Margarina metà (****)</p> <p>4. Grasso da spalmare X%</p>	<p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all'80%, ma inferiore al 90%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60% e massimo del 62%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39% e massimo del 41%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiore al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%.

Gruppo di grassi	Denominazioni di vendita	Categoria(e) di prodotti
Definizioni		Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi
<p>C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali</p> <p>I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10% e l'80% del tenore di grassi.</p>	<p>1. Mélange</p> <p>2. Tre quarti mélange (*****)</p> <p>3. Metà mélange (*****)</p> <p>4. Miscela di grassi da spalmare X%</p>	<p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell'80% e inferiore al 90%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60% e massimo del 62%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39% e massimo del 41%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiori al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%.

(*) Corrispondente in lingua danese a «smør 60».

(**) Corrispondente in lingua danese a «smør 40».

(***) Corrispondente in lingua danese a «margarine 60».

(****) Corrispondente in lingua danese a «margarine 40».

(*****) Corrispondente in lingua danese a «blandingsprodukt 60».

(*****) Corrispondente in lingua danese a «blandingsprodukt 40».

N.B.: I grassi lattieri dei prodotti menzionati nella presente parte possono essere modificati solo mediante procedimenti fisici

PARTE VII. DESIGNAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSO DI OLIVA

L'impiego delle designazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui alla presente parte è obbligatorio per la commercializzazione di tali prodotti nell'Unione e nel commercio con i paesi terzi, sempreché compatibile con le norme internazionali vincolanti.

Solo gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 della presente parte possono essere commercializzati al dettaglio.

1) Oli di oliva vergini

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle designazioni seguenti:

a) Olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) Olio di oliva vergine:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) Olio di oliva lampante:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2) Olio di oliva raffinato

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3) Olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico,

non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4) Olio di sansa di oliva greggio

Olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5) Olio di sansa di oliva raffinato

Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6) Olio di sansa di oliva

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

Appendice alla parte II dell'allegato XII bis

Zone viticole

Le zone viticole sono quelle definite di seguito.

1) La zona viticola A comprende:

- a) in Germania: le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera a);
- b) in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;
- c) in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici vitate di questi paesi;
- d) nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy.

2) La zona viticola B comprende:

- a) in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;
- b) in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:
 - Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin,
 - Lorena: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,
 - Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

- Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,
 - Savoia: Savoie, Haute-Savoie, Isère (comune di Chapareillan),
 - Valle della Loira: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre;
- c) in Austria, la superficie vitata austriaca;
- d) nella Repubblica ceca, la regione viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);
- e) in Slovacchia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Východoslovenská vinohradnícka oblasť e le superfici viticole non comprese al punto 3, lettera f);
- f) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:
- nella regione Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,
 - nella regione Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska e Bela krajina, e le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 4, lettera d);
- g) in Romania, la zona di Podișul Transilvaniei.
- 3) La zona viticola C I comprende:
- a) in Francia, le superfici vitate:
- nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,
 - negli arrondissement di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar),
 - nell'arrondissement di Tournon, nei cantoni di Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierre-ville, Valgorge e la Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell'Ardèche;
- b) in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;

- c) in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;
 - d) in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del "Vinho Verde", nonché "Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras" (ad eccezione di "Freguesias da Carvoeira e Dois Portos"), appartenenti alla "Região viticola da Extremadura";
 - e) in Ungheria, tutte le superfici vitate;
 - f) in Slovacchia, le superfici vitate in Tokajská vinohradnícka oblasť;
 - g) in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), né al punto 4, lettera f).
- 4) La zona viticola C II comprende:
- a) in Francia, le superfici vitate:
 - nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse,
 - nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,
 - nell'arrondissement di Nyons e nel cantone di Loriol sur Drôme del dipartimento della Drôme,
 - nelle parti del dipartimento dell'Ardèche che non figurano al punto 3, lettera a);
 - b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano, le isole dell'arcipelago ponziano, Capri e Ischia;
 - c) in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:
 - Lugo, Orense, Pontevedra,
 - Ávila (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla "comarca" viticola determinata di Cebros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,
 - La Rioja,
 - Álava,

- Navarra,
 - Huesca,
 - Barcelona, Girona, Lleida,
 - nella parte della provincia di Saragozza situata a nord del fiume Ebro,
 - nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedés,
 - nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla "comarca" viticola determinata di Conca de Barberá;
- d) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Kras e Slovenska Istra;
- e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);
- f) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti:
- Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate.
- 5) La zona viticola C III a) comprende:
- a) in Grecia, le superfici vitate nei nomi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefkada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi nonché nell'isola di Thira (Santorini);
 - b) a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine superiore a 600 metri;
 - c) in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 4, lettera e).
- 6) La zona viticola C III b) comprende:
- a) in Francia, le superfici vitate:
 - nei dipartimenti della Corsica,
 - nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch'essi compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,
 - nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;

- b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;
- c) in Grecia, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera a);
- d) in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera c), né al punto 4, lettera c);
- e) in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 3, lettera d);
- f) a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine non superiore a 600 metri;
- g) a Malta, tutte le superfici vitate.

La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1998."

Allegato XII ter

Organizzazioni internazionali di cui all'articolo 112 ter, paragrafo 3

- Codex Alimentarius
- Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

Allegato XII quater

Parte I

ARRICCHIMENTO, ACIDIFICAZIONE E DISACIDIFICAZIONE IN ALCUNE ZONE VITICOLE

A. Limiti di arricchimento

1. Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell'Unione di cui all'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II, lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 112 *decies*.
2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:
 - a) 3% vol nella zona viticola A di cui all'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II;
 - b) 2% vol nella zona viticola B di cui all'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II;
 - c) 1,5% vol nella zona viticola C di cui all'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II.
3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5%. In risposta a tale richiesta, la Commissione adotta quanto prima atti di esecuzione, in virtù delle competenze di esecuzione conferitele dall'articolo 112 *sexdecies*, lettera d). La Commissione si adopera per adottare una decisione entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta.

B. Operazioni di arricchimento

1. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:
 - a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;
 - b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;
 - c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.

2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell'articolo 103 *sexvicies*.
3. L'aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone:
 - a) nella zona viticola A di cui all'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II;
 - b) nella zona viticola B di cui all'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II;
 - c) nella zona viticola C di cui all'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II,salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, a Cipro e nei dipartimenti francesi sotto la giurisdizione delle corti d'appello di:
 - Aix-en-Provence,
 - Nîmes,
 - Montpellier,
 - Toulouse,
 - Agen,
 - Pau,
 - Bordeaux,
 - Bastia.

Tuttavia, l'arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo.

4. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l'11% nella zona viticola A, l'8% nella zona viticola B e il 6,5% nella zona viticola C, indicate nell'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II.
5. La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:
 - a) non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20% il volume iniziale di tali prodotti;
 - b) nonostante il disposto della sezione A, punto 2, lettera c), non aumenta di oltre il 2% vol il titolo alcolometrico naturale di tali prodotti.

6. Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:
 - a) a oltre 11,5% vol. nella zona viticola A indicata nell'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II;
 - b) a oltre 12% vol. nella zona viticola B indicata nell'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II;
 - c) a oltre 12,5% vol. nella zona viticola C indicata nell'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II;
 - d) a oltre 13% vol. nella zona viticola C II indicata nell'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II e
 - e) a oltre 13,5% vol. nella zona viticola C III indicata nell'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II.

7. In deroga al punto 6, gli Stati membri possono:
 - a) con riguardo al vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti di cui al punto 6 a 12% vol. nella zona viticola A e a 12,5% vol. nella zona viticola B indicate nell'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II;
 - b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione di origine a un livello che essi determinano.

C. Acidificazione e disacidificazione

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:
 - a) di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I indicate nell'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II;
 - b) di un'acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7 della presente sezione, nelle zone viticole C I, C II e C III a) indicate nell'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II, oppure
 - c) di un'acidificazione nella zona viticola C III b) di cui all'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II.

2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.

3. L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

4. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.
5. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.
6. Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, indicate nell'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente sezione.
7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 1, e l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

D. Trattamenti

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinarsi dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 1, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un'altra bevanda destinata al consumo umano diretto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera l), diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
2. La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
3. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.
4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l'esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottiglieri, trasformatori e commercianti, determinati dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 1, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.
5. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall'articolo 185 *quater*, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.

6. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:
 - a) posteriormente al 1° gennaio nella zona viticola C di cui all'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II,
 - b) posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B di cui all'appendice dell'allegato XII *bis*, parte II, e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.
7. Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.

Parte II

RESTRIZIONI

A. Disposizioni generali

1. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.
2. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.
3. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

B. Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

1. Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all'elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29.
2. Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio dell'Unione.
3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all'elaborazione nel Regno Unito, in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita "vino".
4. Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1° gennaio 1985, e per l'elaborazione di vini di uve stramature.
5. Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, le

uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve, il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti, originari di paesi terzi non possono essere trasformati in prodotti di cui al presente allegato o aggiunti a tali prodotti nel territorio dell'Unione.

C. Taglio dei vini

Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, sono vietati nell'Unione il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino dell'Unione e il taglio tra vini originari di paesi terzi.

D. Sottoprodotti

1. È vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.

Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2. Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l'alcole, l'acquavite e il vinello. A condizioni che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 1, è permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, se tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di "Tokaji fordítás" e "Tokaji máslás" in Ungheria e di "Tokajský fordítás" e "Tokajský mášláš" in Slovacchia.
3. Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.
4. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.
5. Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l'eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce mediante atti delegati a norma dell'articolo 112 *sexies*, paragrafo 1.

* GUL 109 del 6.5.2000, pag. 29.

** GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12.

*** GUL 376 del 27.12.2006, pag. 21.

**** GUL 276 del 6.10.1990, pag. 40.

***** GUL 40 dell'11.2.1989, pag. 34.

***** GUL 139 del 30.4.2004, pag. 55.

Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari

(2010/C 341/04)

1. INTRODUZIONE

Negli ultimi anni si è assistito a un notevole aumento dei regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari. Un inventario elaborato per la Commissione nel 2010 ⁽¹⁾ elenca oltre 440 diversi regimi, la maggior parte dei quali istituiti nell'ultimo decennio.

Mediante un apposito meccanismo, i regimi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari garantiscono il rispetto di un certo numero di caratteristiche o di attributi, del prodotto oppure del metodo o del sistema di produzione, specificato in un disciplinare. Detti regimi comprendono una vasta gamma di iniziative diverse che operano a diversi livelli della filiera alimentare (prima o dopo l'uscita dall'azienda, su tutta o su parte della filiera alimentare, in tutti i settori o soltanto in un determinato segmento di mercato, ecc.). Le iniziative possono agire a livello business-to-business (B2B, ovvero da impresa a impresa, in cui il destinatario finale dell'informazione è la catena di distribuzione o l'impresa di trasformazione) o a livello business-to-consumer (B2C, ovvero da impresa a consumatore). Possono utilizzare dei logo anche se in numerosi casi, soprattutto a livello B2B, non lo fanno.

Mentre i regimi di certificazione, per definizione, utilizzano un'attestazione rilasciata da terzi, sul mercato esistono altri regimi che operano sulla base di un'etichetta o di un logo (spesso registrato come marchio), senza prevedere alcun meccanismo di certificazione. L'adesione a detti regimi avviene con un'autodichiarazione o tramite una selezione operata dal gestore del sistema. In linea con le definizioni elencate nella sezione 2, questi regimi sono denominati «regimi di autodichiarazione». L'uso della certificazione è auspicabile soprattutto quando gli impegni assunti sono complessi, indicati in disciplinari dettagliati e verificati periodicamente. L'autodichiarazione è più adatta per indicazioni relativamente semplici, concernenti un solo aspetto.

Lo sviluppo di regimi di certificazione è sostanzialmente dovuto, da un lato, alla richiesta espressa a livello sociale di prodotti o processi di produzione aventi determinate caratteristiche ⁽²⁾ (soprattutto per regimi B2C) e, dall'altro, al desiderio degli operatori di garantire che i loro fornitori osservino requisiti specifici (soprattutto per regimi B2B). Nel settore della sicurezza alimentare, a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare ⁽³⁾, la responsabilità di garantire che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare, nonché di verificare che tali disposizioni siano soddisfatte, incombe in primo luogo agli operatori del settore alimentare e di quello dei mangimi. I grandi operatori della filiera alimentare si affidano spesso a regimi di certificazione per verificare che un prodotto soddisfi i requisiti e per tutelare la loro reputazione e responsabilità in caso di problemi a livello di sicurezza dei prodotti alimentari.

Ovviamente non occorre una certificazione privata per dimostrare la conformità ai requisiti legali. Qualsiasi regime di certificazione privata nel settore agroalimentare deve restare facoltativo. Se gli operatori utilizzano una certificazione di conformità a requisiti minimi per agevolare le transazioni con altri soggetti della filiera alimentare, deve essere chiaro che questa pratica non può essere utilizzata per differenziare i prodotti sul mercato.

I regimi di certificazione possono apportare benefici:

- agli operatori al livello intermedio della filiera alimentare, garantendo il rispetto di determinate norme e tutelando pertanto la loro responsabilità e la loro reputazione per quanto riguarda il prodotto e le indicazioni riportate sull'etichetta,
- ai produttori, ampliando l'accesso al mercato, la quota di mercato e i margini per i prodotti certificati e anche, eventualmente, aumentando l'efficienza e riducendo i costi di transazione, nonché
- ai consumatori, fornendo informazioni affidabili e degne di fiducia sulle caratteristiche del prodotto e della lavorazione.

Alcune parti interessate hanno indicato possibili inconvenienti dei regimi di certificazione:

- minacce al mercato unico ⁽⁴⁾,
- dubbi sulla trasparenza dei requisiti previsti dai regimi e sulla credibilità delle indicazioni, in particolare per i regimi che certificano la conformità con requisiti minimi,
- possibilità di indurre in errore i consumatori,
- spese e oneri per gli agricoltori, in particolare se devono aderire a più regimi per rispondere alle esigenze dei loro acquirenti,

⁽¹⁾ Studio condotto da Areté per la DG AGRI; cfr. http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm

⁽²⁾ Ad esempio: benessere degli animali, sostenibilità ambientale, commercio equo.

⁽³⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ Nella comunicazione «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» [COM(2009) 591], la Commissione ha dichiarato di avere l'intenzione di procedere al riesame di un certo numero di norme ambientali e di regimi di etichettatura dell'origine che possono costituire un ostacolo per gli scambi transfrontalieri.

- rischio di espulsione dal mercato per i produttori che non partecipano ai principali regimi di certificazione, nonché
- effetti per il commercio internazionale, in particolare con paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾.

La Commissione ha osservato che il problema della confusione ingenerata nei consumatori dalla coesistenza di diversi regimi con obiettivi simili viene attualmente affrontato con iniziative private ⁽²⁾ intese a stabilire «codici di buona pratica» per le organizzazioni private che definiscono standard, in particolare a livello sociale e ambientale. Inoltre, alcuni fautori di regimi esistenti hanno già adottato misure per armonizzare i requisiti con regimi simili e taluni regimi di certificazione in vigore (segnatamente a livello B2B) sono il risultato di un processo di armonizzazione di diverse singole norme.

1.1. Tipi di regime

I regimi esistenti presentano una grande eterogeneità per quanto concerne i loro campi di applicazione, obiettivi, struttura e metodi operativi. Come indicato sopra, un'importante distinzione tra di essi può essere operata stabilendo se prevedano o meno una procedura di attestazione indipendente e dividendoli perciò da un lato in regimi di autodichiarazione e dall'altro in

regimi di certificazione. Questi ultimi possono essere ulteriormente distinti a seconda che operino a livello business-to-business (B2B) o intendano trasmettere informazioni dalla filiera industriale al consumatore (B2C).

Un altro importante criterio di classificazione è stabilire se il regime valuti prodotti e processi (principalmente B2C), o sistemi di gestione (principalmente B2B). Per quanto concerne i requisiti previsti, i regimi possono attestare la conformità alle disposizioni stabilite dalle autorità governative (criteri minimi o di base), o possono aggiungere criteri che vanno oltre le disposizioni legali (superiori ai criteri minimi o di base). Non è sempre facile operare una distinzione tra questi due aspetti, in quanto i regimi spesso combinano criteri di base in alcuni settori con requisiti superiori in altri. D'altro lato alcuni requisiti minimi, in particolare nel settore dell'ambiente e dell'agricoltura, impongono agli operatori di utilizzare buone e migliori prassi ed esprimono un giudizio di valore sulla diligenza di cui occorre dar prova, per cui le misure concrete da adottare possono essere diverse a seconda degli operatori e degli Stati membri. In effetti, i requisiti tecnici di alcuni sistemi di certificazione sono utilizzati dagli operatori per interpretare e concretizzare questi obblighi generali.

La seguente tabella illustra tale classificazione:

Classificazione dei regimi

Tipo di attestazione:	autodichiarazione	certificazione (attestazione indipendente)	
Pubblico:	B2C	B2C	B2B
Oggetto di requisiti specificati:	prodotti e processi	principalmente prodotti (inclusi i servizi) e processi	principalmente sistemi di gestione
Tenore dei requisiti:	perlopiù superiori ai requisiti minimi	perlopiù superiori ai requisiti minimi	requisiti minimi e requisiti superiori

Gli orientamenti si riferiscono segnatamente ai regimi di certificazione indicati nel lato destro della tabella.

1.2. Finalità degli orientamenti

Nella sua comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli ⁽³⁾, la Commissione ha affermato che alla luce degli sviluppi e delle iniziative nel settore privato non era al momento giustificata un'iniziativa legislativa per affrontare gli eventuali inconvenienti dei sistemi di certificazione ⁽⁴⁾. Sulla base delle osservazioni delle parti interessate, la Commissione si è

impegnata invece a emanare orientamenti per i regimi di certificazione relativi ai prodotti agricoli e alimentari di concerto con il gruppo consultivo «Qualità» ⁽⁵⁾.

I presenti orientamenti sono intesi a descrivere le disposizioni giuridiche in vigore nonché contribuire a migliorare la trasparenza, la credibilità e l'efficacia dei regimi di certificazione facoltativi e a garantire che questi non siano in contrasto con le disposizioni regolamentari. Essi indicano le migliori pratiche per l'attuazione di tali regimi e di conseguenza offrono orientamenti su come:

- evitare di ingenerare confusione nei consumatori e aumentare la trasparenza e la chiarezza dei requisiti previsti dal regime,

⁽¹⁾ Il tema delle «norme private» è stato discusso nell'ambito del comitato dell'OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (comitato SPS).

⁽²⁾ Come ISEAL Alliance (<http://www.isealalliance.org>).

⁽³⁾ COM(2009) 234.

⁽⁴⁾ Questa conclusione era basata su un'accurata valutazione di impatto, che ha esaminato le diverse opzioni per il futuro (cfr. «Regimi di certificazione dei prodotti agricoli e alimentari»; http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/com2009_234/ia_annex_d_en.pdf).

⁽⁵⁾ Gruppo consultivo «Qualità della produzione agricola», istituito nell'ambito della decisione 2004/391/CE della Commissione; GU L 120 del 24.4.2004, pag. 50.

- ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per agricoltori e produttori, inclusi quelli dei paesi in via di sviluppo, nonché
- garantire la conformità alle norme del mercato interno dell'UE e ai principi in materia di certificazione.

Gli orientamenti sono destinati in particolare a coloro che elaborano i regimi e agli operatori.

L'applicazione degli orientamenti è facoltativa e l'adesione agli stessi non significa che la Commissione abbia avallato i requisiti previsti dai regimi in esame. I presenti orientamenti non hanno statuto giuridico nell'UE e neppure lo scopo di modificare i requisiti stabiliti dalla normativa UE.

Infine, questi orientamenti non vanno considerati come un'interpretazione giuridica della normativa dell'UE, dato che tali interpretazioni sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1. Campo di applicazione

Gli orientamenti si applicano ai regimi facoltativi di certificazione che riguardano:

- prodotti agricoli, destinati o meno al consumo umano (compresa l'alimentazione animale),
- prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, nonché
- processi e sistemi di gestione connessi alla produzione e alla trasformazione di prodotti agricoli e alimentari.

Gli orientamenti non si applicano ai controlli ufficiali attuati da autorità pubbliche.

2.2. Definizioni ⁽¹⁾

1. Requisito specificato: esigenza o aspettativa dichiarata.

⁽¹⁾ In base alla valutazione di conformità EN ISO/IEC 17000 — Vocabolario e principi generali.

2. Valutazione della conformità: dimostrazione del fatto che i requisiti specificati, concernenti un prodotto, un processo, un sistema, una persona o un organismo, sono soddisfatti.
3. Riesame: verifica dell'idoneità, dell'adeguatezza e dell'efficacia delle attività di selezione e di determinazione nonché risultati di queste attività per quanto concerne il rispetto dei requisiti specificati.
4. Attestazione: dichiarazione, basata su una decisione successiva al riesame, da cui risulta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti specificati.
5. Dichiarazione: attestazione della parte interessata. Ai fini dei presenti orientamenti, il termine «regimi di autodichiarazione» è utilizzato per i regimi collettivi e le indicazioni apposte sull'etichetta che non sono certificati e sono basati sull'autodichiarazione del produttore.
6. Certificazione: attestazione indipendente concernente prodotti, processi, sistemi o persone.
7. Accredimento: attestazione indipendente concernente un organismo, da cui risulta formalmente la competenza di quest'ultimo a svolgere compiti specifici. Nell'UE ⁽²⁾, «accredimento» significa attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento, che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, eventuali requisiti supplementari, compresi quelli definiti nei relativi programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
8. Ispezione: esame della concezione di un prodotto, ovvero di un prodotto, di un processo o di un impianto e determinazione della sua conformità a requisiti specifici oppure, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.
9. Revisione: processo sistematico, indipendente e documentato che permette di ottenere registrazioni, dichiarazioni fattuali o altre informazioni pertinenti e di valutarle obiettivamente al fine di determinare in quale misura siano rispettati i requisiti specificati.

3. DISPOSIZIONI GIURIDICHE IN VIGORE NELL'UE

3.1. Norme relative al funzionamento dei regimi

I regimi di certificazione che operano nell'UE sono soggetti alle seguenti disposizioni fondamentali dell'UE:

⁽²⁾ Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

- norme relative al mercato interno. I prestatori di servizi di certificazione possono beneficiare della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi quali definite dagli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalle norme pertinenti della direttiva relativa ai servizi ⁽¹⁾. Non dovranno affrontare restrizioni ingiustificate in occasione del loro stabilimento in altri Stati membri e neppure affrontare restrizioni ingiustificate in occasione della prestazione di servizi transfrontalieri. Inoltre i regimi di certificazione non devono creare ostacoli de facto agli scambi di merci sul mercato interno,
- norme sulla partecipazione dello Stato ai regimi. I regimi di certificazione sostenuti da organismi pubblici, come le autorità regionali o nazionali, non possono comportare restrizioni basate sull'origine nazionale dei produttori od ostacolare altrimenti il mercato unico. Qualsiasi aiuto a favore di regimi di certificazione concesso da uno Stato membro ovvero mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, deve essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato,
- norme relative alla concorrenza. I sistemi di certificazione non possono condurre a comportamenti anticoncorrenziali come, elenco non esaustivo:
 - accordi orizzontali o verticali che limitano la concorrenza,
 - preclusione di imprese concorrenti da parte di una o più imprese che detengono un significativo potere di mercato (ad esempio impedendo l'accesso di acquirenti concorrenti alle fonti di approvvigionamento e/o di fornitori concorrenti a canali di distribuzione),
 - ostacoli all'accesso al regime di certificazione da parte di operatori del mercato che rispettano i prerequisiti applicabili,
 - divieto imposto ai partecipanti al regime o a terzi interessati di sviluppare, produrre e commercializzare prodotti alternativi che non rispettano il disciplinare stabilito per il regime,
- requisiti in materia di informazione dei consumatori e di etichettatura ⁽²⁾. L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:
 - per quanto concerne le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la

composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il metodo di fabbricazione o di ottenimento,

- attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede,
- suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche.

I regimi che certificano soltanto la conformità alle disposizioni giuridiche non devono indurre a ritenere che i prodotti certificati possiedano caratteristiche particolari, diverse da quelle di prodotti simili. L'effetto di detti regimi non può essere neppure quello di screditare, o cercar di screditare, altri prodotti o l'affidabilità dei controlli ufficiali.

Inoltre, in base alle disposizioni della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali ⁽³⁾, l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente,

- l'unione europea tiene conto dei suoi obblighi internazionali, in particolare dei requisiti stabiliti nell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, quando introduce una procedura di valutazione della conformità in un determinato atto legislativo.

3.2. Norme relative al contenuto dei regimi

Inoltre, esiste una legislazione specifica per numerose questioni cui si applicano i requisiti dei regimi di certificazione (ad esempio disposizioni regolamentari in materia di igiene e sicurezza alimentare ⁽⁴⁾, produzione biologica di prodotti agricoli, benessere degli animali, tutela dell'ambiente, norme di commercializzazione per prodotti specifici).

Nei settori in cui esistono delle norme o una legislazione pertinenti, le indicazioni devono tener presenti tali norme o tale legislazione ed essere coerenti con queste oltre a farvi riferimento nel disciplinare [ad esempio un regime che reca indicazioni relative all'agricoltura biologica deve essere basato sul regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici ⁽⁵⁾; i regimi che recano indicazioni su alimentazione e salute devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1924/2006 ⁽⁶⁾, ed essere oggetto della necessaria valutazione scientifica da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare].

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno; GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22, nonché orientamenti per la sua attuazione: SEC(2009) 1666.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; regolamento (CE) n. 853/2004, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

⁽²⁾ Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

In particolare, per quanto concerne la sicurezza alimentare e l'igiene:

- i regimi non possono pregiudicare o tendere a sostituire le norme e/o i requisiti ufficiali in vigore e non devono neppure pretendere di sostituire i controlli ufficiali svolti dalle autorità competenti allo scopo di verificare ufficialmente la conformità alle norme e ai requisiti obbligatori ufficiali,
- i prodotti commercializzati nell'ambito di regimi che in materia di sicurezza e di igiene prevedono norme superiori alle disposizioni giuridiche non possono essere pubblicizzati o promossi in modo da screditare, o cercare di screditare, la sicurezza di altri prodotti esistenti sul mercato o l'affidabilità dei controlli ufficiali.

3.3. Norme che disciplinano la valutazione della conformità, la certificazione e l'accreditamento

Le norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dell'accreditamento degli organismi che svolgono attività di valutazione della conformità nel settore regolato sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 765/2008. Questo regolamento non prevede un obbligo di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, ma detto obbligo è previsto in altri atti legislativi dell'UE⁽¹⁾.

Inoltre, le norme riconosciute a livello internazionale per la gestione dei regimi di certificazione di prodotti/processi o di sistemi sono precisate rispettivamente nelle guide dell'International Standards Organisation (Organizzazione internazionale di normalizzazione) ISO 65 (EN 45011) o ISO 17021. Mentre i regimi di certificazione di prodotti/processi o di sistemi sono iniziative facoltative, gli organismi di certificazione devono essere accreditati in base alle norme EN 45011/ISO 65 o ISO 17021 per rilasciare certificati di prodotti/processi o di sistemi nell'ambito dell'accreditamento.

Tuttavia, quanto in precedenza indicato non osta all'applicazione di tutti i pertinenti requisiti della legislazione alimentare dell'UE, compresi gli obiettivi generali stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002:

«La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente».

In tale contesto, il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi

⁽¹⁾ Ad esempio, l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari stabilisce che «Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1° maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse».

a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali⁽²⁾, prevede alcune regole per la delega a terzi da parte delle autorità competenti di compiti in materia di controlli ufficiali (tra cui l'accreditamento e gli obblighi di comunicazione).

Le garanzie offerte dalle attività ufficiali di controllo sono garanzie di base, in aggiunta alle quali possono operare regimi specifici di certificazione sottoscritti su base volontaria, tenendo presente che qualsiasi violazione è perseguibile in base alla legislazione alimentare. La valutazione della conformità ai requisiti minimi tramite regimi di certificazione non esenta dalle loro responsabilità le autorità incaricate di attuare controlli ufficiali.

4. RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE AL REGIME E IL SUO SVILUPPO

1. I regimi devono essere aperti, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, a tutti i partecipanti che desiderano e possono rispettare il disciplinare.
2. I regimi devono avere una struttura di sorveglianza che permetta a tutte le parti interessate della catena alimentare [agricoltori e loro organizzazioni⁽³⁾, operatori del commercio agricolo e agroalimentare, industria alimentare, grossisti, dettaglianti ed eventualmente consumatori] di contribuire allo sviluppo del regime e al processo decisionale in modo rappresentativo ed equilibrato. I meccanismi per la partecipazione delle parti interessate e delle organizzazioni coinvolte devono essere documentati e accessibili al pubblico.
3. I gestori dei regimi che operano in diversi paesi e regioni devono agevolare la partecipazione allo sviluppo del regime di tutte le parti interessate di dette regioni.
4. I requisiti del regime devono essere sviluppati da comitati tecnici di esperti ed essere sottoposti per parere a un più vasto gruppo di parti interessate.
5. I gestori dei regimi devono assicurare la partecipazione delle parti interessate allo sviluppo di criteri di ispezione e di elenchi di controllo, nonché all'elaborazione e alla determinazione di soglie per le sanzioni.
6. I gestori dei regimi devono adottare un approccio di sviluppo continuo che preveda meccanismi di *feedback* al fine di riesaminare a scadenze regolari norme e requisiti in modo partecipativo. In particolare, i partecipanti al regime devono essere coinvolti nel suo ulteriore sviluppo.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ Ad esempio, le cooperative.

7. Le modifiche devono essere apportate ai requisiti del regime soltanto se giustificate, in modo da evitare costi di adattamento superflui per coloro che partecipano al regime. I partecipanti al regime devono essere opportunamente avvertiti di qualunque modifica apportata ai requisiti.

8. I regimi devono far figurare le informazioni sulle persone di contatto su tutta la documentazione relativa al regime (anche su un sito web) e stabilire una procedura per ricevere osservazioni e rispondervi.

5. RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI I REQUISITI DEL REGIME E LE INDICAZIONI CORRISPONDENTI

5.1. Chiarezza e trasparenza dei requisiti del regime e delle indicazioni date

1. I regimi devono definire chiaramente gli obiettivi sociali, ambientali, economici e/o giuridici.

2. Le indicazioni e i requisiti devono essere chiaramente collegati agli obiettivi del regime.

3. Il campo d'applicazione del regime in termini di prodotti e/o processi deve essere chiaramente definito.

4. Il disciplinare⁽¹⁾, inclusa una sintesi pubblica dello stesso, deve essere liberamente consultabile (ad esempio su un sito web).

5. I regimi che operano in diversi paesi devono prevedere traduzioni del disciplinare, qualora una domanda debitamente giustificata sia presentata da potenziali partecipanti o da organismi di certificazione.

6. Il disciplinare del regime deve essere chiaro, sufficientemente dettagliato e facilmente comprensibile.

7. I regimi che utilizzano logo o etichette devono fornire ai consumatori, sull'imballaggio del prodotto o nel punto di vendita, informazioni su come ottenere ulteriori dettagli sul regime, come l'indirizzo del sito web.

8. I regimi devono chiaramente indicare (ad esempio sul loro sito web) che richiedono la certificazione da parte di un organismo indipendente e fornire informazioni su come contattare gli organismi di certificazione che prestano questo servizio.

⁽¹⁾ Può essere necessario prevedere eccezioni qualora il disciplinare sia basato su norme che non sono liberamente consultabili (come le norme ISO ed EN).

5.2. Elementi concreti alla base delle indicazioni e dei requisiti del regime

1. Tutte le indicazioni devono essere basate su elementi oggettivi e verificabili, e su una documentazione scientificamente fondata. Questa documentazione deve essere liberamente consultabile, ad esempio su un sito web⁽²⁾.

2. I regimi che operano in diversi paesi e diverse regioni devono adattare i loro requisiti in funzione delle pertinenti condizioni agroecologiche, socioeconomiche e giuridiche locali nonché delle pratiche agricole, assicurando nel contempo risultati coerenti nei diversi contesti.

3. I regimi devono chiaramente indicare (ad esempio su un sito web) se, in quale ambito e in quale misura il loro disciplinare va oltre le pertinenti disposizioni giuridiche, eventualmente anche per quanto concerne relazioni e ispezioni.

6. RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONI

6.1. Imparzialità e indipendenza della certificazione

1. La certificazione della conformità ai requisiti del regime deve essere effettuata da un organismo indipendente accreditato:

— dall'organismo nazionale di accreditamento designato dagli Stati membri, a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità alle pertinenti norme e guide dell'UE o internazionali che stabiliscono requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti, oppure

— da un organismo di accreditamento firmatario dell'accordo di riconoscimento multilaterale (multilateral recognition arrangement — MLA) per la certificazione dei prodotti dell'International Accreditation Forum (IAF).

2. I regimi devono essere aperti alla certificazione da parte di qualsiasi organismo di certificazione qualificato e accreditato, senza imposizione di restrizioni geografiche.

6.2. Ispezioni

In generale, le ispezioni devono essere efficaci, chiare, trasparenti, basate su procedure documentate e far riferimento a criteri verificabili che sono alla base delle indicazioni date dal regime di certificazione. Se i risultati delle ispezioni sono insoddisfacenti vanno adottate le opportune iniziative.

1. Occorre effettuare ispezioni regolari presso i partecipanti al regime. Vanno previste procedure chiare e documentate per le ispezioni, che includano la frequenza, il campionamento e le prove di laboratorio/analitiche in parametri pertinenti all'ambito di applicazione del sistema di certificazione.

⁽²⁾ Eccezion fatta per le informazioni riservate e/o esclusive, che devono essere chiaramente indicate come tali.

2. La frequenza delle ispezioni deve tener presenti i risultati delle ispezioni precedenti, i rischi inerenti al prodotto o al processo o al sistema di gestione, nonché l'esistenza di controlli interni nelle organizzazioni collettive di produttori che possono completare le ispezioni indipendenti. Il supervisore del regime deve determinare una frequenza minima d'ispezione per tutti i partecipanti a detto regime.
3. Occorre prevedere una valutazione sistematica dei risultati delle ispezioni.
4. Le ispezioni senza preavviso o con un breve preavviso devono costituire la regola generale (ad esempio con un preavviso di 48 ore).
5. Le ispezioni e i controlli devono essere basati su orientamenti, elenchi di controllo e piani accessibili al pubblico. I criteri di ispezione devono essere strettamente collegati ai requisiti del regime e alle corrispondenti indicazioni.
6. Occorrono procedure chiare, documentate ed efficacemente attuate per gestire i casi di inottemperanza. Vanno definiti i criteri di radiazione, in base ai quali si può prevedere:

- di non rilasciare o di ritirare il certificato,
- di revocare la qualifica di membro, o
- d'informare l'organismo ufficiale competente per l'applicazione delle norme.

I criteri di radiazione devono includere quanto meno la mancata osservanza delle disposizioni giuridiche di base nel settore interessato dalla certificazione. I casi di inosservanza che hanno implicazioni negative per la tutela della salute devono essere comunicati alle autorità competenti, in conformità alle disposizioni vigenti.

7. Le ispezioni devono vertere sull'analisi dei criteri verificabili che sono alla base delle indicazioni date dai regimi di certificazione.

6.3. Costi

1. I gestori dei regimi devono rendere pubbliche le quote di iscrizione (eventuali) e chiedere ai rispettivi organismi di certificazione di pubblicare i costi connessi alla certificazione e all'ispezione per i diversi tipi di partecipanti al regime.
2. Le eventuali differenze tra le quote richieste ai diversi partecipanti al regime devono essere giustificate e proporzionate. Non devono servire a scoraggiare alcuni gruppi di potenziali partecipanti, ad esempio di altri paesi, ad aderire al regime di cui trattasi.

3. Gli operatori oggetto delle ispezioni e dei controlli devono beneficiare di eventuali risparmi nei costi derivanti dal riconoscimento reciproco e dalla valutazione comparativa.

6.4. Qualifiche dei revisori/degli ispettori

In generale, i revisori/gli ispettori devono essere imparziali, qualificati e competenti.

I revisori che effettuano audit di certificazione devono possedere le opportune conoscenze nel settore specifico e lavorare per organismi di certificazione accreditati in base alle pertinenti norme e guide dell'UE o internazionali, per i regimi di certificazione dei prodotti e per i regimi di certificazione dei sistemi di gestione. Le competenze richieste ai revisori devono essere indicate nel disciplinare.

6.5. Disposizioni per piccoli produttori

I regimi devono prevedere disposizioni che consentano e promuovano la partecipazione al regime di piccoli produttori (in particolare, eventualmente, dei paesi in via di sviluppo).

7. RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO E LA VALUTAZIONE COMPARATIVA/LA SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI REGIMI

1. Quando i regimi riguardano un nuovo settore e/o ampliano il proprio campo di applicazione, occorre giustificare la necessità del regime stesso. Se possibile, i gestori dei regimi devono fare esplicito riferimento (ad esempio sul loro sito web) ad altri regimi pertinenti che operano nello stesso settore o ambito politico e nella stessa regione geografica e indicare gli approcci convergenti e comuni. Devono ricercare attivamente le possibilità di riconoscimento reciproco per una parte o per la totalità dei requisiti del regime.
2. Nei settori in cui si è constatato che dei regimi si sovrappongono in parte o interamente con i requisiti di altri regimi, i nuovi regimi devono prevedere il riconoscimento o l'accettazione parziale o totale di ispezioni e di audit già effettuati nell'ambito di regimi esistenti (per non procedere ad audit degli stessi requisiti).
3. Se non è possibile giungere a un'accettazione reciproca, i gestori dei regimi devono promuovere audit combinati basati su elenchi di controllo combinati (cioè un elenco di controllo combinato e un audit combinato per due o più regimi differenti).
4. I gestori di regimi con requisiti che si sovrappongono devono, nella misura del possibile dal punto di vista pratico e giuridico, armonizzare i rispettivi protocolli di audit e i requisiti documentali.

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)

(2010/C 341/03)

1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto

Dal 1992 l'Unione europea porta avanti una politica specifica in materia di indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾. La direttiva «Etichettatura» ⁽²⁾ prevede, da parte sua, disposizioni specifiche per l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati a essere consegnati come tali al consumatore finale e sulla relativa pubblicità.

La legislazione relativa alle denominazioni di origine protette (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP) dispone, *inter alia*, la tutela delle denominazioni registrate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta ⁽³⁾. Inoltre, secondo la direttiva «Etichettatura», l'etichettatura di un prodotto alimentare e la relativa pubblicità non devono essere tali da indurre in errore il consumatore, in particolare per quanto riguarda la natura, l'identità, le qualità e la composizione del prodotto ⁽⁴⁾.

In questo contesto, se l'incorporazione in un prodotto alimentare di un prodotto che beneficia di una DOP o di una IGP può naturalmente costituire uno sbocco importante per questi prodotti di qualità, occorre tuttavia assicurarsi che nell'etichettatura di un prodotto alimentare ogni riferimento a tale incorporazione sia effettuato in buona fede e non induca in errore il consumatore.

1.2. Orientamenti

Nella sua comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli [COM(2009) 234], la Commissione si è impegnata a elaborare orientamenti sull'etichettatura e la pubblicità di prodotti trasformati che utilizzano come ingredienti prodotti protetti da indicazioni geografiche.

I presenti orientamenti sono diretti ad illustrare le disposizioni legislative applicabili in questi casi e ad aiutare gli operatori economici a stabilire il margine di manovra di cui dispongono. In particolare mirano ad esporre il punto di vista della Commissione su due aspetti:

— le condizioni per l'impiego di denominazioni registrate come DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione e

nella pubblicità dei prodotti alimentari che contengono come ingredienti prodotti protetti da queste denominazioni;

— le buone pratiche atte a garantire che le denominazioni registrate di prodotti DOP o IGP utilizzati come ingredienti di prodotti alimentari, non siano usate in modo improprio, tale da compromettere la reputazione del prodotto che beneficia di queste denominazioni, o da indurre il consumatore in errore circa la composizione del prodotto.

L'applicazione dei presenti orientamenti è volontaria.

Gli esempi in essi riportati sono forniti a fini esclusivamente illustrativi e non fanno riferimento a situazioni o a controversie portate a conoscenza della Commissione.

I presenti orientamenti non costituiscono un'interpretazione giuridicamente vincolante della normativa dell'Unione europea relativa alle DOP ed alle IGP, né della direttiva «Etichettatura». Tale interpretazione è infatti di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea e — per quanto riguarda la necessità di stabilire se l'etichettatura di determinati prodotti sia tale da indurre l'acquirente o il consumatore in errore o il carattere eventualmente ingannevole di una denominazione di vendita — di competenza del giudice nazionale ⁽⁵⁾.

I presenti orientamenti possono essere oggetto di una revisione.

2. RACCOMANDAZIONI

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione desidera esporre qui di seguito una serie di raccomandazioni concernenti, da un lato, le modalità di impiego di una denominazione registrata come DOP o IGP e delle corrispondenti menzioni, abbreviazioni o simboli dell'Unione europea nell'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti prodotti che beneficino di tale denominazione, e, dall'altro, i disciplinari di produzione di prodotti che beneficiano di denominazioni DOP o IGP registrate, incorporati come ingredienti in prodotti alimentari.

2.1. Raccomandazioni riguardanti l'impiego della denominazione registrata

1. Secondo la Commissione, una denominazione registrata come DOP o IGP può essere legittimamente indicata nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare.

2. La Commissione ritiene inoltre che una denominazione registrata come DOP o IGP possa essere menzionata all'interno, o in prossimità, della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che beneficiano della denominazione registrata, come pure nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità del prodotto alimentare di cui trattasi, se sono soddisfatte le condizioni di seguito indicate.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag.12) e regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 (GU L 369 del 23.12.2006, pag.1).

⁽²⁾ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

⁽³⁾ Cfr. articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 510/2006.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE.

⁽⁵⁾ Cfr. ad esempio, la sentenza della Corte 2009 nella causa C-446/07, Severi, punto 60, Racc. pag. I-8041.

- In primo luogo, il suddetto prodotto alimentare non dovrebbe contenere nessun altro «ingrediente comparabile», e cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l'ingrediente che beneficia di una DOP o IGP. A titolo indicativo e non restrittivo del concetto di «ingrediente comparabile», la Commissione ritiene che un formaggio a pasta erborinata (o più comunemente: «formaggio blu») sia comparabile al «Roquefort».
 - Inoltre, l'ingrediente dovrebbe essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare di cui trattasi. La Commissione non può tuttavia, tenuto conto dell'eterogeneità dei casi possibili, suggerire una percentuale minima uniformemente applicabile. A titolo d'esempio, l'incorporazione di una quantità minima di una spezia che beneficia di una DOP o di un'IGP in un prodotto alimentare potrebbe eventualmente bastare per conferire una caratteristica essenziale al suddetto prodotto alimentare. Per contro, l'incorporazione di una quantità minima di carne che beneficia di una DOP o di una IGP in un prodotto alimentare non può, a priori, conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare.
 - Infine, la percentuale d'incorporazione di un ingrediente che beneficia di una DOP o di un'IGP dovrebbe essere idealmente indicata all'interno o in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare di cui trattasi, o quantomeno nell'elenco degli ingredienti, in riferimento diretto all'ingrediente considerato.
3. Posto che le condizioni di cui al punto 2) siano rispettate, la Commissione ritiene che le menzioni, abbreviazioni ⁽¹⁾ o simboli dell'Unione europea che accompagnano la denominazione registrata debbano essere utilizzate nell'etichettatura, all'interno o in prossimità della denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare sol-

tanto se risulta chiaramente che questo prodotto alimentare non beneficia esso stesso di una DOP o IGP. In caso contrario, secondo la Commissione si configurerebbe la fattispecie di sfruttamento indebito della reputazione di questa DOP o IGP e di inganno del consumatore. Ad esempio, le denominazioni di vendita «pizza al Roquefort» o «pizza con Roquefort DOP» secondo la Commissione non sarebbero in conflitto tra loro. Per contro, la denominazione di vendita «Pizza al Roquefort DOP» sarebbe chiaramente sconsigliata, perché potrebbe dare al consumatore l'impressione che sia la pizza stessa a beneficiare della DOP.

4. La Commissione ritiene che se in un prodotto alimentare è stato utilizzato un ingrediente comparabile ad un ingrediente che beneficia di una DOP o di una IGP, la denominazione registrata come DOP o come IGP dovrebbe apparire solo nell'elenco degli ingredienti, secondo modalità analoghe a quelle seguite per gli altri ingredienti ivi menzionati. In particolare, bisognerebbe utilizzare caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni, dello stesso colore ecc.

2.2. Raccomandazioni riguardanti i disciplinari di produzione di prodotti a DOP o IGP registrate incorporati come ingredienti in prodotti alimentari

Secondo la Commissione, in linea di massima nel disciplinare di produzione di un prodotto a DOP o IGP registrata non dovrebbero figurare disposizioni relative all'impiego di una DOP o IGP registrata nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, in quanto il rispetto della normativa vigente dell'Unione da parte degli operatori economici costituisce una garanzia adeguata. Dette disposizioni potrebbero esservi eccezionalmente inserite soltanto se servono a risolvere una difficoltà specifica chiaramente individuata e solo se sono oggettive, proporzionate e non discriminatorie. In ogni caso, le disposizioni eventualmente figuranti nel disciplinare di produzione non possono avere per oggetto o per effetto la modifica della normativa in vigore.

⁽¹⁾ Si tratta in questo caso delle menzioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e delle abbreviazioni DOP e IGP.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.5.2009
COM(2009) 234 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI**

sulla politica di qualità dei prodotti agricoli

{SEC(2009) 670}

{SEC(2009) 671}

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI**

sulla politica di qualità dei prodotti agricoli

INDICE

1.	Introduzione	4
2.	Attuali misure di qualità dei prodotti agricoli	4
3.	Sviluppo della politica.....	5
4.	Misure di qualità dei prodotti agricoli dell'UE	7
4.1.	Requisiti di produzione UE	7
4.2.	Norme di commercializzazione.....	7
4.3.	Indicazioni geografiche.....	10
4.4.	Agricoltura biologica	12
4.5.	Specialità tradizionali.....	12
5.	Elaborazione di un quadro UE per la politica di qualità	13
5.1.	Coerenza dei nuovi regimi UE.....	13
5.2.	Orientamenti per i regimi nazionali e privati di certificazione dei prodotti alimentari.....	13
6.	Conclusione.....	14

1. INTRODUZIONE

Acquistare cibi e bevande prodotti nell'UE significa acquistare prodotti di qualità, scegliendoli su un'ampia varietà di prodotti scaturiti dalle diverse tradizioni regionali della Comunità. I consumatori di ogni parte del mondo lo sanno: il settore agroalimentare dell'UE gode di una reputazione di alta qualità grazie a decenni, se non secoli, di duro lavoro, di investimenti, di innovazione e di dedizione all'eccellenza.

Questa tradizione di qualità si esprime in vari modi. Alla base, tutti gli agricoltori dell'UE sono tenuti per legge a rispettare alcuni dei più severi requisiti di produzione del mondo, attinenti, tra l'altro, alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e all'uso di pesticidi e prodotti veterinari. Al di là di questi requisiti minimi, agricoltori e produttori del settore agroalimentare mettono a frutto la loro esperienza e aguzzano l'ingegno per conferire ai loro prodotti altre qualità singolari apprezzate dai consumatori.

La ricerca della qualità rappresenta una componente essenziale della strategia perseguita dal settore agroalimentare dell'UE sul mercato mondiale. Benché l'UE sia un grande produttore di materie prime agricole, la quota principale (i due terzi in valore) delle sue esportazioni agroalimentari annue (del valore di circa 70 miliardi di euro l'anno) è costituita da “prodotti finiti” come carne, prodotti lattiero-caseari, vino e oli vegetali.

Nei prossimi anni, il settore agroalimentare dell'UE dovrà sempre più far leva su questo orientamento per mantenersi competitivo e redditizio. Per gli agricoltori e i produttori del settore agroalimentare, ciò implica un duplice imperativo: da un lato, offrire prodotti che presentino le qualità richieste dai consumatori e, dall'altro, informare chiaramente il consumatore circa le qualità dei propri prodotti.

2. ATTUALI MISURE DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI

Uno dei principali obiettivi della politica di qualità dei prodotti agricoli è informare l'acquirente e il consumatore circa le caratteristiche del prodotto e le modalità di produzione¹. Non si può esigere dall'acquirente e dal consumatore che paghi un prezzo equo se non dispone di informazioni precise, utili e garantite su tali caratteristiche e modalità.

La politica di qualità dei prodotti agricoli ha subito un'evoluzione nel corso degli anni, evoluzione che però ha avuto luogo in maniera frammentaria — uno strumento dopo l'altro, settore per settore. Si potrebbero ottenere risultati ancora migliori raggruppando i vari strumenti in un insieme più coerente e sviluppando la politica nel suo complesso. Per un ulteriore sviluppo della politica occorre adottare una linea flessibile, tenere conto dei regimi nazionali e privati che dominano il mercato e incoraggiare l'innovazione. Nella figura 1 è rappresentato il quadro d'insieme.

I regimi possono essere di tipo “certificazione” o di tipo “etichettatura”. La certificazione è più indicata nel caso di impegni complessi, stabiliti per lo più in disciplinari dettagliati e

¹ Le “qualità” dei prodotti agricoli comprendono sia le “caratteristiche del prodotto” (proprietà fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche – dimensioni, conformazione, sapore, aspetto, ingredienti, ecc.), sia le “modalità di produzione” (metodo di produzione, tipo di allevamento, tecniche di lavorazione utilizzate, luogo di produzione e/o di trasformazione, ecc.).

verificati periodicamente (per esempio una volta all'anno) da un ente specializzato, ad esempio un organismo di certificazione. Le misure di etichettatura sono più adatte per indicazioni relativamente semplici, che spesso consistono in autodichiarazioni da parte del produttore sottoposte a controlli ufficiali.

Sia la certificazione che l'etichettatura possono attestare che un prodotto risponde a **requisiti minimi**. Entrambe possono essere utilizzate anche per indicare **qualità che aggiungono valore** al di là dei requisiti minimi, sia che si tratti di caratteristiche del prodotto o di modalità di produzione.




Figura 1. Regimi di certificazione di qualità e di garanzia e norme di commercializzazione

3. SVILUPPO DELLA POLITICA

Le consultazioni in vista dello sviluppo della politica di qualità dei prodotti agricoli sono iniziate nel 2006 con un'audizione delle parti interessate², seguita da una conferenza tenutasi a Bruxelles³ il 5-6 febbraio 2007. Nel frattempo la Commissione ha avviato revisioni di fondo dei regimi delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari e delle specialità tradizionali garantite. Da questi lavori sono scaturiti il Libro verde⁴, sottoposto a consultazione, e la conferenza ad alto livello sulla politica di qualità dei prodotti agricoli tenutasi a Praga⁵ il 12-13 marzo 2009.

² Bruxelles, 11-12.5.2006.

http://foodqualityschemes.jrc.ec.europa.eu/en/documents/ReportSTKHHearing_final.pdf

³ http://ec.europa.eu/agriculture/events/qualityconference/index_en.htm

⁴ Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità, COM(2008) 641 del 15.10.2008.

⁵ Per le conclusioni della conferenza, cfr. documento del Consiglio Bruxelles, 18 marzo 2009, n. 7696/09, AGRI 114, <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st07/st07696.en09.pdf>

I messaggi dei portatori d'interesse manifestavano in generale un fermo sostegno ai principali sistemi di qualità dell'UE (**indicazioni geografiche e agricoltura biologica**) e alle **norme di commercializzazione**, auspicandone peraltro la semplificazione e lo snellimento. Agricoltori, produttori e consumatori esortavano ad una maggiore trasparenza sul **luogo di produzione** in etichetta. D'altra parte, trasformatori e dettaglianti segnalavano la difficoltà di risalire all'origine degli ingredienti contenuti negli alimenti trasformati. Per tutti i regimi – sia quelli dell'UE, sia quelli nazionali e privati – le parole d'ordine erano difesa del mercato unico e semplificazione. Alcuni portatori d'interesse, soprattutto dell'industria di trasformazione, hanno messo in guardia contro la pleora di regimi incoerenti che possono ingenerare confusione sul mercato.

Alla luce delle consultazioni e del riesame delle misure in vigore, la Commissione ha ravvisato tre tematiche fondamentali da sviluppare nella futura politica di qualità dei prodotti agricoli:

- **informazione:** migliorare la comunicazione tra produttori, acquirenti e consumatori sulle qualità dei prodotti agricoli;
- **coerenza:** rendere più coerenti gli strumenti della politica di qualità dell'UE;
- **complessità:** rendere più facili agli agricoltori, ai produttori e ai consumatori la comprensione e l'uso dei vari regimi e delle diciture riportate in etichetta.

Gli orientamenti strategici esposti nella presente comunicazione saranno ora al centro del dibattito che la Commissione intende avviare sulla futura politica di qualità dei prodotti agricoli. La politica di qualità deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi della PAC. Essa dovrebbe puntare, in particolare, sulla sostenibilità dei sistemi di produzione agricola, tra l'altro attraverso una migliore informazione e sensibilizzazione del cittadino e del consumatore circa le modalità di produzione dei prodotti provenienti da tali sistemi.

In tale contesto, si propone di sviluppare la politica di qualità dei prodotti agricoli secondo un approccio strutturato (cfr. figura 2), così articolato:

- per i regimi di tipo “certificazione”, elaborazione di **orientamenti** per il loro corretto funzionamento e a garanzia della coerenza di eventuali nuovi regimi UE⁶;
- per i regimi di tipo “etichettatura”, elaborazione di **norme di commercializzazione** nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli.

Occorre inoltre chiarire e semplificare, nella misura del possibile, i regimi e le norme di commercializzazione UE esistenti.

⁶ I commenti dei portatori d'interesse vertevano, in particolare, sull'introduzione del marchio di qualità ecologica (*Ecolabel*) e sulla sua possibile sovrapposizione con l'attuale regime biologico. La Commissione intraprenderà uno studio in merito. La Commissione sta inoltre approntando comunicazioni sui marchi “Commercio equo e solidale” e “Benessere degli animali” e ha in progetto la definizione di criteri minimi per regimi volontari di pesca sostenibile.




Figura 2. Schema di sviluppo dei regimi di certificazione di qualità e di garanzia e delle norme di commercializzazione

4. MISURE DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI DELL'UE

4.1. Requisiti di produzione UE

Nel Libro verde si chiedeva quale fosse il modo migliore per mostrare che l'agricoltore ha rispettato i requisiti minimi prescritti dalla normativa comunitaria, come le norme ambientali, i criteri di benessere degli animali e il rigoroso controllo dell'uso di pesticidi e di prodotti veterinari. Venivano suggerite due possibilità: un marchio o un emblema "requisiti UE", oppure la menzione obbligatoria del luogo di produzione nell'etichettatura.

Il marchio "requisiti UE" verrebbe apposto su tutti i prodotti (originari dell'UE o importati) ottenuti in modo conforme ai requisiti minimi prescritti dall'UE. Nelle risposte date al Libro verde, la stragrande maggioranza dei consumatori, agricoltori, trasformatori, dettaglianti e altri intervenienti era contraria ad un simile marchio.

D'altro canto, molte risposte erano favorevoli all'indicazione del luogo di produzione nell'etichettatura, in quanto fonte di utili informazioni basilari sui prodotti agricoli. Torneremo su questo punto nella seguente sezione sulle norme di commercializzazione.

4.2. Norme di commercializzazione

Le norme di commercializzazione e le direttive sui prodotti contengono una descrizione tecnica dei prodotti agricoli e ne indicano la composizione, le caratteristiche e il metodo di produzione. Anche i prodotti della pesca sono soggetti ad uno specifico regime di commercializzazione. Le norme di commercializzazione sono state adottate non solo dall'UE,

ma anche da organizzazioni multilaterali⁷. Le norme di commercializzazione contengono informazioni di quattro tipi (cfr. riquadro 1).

1. TERMINI RISERVATI:	Esempi: “uova da allevamento all’aperto”, “uova da allevamento a terra”, olio vergine ed extra vergine di oliva “prima spremitura a freddo”, vino spumante “metodo tradizionale”
2. CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:	Esempi: frutta: extra, categoria 1, categoria 2 uova: grandi, medie, piccole
3. IDENTITÀ DEL PRODOTTO:	Esempi: definizioni di burro, succo di frutta, cioccolato, vino, olio extra vergine di oliva
4. INDICAZIONE DELL’ORIGINE O DEL LUOGO DI PRODUZIONE:	Esempi: ortofrutticoli: luogo di raccolta olio d’oliva: luogo di raccolta e di estrazione

Riquadro 1: tipi di norme di commercializzazione

Nelle risposte al Libro verde, agricoltori e produttori, trasformatori, grossisti e dettaglianti sono tutti favorevoli alle norme di commercializzazione, considerate necessarie sia per il venditore che deve dimostrare la qualità del prodotto offerto, sia per l’acquirente che vuole sapere cosa compra. Si auspica tuttavia una certa semplificazione. Le norme di commercializzazione dell’UE sono tacciate di essere troppo minuziose, troppo coercitive – presentandosi come precetti obbligatori laddove sarebbero sufficienti regole facoltative – e troppo macchinose per potersi adattare rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato.

Molti di coloro che hanno risposto al Libro verde auspicano inoltre la diffusione dei “termini riservati facoltativi”⁸, ad esempio per definire cosa si debba intendere per “prodotto di montagna” o “a bassa emissione di carbonio”. Sia i consumatori che gli agricoltori sono favorevoli ad un uso più esteso dell’indicazione del luogo di produzione in etichetta (cfr. riquadro 2).

La Commissione intende approfondire i seguenti aspetti delle norme di commercializzazione:

– esigenza di una **norma di base generale**:

le disposizioni obbligatorie potrebbero essere contenute in una **norma di commercializzazione di base generale**, che contemplerebbe le materie in cui un approccio facoltativo falserebbe il mercato unico o i casi in cui le indicazioni obbligatorie sono necessarie per fornire al consumatore informazioni basilari sul prodotto;

⁷ Per esempio la Commissione del *Codex Alimentarius* e la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE).

⁸ I termini riservati “facoltativi” non devono necessariamente essere utilizzati nel commercio o in etichetta per descrivere un prodotto, ma se vengono utilizzati, il prodotto deve corrispondere alla definizione data.

- indicazione del **luogo di produzione** in etichetta:

in risposta al desiderio di molti consumatori e agricoltori di veder chiaramente indicato in etichetta il luogo in cui è stato ottenuto il prodotto agricolo, la Commissione studierà una dicitura appropriata da stabilire nelle norme di commercializzazione dei prodotti agricoli, tenendo conto peraltro delle peculiarità di taluni settori, soprattutto in relazione ai prodotti agricoli trasformati;

Indicazione del luogo di produzione

Un'elevata percentuale di consumatori (oltre il 60%) ritiene importante poter conoscere l'origine o il luogo di produzione del prodotto. Trasformatori, grossisti e dettaglianti sono più scettici, facendo notare le difficoltà che ciò implicherebbe nel caso di prodotti con più ingredienti o di altri prodotti trasformati, come i prodotti lattiero-caseari⁹.

L'indicazione obbligatoria del paese di origine e/o del luogo di produzione nell'etichettatura è in vigore in Australia (per tutti i prodotti agricoli e alimentari) e negli Stati Uniti (solo per determinati comparti di produzione agricola), come pure in altri paesi del mondo. Nell'UE, l'indicazione del luogo di produzione è obbligatoria per carni bovine, ortofrutticoli, uova, pollame, vino, miele, olio d'oliva (dal 2009) e prodotti biologici recanti il marchio UE (dal 2010). L'indicazione dell'origine si applica anche ai prodotti dell'acquacoltura.

Riquadro 2: richiesta di indicazione del luogo di produzione nell'etichettatura

- **termini riservati facoltativi:**

i termini riservati facoltativi si dovrebbero utilizzare quando è necessario definire certe informazioni sulle qualità del prodotto destinate al consumatore (per esempio olio vergine ed extra vergine di oliva “prima spremitura a freddo”). Come eventuale alternativa alla legislazione UE, la Commissione esplorerà la possibilità di ricorrere al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per ottenere norme dettagliate di questo tipo.

Inoltre, la Commissione esaminerà l'opportunità di introdurre specifici termini riservati facoltativi per “prodotto di montagna” e “prodotto tradizionale” (cfr. anche la sezione 4.5 in prosieguo).

Per definire norme di commercializzazione più adatte, una soluzione potrebbe essere quella di chiedere alle parti interessate di elaborare esse stesse tali norme, come già avviene per le norme industriali nell'ambito del CEN (cfr. riquadro 3);

⁹ Nel contesto delle norme di commercializzazione, per “luogo di produzione” si intende il luogo di raccolta dei prodotti vegetali, il luogo di nascita e di allevamento degli animali, il luogo di mungitura delle vacche da latte, e così via. Il termine “origine” può rinviare, nel caso di un prodotto trasformato, al luogo dell'ultima trasformazione sostanziale, che non corrisponde necessariamente al “luogo di produzione” del prodotto agricolo primario. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, presentata dalla Commissione (COM(2008) 40), reca disposizioni orizzontali sull'indicazione dell'origine e della provenienza nell'etichettatura, applicabili a tutti i prodotti alimentari. Tale proposta è attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio.

Comitato europeo di normalizzazione (CEN)

Il CEN è un ente privato composto di 30 membri nazionali appartenenti agli Stati membri dell'UE e ai paesi dell'EFTA. Le attività del CEN sono frutto dell'attività collettiva di portatori d'interesse, fabbricanti, utenti, organismi di ricerca, ministeri e consumatori. Il CEN elabora norme europee facoltative, che diventano norma unica comune in tutti i 30 paesi. Le norme europee contribuiscono alla costruzione del mercato interno europeo dei beni e servizi e favoriscono il commercio internazionale.

Riquadro 3: CEN

– norme internazionali:

la Commissione continuerà a collaborare attivamente all'elaborazione di norme internazionali e a prenderle come riferimento.

4.3. Indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche sono denominazioni che identificano i prodotti¹⁰ come originari di un territorio quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica¹¹. I regimi di indicazioni geografiche tutelano i diritti di proprietà intellettuale per i prodotti contraddistinti da indicazioni geografiche registrate e offrono assistenza alla commercializzazione, essenzialmente tramite informazioni sulla conformità al sistema delle indicazioni geografiche. I regimi accrescono la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori e consentono la concorrenza leale tra produttori.

Esistono tre regimi (per i vini, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli e alimentari) e due strumenti, la DOP (denominazione di origine protetta) e l'IGP (indicazione geografica protetta).

Dalle risposte al Libro verde e da precedenti consultazioni delle parti interessate è emerso un ampio sostegno al sistema delle indicazioni geografiche dell'UE, nonché l'interesse per una migliore tutela delle indicazioni geografiche dell'UE nei paesi non facenti parte dell'UE. Nondimeno, i regimi di indicazioni geografiche devono essere riesaminati e semplificati. I soggetti interessati hanno sottolineato la necessità di mantenere la reputazione dei prodotti e di garantire l'impiego di metodi agricoli sostenibili, oltre ad una serie di altri aspetti e di possibili miglioramenti da apportare al funzionamento dei regimi vigenti. Occorre maggiore chiarezza quanto ai nessi tra i vari tipi di proprietà intellettuale e all'uso dei termini generici. La procedura di registrazione è troppo lunga.

I rappresentanti dei produttori dei prodotti protetti dalle indicazioni geografiche rivendicano più ampi diritti e un controllo più esteso sull'uso delle stesse, per esempio il diritto di regolamentare la produzione mediante quote¹² e di controllare l'uso delle denominazioni geografiche sull'imballaggio dei prodotti trasformati.

¹⁰ Il sistema delle indicazioni geografiche si applica anche ai prodotti della pesca.

¹¹ Secondo la definizione dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS dell'OMC.

¹² La Commissione ha in preparazione una relazione sulle conseguenze dell'abolizione delle quote latte sulla produzione e la commercializzazione dei formaggi tutelati da indicazioni geografiche.

La Commissione è dell'avviso che il sistema UE delle indicazioni geografiche, pur essendo sostanzialmente positivo e profittevole per produttori e consumatori, debba essere semplificato, chiarito e snellito e che, alla luce di tale esigenza, si giustifichi una riforma legislativa. Va peraltro precisato che non tutte le indicazioni geografiche registrate godono di una reputazione e di un potenziale commerciale che travalicano le frontiere nazionali. La Commissione sonderà quindi il terreno per un'eventuale **rifusione della normativa sulle indicazioni geografiche** lungo le seguenti linee direttrici:

- semplificazione: si studierà più a fondo l'opportunità di unificare i tre regimi per i vini, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli e alimentari in un unico sistema normativo, pur preservando la specificità di ciascun regime. Si esamineranno anche altre opzioni per la semplificazione, come quella di fondere insieme i due strumenti DOP e IGP differenziando i livelli di tutela garantiti dall'UE. In ogni caso si dovrà conservare il legame con la zona di produzione, il carattere collettivo dell'indicazione geografica e il requisito del riconoscimento da parte dell'UE, tenendo sempre presente l'obiettivo di favorire il riconoscimento delle indicazioni geografiche da parte del consumatore e di perseguire in modo efficiente l'instaurazione e la promozione di un sistema credibile di indicazioni geografiche;
- chiarificazione dei diritti di proprietà intellettuale, con particolare riguardo ai rapporti tra i vari tipi di proprietà intellettuale;
- termini generici (cioè quelle denominazioni che sono diventate nomi comuni per designare prodotti agricoli e alimentari): la Commissione studierà se siano necessari eventuali chiarimenti, in particolare nell'identificazione dei termini generici, e se sussistano le condizioni per una tutela di taluni termini generici a titolo di indicazioni geografiche registrate;
- ove necessario, indicazione del luogo di produzione delle materie prime se diverso dal luogo designato dall'indicazione geografica;
- eventuale estensione degli obblighi di certificazione ad altri operatori della catena di approvvigionamento, come gli importatori e i distributori, alla stregua dei prodotti biologici.

La Commissione ritiene che si debbano elaborare **orientamenti** su vari aspetti, in particolare:

- l'uso delle indicazioni geografiche per gli ingredienti pubblicizzati sulle etichette dei prodotti trasformati;
- l'introduzione di criteri di sostenibilità nei disciplinari dei prodotti, da raccomandare alle associazioni di produttori.

Nel contesto **internazionale**, il sistema delle indicazioni geografiche è ben radicato nell'UE e in molti paesi terzi. Tuttavia, alcuni partner commerciali non possiedono una legislazione specifica o non tutelano sufficientemente le denominazioni dell'UE nell'ambito dei propri sistemi nazionali. La Commissione propone:

- di cercare di ottenere una tutela rinforzata nei paesi terzi mediante adeguamenti dell'accordo OMC e accordi bilaterali con i partner commerciali;

- di includere le indicazioni geografiche nel campo di applicazione dell’Accordo commerciale anticontraffazione e del costituendo “Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria”;
- che le indicazioni geografiche extra UE tutelate nell’UE in virtù di accordi bilaterali siano iscritte, in linea di massima, nei registri ufficiali dell’UE.

Infine, la Commissione intende accelerare l’iter di registrazione **sfrondando le procedure amministrative**: benché i tempi di registrazione si siano considerevolmente accorciati dal 2006, la Commissione intende ridurre ulteriormente i ritardi completando l’analisi e adottando la decisione definitiva in tempi più brevi, tra l’altro respingendo sin dalle fasi iniziali le richieste chiaramente infondate, pur nel pieno rispetto dei regolamenti in vigore.

4.4. Agricoltura biologica

Il regolamento UE sull’agricoltura biologica tutela sin dal 1991 l’identità e il valore aggiunto delle etichette “*biologico*”, “*ecologico*”, “*eco*” e “*bio*”. L’agricoltura biologica è definita, nella legislazione dell’UE e a livello internazionale, da una linea guida del *Codex Alimentarius*. Ciò garantisce ai consumatori la qualità dei prodotti biologici e agevola gli scambi sia all’interno del mercato unico, sia con i paesi terzi.

La normativa UE sull’agricoltura biologica è stata riveduta¹³ nel 2007 nel contesto del Piano d’azione europeo per l’agricoltura e l’alimentazione biologica del 2004. Ciò nonostante, il mercato comunitario rimane frammentato sul piano nazionale, in parte a causa del mancato riconoscimento reciproco dei regimi privati di etichettatura biologica e della proliferazione dei marchi biologici.

La Commissione prospetta i seguenti sviluppi per la politica in materia di agricoltura biologica:

- è in preparazione un nuovo marchio biologico UE; applicato obbligatoriamente dal 2010 a tutti i prodotti agricoli biologici ottenuti nell’UE, esso contribuirà ad abbattere le barriere al commercio dei prodotti biologici all’interno del mercato unico;
- nel 2011 verrà presentata al Consiglio e al Parlamento una relazione sull’applicazione del nuovo regolamento;
- al fine di promuovere il commercio dei prodotti biologici, la Commissione si adopererà a favore del riconoscimento reciproco delle norme di produzione biologica con i paesi terzi e collaborerà alla messa a punto della linea guida del *Codex Alimentarius* sull’agricoltura biologica.

4.5. Specialità tradizionali

Il regime UE per la registrazione delle “specialità tradizionali garantite” era inteso a identificare e tutelare le denominazioni dei prodotti tradizionali. Tuttavia, con sole venti registrazioni dal 1992, esso ha chiaramente mostrato i propri limiti. Nonostante lo scarso interesse per questo regime, i partecipanti alle consultazioni sono propensi a difenderlo.

¹³ Il nuovo regolamento contempla, tra l’altro, anche l’acquacoltura.

La Commissione propone di esplorare la possibilità di introdurre la dicitura “prodotto tradizionale” come termine riservato definito nelle norme di commercializzazione (cfr. sezione 4.2 sopra) e di abolire il regime vigente.

5. ELABORAZIONE DI UN QUADRO UE PER LA POLITICA DI QUALITÀ

5.1. Coerenza dei nuovi regimi UE

Oltre ai vigenti regimi di qualità dell’UE, la Commissione sta studiando la possibilità di elaborare un quadro per l’etichettatura “benessere degli animali” e, previo studio di fattibilità, di estendere il marchio di qualità ecologica (*Ecolabel*) ai prodotti alimentari e ai mangimi. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di esaminare opzioni per l’etichettatura nel complesso ambito dell’*impronta di carbonio*. Le parti interessate hanno proposto nuovi regimi UE in particolare nella sfera ambientale, ad esempio per i prodotti di alto valore naturale.

La Commissione intende assicurare la coerenza dei futuri regimi e iniziative in materia di qualità dei prodotti agricoli, valutando in modo proattivo e in collaborazione con tutti i servizi competenti il valore aggiunto e la pertinenza di ogni eventuale nuovo regime, come quelli summenzionati.

5.2. Orientamenti per i regimi nazionali e privati di certificazione dei prodotti alimentari

I regimi nazionali e privati di certificazione dei prodotti alimentari sono particolarmente idonei a soddisfare le esigenze di informazione dei consumatori e degli acquirenti circa le caratteristiche e le modalità di produzione dei prodotti agricoli.

I risultati di mercato continueranno ad essere probabilmente il primo fattore determinante del successo o dell’insuccesso dei regimi privati, la cui evoluzione dipenderà dalla misura in cui soddisfano la domanda dei consumatori, dal numero di consumatori disposti a pagare di più per acquistare merci certificate, e dall’onere che rappresenta la partecipazione al regime per agricoltori e produttori.

Alcuni portatori di interesse hanno ravvisato i possibili inconvenienti dei regimi privati: minacce al mercato unico, dubbia trasparenza dei regimi (e opinabilità delle indicazioni), in particolare di quelli che certificano requisiti minimi, possibilità di indurre in errore il consumatore, tendenza dei consumatori a confondere questi regimi con le norme ufficiali, onere per gli agricoltori (tanto più se devono aderire a più regimi) e impatto sul commercio internazionale¹⁴, soprattutto con i paesi in via di sviluppo (cfr. riquadro 4).

Paesi in via di sviluppo

I regimi di certificazione privati possono fungere da catalizzatori per l’accesso dei paesi in via di sviluppo al mercato dell’UE. Se considerati in positivo, i regimi privati offrono un’opportunità che i paesi in via di sviluppo possono sfruttare a loro vantaggio, impiegando un linguaggio comune nella catena di approvvigionamento e guadagnando la fiducia dei consumatori dell’UE nella qualità dei prodotti alimentari. La necessità di conformarsi a determinati standard può stimolare l’ammodernamento delle filiere di

¹⁴ I regimi privati sono attualmente in discussione in seno al comitato dell’OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (comitato SPS).

esportazione dei paesi in via di sviluppo. Si sostiene inoltre che una maggiore attenzione al rispetto di “buone pratiche” nell’agricoltura e nell’industria alimentare può giovare anche alla popolazione, ai produttori e all’ambiente del paese di origine.

D’altro canto, taluni produttori dei paesi in via di sviluppo possono avere difficoltà a soddisfare i requisiti imposti dai regimi privati. Visto il costo che implica il rispetto di tali requisiti, gli aiuti internazionali rivestono un’importanza capitale per consentire alle piccole e medie imprese e ai piccoli coltivatori dei paesi in via di sviluppo di partecipare ai regimi in questione.

Riquadro 4. Regimi di certificazione della qualità dei prodotti alimentari nel contesto internazionale

Dal lato positivo, la Commissione osserva che il problema della confusione ingenerata nei consumatori dalla coesistenza di diversi regimi con obiettivi simili viene attualmente affrontato nell’ambito di iniziative come il codice di buona pratica dell’ISEAL¹⁵, che pretende essere il riferimento internazionale per l’adozione di norme volontarie credibili a carattere sociale e ambientale. Inoltre, gli ideatori dei regimi esistenti sostengono di aver già preso iniziative di rilievo nel senso dell’armonizzazione.

In considerazione di tali sviluppi e dei commenti espressi dalle parti interessate in risposta al Libro verde, la Commissione non promuove, per il momento, iniziative legislative in materia di regimi di certificazione nazionali e privati. Pur riconoscendo la natura privata dei regimi, la Commissione intende elaborare orientamenti di buone pratiche per l’operatività dei regimi riguardanti la qualità dei prodotti agricoli. Gli orientamenti saranno elaborati in consultazione con le parti interessate.

6. CONCLUSIONE

Gli orientamenti strategici esposti nella presente comunicazione costituiscono un quadro logico per la futura politica di qualità dei prodotti agricoli. Le osservazioni che saranno formulate dalle altre istituzioni e dai portatori di interesse contribuiranno a chiarire e ad affinare ulteriormente questi suggerimenti.

Alla luce dei commenti espressi in merito alla presente comunicazione e di eventuali ulteriori analisi che saranno effettuate se necessario, la Commissione intende:

- elaborare orientamenti per i regimi di certificazione della qualità dei prodotti agricoli in consultazione con il gruppo consultivo sulla qualità;
- sondare il terreno per eventuali iniziative legislative in materia di indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e norme di commercializzazione, compresi i termini riservati facoltativi;
- studiare la possibilità di ricorso all’organismo di normalizzazione CEN;
- adoperarsi per un migliore riconoscimento dei regimi di qualità dell’UE nei paesi terzi.

¹⁵ L’Alleanza internazionale per l’accreditamento e l’etichettatura sociale e ambientale (ISEAL) definisce e codifica le buone pratiche a livello internazionale per la progettazione e l’attuazione di norme sociali e ambientali.

Questo approccio globale, corredato di iniziative concrete, dovrebbe comportare a medio termine una migliore comunicazione tra agricoltori, acquirenti e consumatori sulla qualità dei prodotti agricoli, l'unificazione della normativa UE in materia di qualità dei prodotti agricoli, nonché una semplificazione dei regimi e dei marchi.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.10.2008
COM(2008) 641 definitivo

LIBRO VERDE

**sulla qualità dei prodotti agricoli:
norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità**

LIBRO VERDE

sulla qualità dei prodotti agricoli: *norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità*

Con la presente consultazione, la Commissione invita le organizzazioni e i cittadini interessati alla qualità dei prodotti agricoli ad esprimere le loro opinioni.

Particolarmente attesi sono i contributi di agricoltori e produttori alimentari, organizzazioni non governative, trasformatori, dettaglianti, distributori, grossisti, consumatori e organismi pubblici.

Gli interessati sono invitati a rispondere all'insieme o a una parte del Libro verde. Le risposte vanno inviate entro mercoledì 31 dicembre 2008 al seguente indirizzo di posta elettronica:

AGRI-QUALITY@ec.europa.eu

o al seguente indirizzo postale:

Libro verde "Qualità"
Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale
Commissione europea
B-1049 Bruxelles

I commenti pervenuti saranno pubblicati su internet, accompagnati dall'identità del mittente (nome e cognome, località, paese)¹. In caso di espressa obiezione da parte del mittente alla pubblicazione dei propri dati personali, il contributo sarà pubblicato in forma anonima o non verrà pubblicato affatto. Per ulteriori informazioni sulla tutela dei dati personali, si rimanda alla nota informativa concernente il sito internet della Commissione:

http://www.ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_it.htm

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet del Libro verde:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/index_it.htm

¹ I dati personali saranno trattati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
PARTE I: REQUISITI DI PRODUZIONE E NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE.....	6
1. Requisiti di produzione dell'UE	6
2. Norme di commercializzazione.....	7
2.1. Elementi obbligatori delle norme di commercializzazione.....	8
2.2. Termini riservati nelle norme di commercializzazione.....	9
2.3. Semplificare le norme di commercializzazione	9
PARTE II: SISTEMI DI QUALITÀ SPECIFICI DELL'UE	11
3. Indicazioni geografiche.....	12
3.1 Protezione e controllo delle indicazioni geografiche.....	12
3.2. Criteri per la registrazione delle indicazioni geografiche	13
3.3. Protezione delle indicazioni geografiche dell'UE nei paesi terzi	14
3.4. Prodotti a indicazione geografica utilizzati come ingredienti in prodotti trasformati	14
3.5. Origine delle materie prime contenute nei prodotti a indicazione geografica	15
3.6. Coerenza e semplificazione dei sistemi di indicazione geografica.....	15
4. Specialità tradizionali garantite.....	16
5. Agricoltura biologica	16
6. Politica per i prodotti di qualità originari delle regioni ultraperiferiche	17
7. Altri sistemi UE	18
PARTE III: SISTEMI DI CERTIFICAZIONE.....	19
8. Sistemi di certificazione della qualità dei prodotti alimentari	19
8.1. Efficacia dei sistemi di certificazione nel conseguire gli obiettivi strategici.....	19
8.2. Supervisione dell'UE	21
8.3. Ridurre gli oneri e i costi.....	21
8.4. Dimensione internazionale.....	21
CONCLUSIONE	22

INTRODUZIONE

In un mondo che diventa sempre più piccolo per effetto della globalizzazione incalzante, i prodotti dei paesi emergenti a basso costo di produzione esercitano una pressione crescente sugli agricoltori dell'Unione europea. Si acuisce la concorrenza sia per i prodotti di base, sia per i prodotti a valore aggiunto. Di fronte a queste nuove sfide commerciali, l'arma più potente di cui dispongono gli agricoltori dell'UE è la qualità. La qualità è un punto di forza dell'UE grazie all'altissimo livello di sicurezza garantito dalla normativa UE da un capo all'altro della catena alimentare e grazie agli investimenti realizzati dagli agricoltori – e più in generale dai produttori – per conformarvisi. Nondimeno, vi sono anche altri aspetti che possono contribuire a migliorare la qualità in senso lato.

“Qualità” vuol dire soddisfare le aspettative dei consumatori. Riferite ai prodotti agricoli, le qualità di cui si parla nel presente Libro verde sono le caratteristiche del prodotto, quali i metodi di produzione utilizzati o il luogo di produzione, che il produttore desidera far conoscere e che il consumatore vuole conoscere. La qualità è un argomento che riguarda ogni agricoltore europeo e ogni acquirente, sia che si tratti di derrate rispondenti a requisiti minimi o di prodotti di prima qualità nei quali l'Europa eccelle. Il presente Libro verde lascia impregiudicate le questioni attinenti alla qualità in relazione alla sicurezza alimentare, già trattate da altre iniziative della Commissione come l'etichettatura nutrizionale, il benessere degli animali, ecc.

Esigenze del mercato e della società civile

In una congiuntura di prezzi elevati delle derrate, l'incentivo ad aumentare il volume della produzione non deve diventare un pretesto per abbassare la qualità. I consumatori vogliono acquistare prodotti alimentari a prezzi abbordabili e con un buon rapporto qualità/prezzo. Tuttavia, a prescindere dal prezzo, consumatori e grossisti hanno molte altre esigenze riguardo al valore e alla qualità dei prodotti che acquistano. Soddisfare queste esigenze rappresenta una grossa sfida per gli agricoltori.

Le esigenze del mercato sono varie e tendono a moltiplicarsi. I principali aspetti che ricorrono all'interno dell'Unione europea sono l'igiene e la sicurezza degli alimenti (un “imperativo non negoziabile”), la salute e il valore nutrizionale, nonché le esigenze della società civile. Inoltre, i consumatori sono sempre più attenti al contributo dato dall'agricoltura alla sostenibilità, ai cambiamenti climatici, alla sicurezza alimentare e allo sviluppo, alla biodiversità, al benessere degli animali e alla carenza idrica. L'agricoltura, principale utilizzatrice della terra, rappresenta un fattore essenziale dell'assetto territoriale delle regioni, dei paesaggi e delle aree di pregio ambientale. Infine, ma non meno importante, i consumatori che in molte parti del mondo dispongono di un reddito crescente sono alla ricerca di cibi saporiti, tradizionali e genuini, oltre che rispettosi di un più alto livello di benessere animale.

Anziché considerarle come un vincolo oneroso, gli agricoltori europei possono mettere a profitto tali esigenze, fornendo esattamente quello che chiedono i consumatori, differenziando nettamente i loro prodotti sul mercato e ottenendo così un vantaggio competitivo.

La politica agricola dell'UE deve sostenere gli agricoltori nei loro sforzi per vincere la sfida della qualità. L'UE persegue già adesso questo scopo con i suoi programmi e regolamenti, che sono essenzialmente di due ordini: misure minime e misure di qualità.

Misure minime

La normativa UE stabilisce alcuni dei più rigorosi requisiti minimi di produzione del mondo, in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, identità e composizione dei prodotti, tutela ambientale, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali, in risposta alle aspirazioni chiaramente e democraticamente espresse dai consumatori e dai cittadini dell'UE.

Misure e sistemi di qualità a livello UE

Molti agricoltori dell'UE sono costantemente alla ricerca di opportunità originali e inesplorate per creare nuovi sbocchi di mercato e massimizzare i profitti. Tra queste si possono citare:

- puntare su prodotti di “qualità superiore” che offrono al consumatore qualcosa di più dei requisiti minimi, sia in termini di caratteristiche speciali come il sapore, l'origine, ecc., sia riguardo al metodo di produzione;
- suscitare la fiducia dei consumatori nei confronti dei sistemi di qualità dell'UE e delle affermazioni dei produttori riguardo ai loro prodotti di “qualità superiore”;
- aiutare i consumatori a scegliere e/o a decidere se pagare di più per un dato prodotto;
- tutelare le denominazioni dei prodotti alimentari, dei vini e delle bevande alcoliche, le cui speciali caratteristiche e la cui reputazione dipendono dal luogo di produzione e dal *savoir-faire* dei produttori locali, mediante **indicazioni geografiche** come ‘Chablis’, ‘Prosciutto di Parma’, ‘Scotch whisky’, Café de Colombia, ‘Sitia Lasithiou Kritis’, ‘Szegedy szalámi’, ‘Queso Manchego’ o ‘Nürnberger Lebkuchen’;
- disciplinare il comparto biologico fissando requisiti rigorosi, visto il numero crescente di consumatori che sono attratti dai metodi di produzione utilizzati nell'**agricoltura biologica** e cercano in particolar modo i prodotti con etichetta “bio”;
- registrare le denominazioni dei prodotti **tradizionali** grazie a un regime UE inteso a promuovere i cibi e le bevande tradizionali;
- promuovere prodotti tipici delle **regioni ultraperiferiche** dell'Unione;
- stabilire **norme di commercializzazione** a livello UE in svariati settori al fine di definire certe qualità dei prodotti (come “extra vergine” per l'olio d'oliva, “categoria I” per i prodotti ortofrutticoli e “uova di allevamento all'aperto” per le uova);
- incoraggiare i **sistemi di certificazione** istituiti da enti pubblici e privati per informare meglio i consumatori dell'UE sui metodi di produzione e sulle caratteristiche dei prodotti.

Libro verde

In questo contesto, la Commissione ha deciso di intraprendere una riflessione su come instaurare il quadro politico e normativo più adatto per tutelare e promuovere la qualità dei

prodotti agricoli senza imporre costi od oneri aggiuntivi. Come prima mossa, essa intende avviare un'ampia consultazione per sapere se gli strumenti esistenti sono adeguati o in che modo potrebbero essere migliorati e quali nuove iniziative sarebbero auspicabili.

Nella parte I vengono passati in rassegna i requisiti minimi di produzione e le norme di commercializzazione promosse dall'UE, comprese quelle che definiscono le qualità specifiche dei prodotti;

la parte II verte sui sistemi di qualità esistenti, in particolare le indicazioni geografiche, le "specialità tradizionali garantite" (STG), i prodotti delle regioni ultraperiferiche e il funzionamento del mercato unico per i prodotti dell'agricoltura biologica;

nella parte III vengono esaminati i sistemi di certificazione, per lo più privati, tramite i quali i produttori fanno conoscere i loro prodotti ai consumatori.

PARTE I: REQUISITI DI PRODUZIONE E NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

1. REQUISITI DI PRODUZIONE DELL'UE

Gli agricoltori dell'UE devono attenersi a una serie di requisiti di produzione, sicché tutte le derrate alimentari prodotte nell'UE sono conformi a tali prescrizioni. Il loro scopo non è solo quello di garantire che il prodotto finale venduto al consumatore sia stato ottenuto nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza, ma anche di venire incontro a certe preoccupazioni della società civile (d'ordine ambientale, etico, sociale, ecc.).

Per gli agricoltori, ciò comporta una particolare attenzione nella scelta e nell'applicazione di pesticidi e fertilizzanti, il rispetto delle norme igieniche, la prevenzione delle epizootie e delle fitopatie, un'adeguata formazione e tutela dei lavoratori agricoli, l'allevamento degli animali in condizioni di benessere soddisfacenti e la salvaguardia dell'ambiente.

I consumatori, da parte loro, possono essere sicuri che tutti i prodotti agricoli originari dell'UE rispondono a requisiti di produzione accettabili e soddisfano le legittime esigenze della società civile cui si è accennato sopra.

I requisiti di produzione si evolvono continuamente in funzione delle richieste della società. Dovrebbero rappresentare un importante fattore di qualità degli alimenti offerti in vendita e un pregio da mettere in risalto. Si nota invece una certa mancanza di informazione dei consumatori circa l'esistenza e il rispetto di questi requisiti di produzione.

A parte quelli relativi all'igiene e alla sicurezza degli alimenti, molti dei requisiti di produzione – come le norme ambientali e di benessere degli animali – non sono necessariamente applicati quando si tratta di prodotti importati. Perché questa differenza? Le norme di produzione, la protezione dell'ambiente, il benessere degli animali e la sicurezza dei lavoratori sono materie disciplinate dal legislatore del paese di produzione. Benché l'UE insista per far rispettare certe norme minime, soprattutto in materia di igiene e sicurezza, da parte dei paesi esportatori, spetta a questi ultimi controllare i metodi di produzione utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari che vengono importati nell'UE.

Occorre stabilire un nesso più diretto tra i requisiti di produzione – al di là di quelli strettamente attinenti all'igiene e alla sicurezza – applicati dall'insieme degli agricoltori dell'UE e il prodotto ottenuto. Se fossero più ampiamente conosciuti e riconosciuti dai consumatori, questi requisiti di produzione potrebbero diventare un vantaggio commerciale.

Tuttavia, tali esigenze devono essere soddisfatte senza creare ostacoli al funzionamento del mercato unico o distorsioni della concorrenza.

Domanda n. 1

Come far conoscere meglio i requisiti e le norme applicati dagli agricoltori, al di là di quelli relativi all'igiene e alla sicurezza?

Quali sono i pro e i contro di:

- eventuali nuovi sistemi UE che attestino, mediante uno o più emblemi o loghi, il rispetto dei requisiti di produzione vigenti nell'UE, al di là di quelli relativi all'igiene e alla sicurezza? L'uso di simili sistemi di qualità dovrebbe essere autorizzato anche per prodotti di paesi terzi che risultano conformi ai requisiti di produzione vigenti nell'UE?
- Un'eventuale indicazione obbligatoria dell'origine delle materie prime utilizzate (UE/non UE)?

2. NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

Le norme di commercializzazione dell'UE sono regolamenti recanti definizioni di prodotti, norme minime di prodotto, categorie merceologiche e requisiti di etichettatura intesi ad informare i consumatori su un numero considerevole di prodotti agricoli e su alcuni alimenti trasformati². Il loro scopo è quello di aiutare gli agricoltori a fornire prodotti aventi le qualità auspiccate dai consumatori, evitare che questi rimangano delusi e agevolare i raffronti di prezzo tra prodotti di qualità diversa. Le norme di commercializzazione sono state adottate in sostituzione di varie norme nazionali e quindi favoriscono gli scambi all'interno del mercato unico.

Non tutti i prodotti alimentari sono oggetto di norme di commercializzazione a livello UE. Nel settore dei seminativi (frumento, granturco, leguminose, ecc.), ad esempio, i prodotti di base vengono commercializzati secondo norme ufficiali di calibrazione e di classificazione internazionali, nazionali o private. Per i prodotti destinati al consumo non disciplinati da norme di commercializzazione UE, si applicano norme generali di etichettatura e tutela dei consumatori, al fine di evitare che questi siano indotti in errore.

Alcune norme di commercializzazione UE sono state elaborate facilmente, mentre altre hanno suscitato controversie. Anche la revisione delle norme di commercializzazione mediante regolamento UE può rivelarsi macchinosa.

Nel presente Libro verde, la Commissione sottopone a consultazione tre questioni generali attinenti alle norme di commercializzazione: come sviluppare le parti obbligatorie delle norme di commercializzazione UE; la possibilità di estendere l'uso di termini facoltativi (detti anche "termini riservati"), e le possibili opzioni per semplificare l'iter normativo stesso.

² Esistono norme di commercializzazione per i seguenti prodotti: carni bovine, uova, ortofruttili freschi e trasformati, miele, luppolo, latte e prodotti lattiero-caseari, olio d'oliva, carni suine, pollame, carni ovine, zucchero, vino, prodotti di cacao e di cioccolato, estratti di caffè e di cicoria, succhi di frutta, confetture, gelatine e marmellate di frutta, bevande alcoliche, burro, margarina e miscele.

2.1. Elementi obbligatori delle norme di commercializzazione

Identità del prodotto: la maggior parte delle norme di commercializzazione UE definisce i prodotti agricoli o alimentari che ne sono oggetto stabilendo precise norme comuni per la descrizione del prodotto. Per esempio, non può essere utilizzato il termine “succo” se il succo di frutta è stato diluito. Analogamente, il termine “latte” non può essere riferito alle bevande a base di soia.

Requisiti di produzione: in alcuni casi, come per gli ortofrutticoli freschi o la carne di pollame, le norme di commercializzazione fissano anche requisiti tassativi per la qualità “sana, leale e mercantile”, che rappresenta una condizione imprescindibile per la vendita al consumatore. Gli ortofrutticoli freschi non possono essere venduti al consumatore se sono guasti o marci, macchiati, sporchi, danneggiati da parassiti, insufficientemente sviluppati o, nel caso della frutta, acerbi. Sono prescritti requisiti anche per il calibro minimo, che è indice di maturità. Ne consegue che alcuni ortofrutticoli, pur essendo commestibili (cioè potendosi mangiare senza rischio), sono esclusi dal mercato del fresco e destinati alla trasformazione o distrutti.

Classificazione secondo il calibro e la qualità: diverse norme di commercializzazione contengono sistemi di classificazione obbligatori. Questi sono stati introdotti originariamente per motivi di trasparenza del mercato, per consentire agli acquirenti di confrontare i prezzi tra classi o categorie note di un dato prodotto. Le carcasse e i tagli di pollame devono essere classificati nella classe A o nella classe B in base a criteri di qualità, come la descrizione tecnica della conformazione e dell'aspetto della carcassa o eventuali danni alla carcassa stessa. Le uova vanno distinte in quattro categorie di calibro — ‘XL’, ‘L’, ‘M’ e ‘S’ — e classificate secondo il metodo di allevamento: “uova da allevamento in gabbie”, “uova da allevamento a terra”, “uova da allevamento all’aperto” o “uova da allevamento biologico”. Analogamente, alcuni prodotti ortofrutticoli devono essere classificati nelle categorie “Extra”, “I” o “II”, classificazione che deve avvenire prima della messa in vendita.

Per gli aspetti vincolanti delle norme di commercializzazione, ci si chiede essenzialmente se l’obbligo sia necessario per soddisfare legittimi obiettivi politici, se l’onere amministrativo sia proporzionato e se l’obbligatorietà non abbia effetti indesiderati come quello di inibire la commercializzazione di prodotti innovativi o insoliti o di favorire la distruzione di prodotti commestibili.

Domanda n. 2

In che modo la definizione dell’identità del prodotto nelle norme di commercializzazione UE si ripercuote sul consumatore, sul grossista, sul produttore? Quali sono i pro e i contro?

Dovrebbe essere autorizzata la vendita al dettaglio di prodotti che soddisfano i requisiti di igiene e sicurezza, ma non rispondono alla norma di commercializzazione per motivi estetici o altri criteri simili? In caso affermativo, dovrebbe essere fornita al consumatore un’informazione specifica su tali prodotti?

Le classificazioni obbligatorie in base al calibro e alla qualità potrebbero essere rese facoltative alla stregua di “termini riservati facoltativi” (ved. punto 2.2 di seguito)?

2.2. Termini riservati nelle norme di commercializzazione

I termini riservati facoltativi sono definiti per legge. Essi informano l'acquirente che il prodotto recante il termine riservato corrisponde a un determinato metodo di produzione o presenta determinate caratteristiche. I termini riservati contenuti nelle norme di commercializzazione sono intesi a fornire al consumatore utili e precise indicazioni tecniche. Dovrebbero giovare anche agli agricoltori, identificando le caratteristiche o i metodi di produzione che apportano valore aggiunto e compensando così con un guadagno supplementare costi di produzione aggiuntivi.

I termini riservati facoltativi vengono usati anche per identificare categorie o qualità del prodotto. Tuttavia, il prodotto può essere venduto senza alcun termine facoltativo; per esempio:

- secondo le norme di commercializzazione per le carni di pollame, l'uso dei termini facoltativi “alimentato con...”, “estensivo al coperto”, “all'aperto” o “rurale all'aperto” sono riservati a prodotti ottenuti con determinati metodi di allevamento;
- il termine “estrazione a freddo” può essere usato solo per l'olio di oliva vergine ed extra vergine che è stato sottoposto a questo procedimento, ma non è obbligatorio utilizzarlo.

I termini riservati il cui uso è facoltativo offrono la possibilità di indicare definizioni univoche che consentono ai produttori di far conoscere particolari attributi o metodi di ottenimento del prodotto.

D'altra parte, gli agricoltori e i primi trasformatori di prodotti alimentari dei vari comparti che desiderano comunicare ai consumatori l'uso di particolari metodi di produzione ricorrono spesso a termini come “di fattoria”, “di montagna”, “a bassa emissione di carbonio”, “naturale”, ecc. Questi termini descrittivi possono essere utilizzati a condizione che corrispondano alle definizioni eventualmente sancite a livello nazionale e che ottemperino al principio generale di non indurre in errore i consumatori. Questi qualificativi e le pratiche colturali che sottintendono rendono i prodotti più attrattivi. I consumatori possono essere pertanto indotti in errore se, ad esempio, un termine che implica metodi di coltivazione o di allevamento estensivi viene applicato ad un prodotto dell'agricoltura intensiva. La recente diffusione di etichette che vantano metodi di produzione a basso impatto sui cambiamenti climatici ha generato una certa confusione. Sarebbe dunque necessario, in determinati settori, definire a livello UE tali termini che designano metodi di produzione.

Domanda n. 3

In che misura è necessario introdurre definizioni dei “termini riservati facoltativi” nelle norme di commercializzazione a livello UE?

L'UE dovrebbe definire i termini riservati di tipo generale che designano metodi di produzione in particolari settori, come ad esempio “prodotto di montagna”, “di fattoria” o “a bassa emissione di carbonio”?

2.3. Semplificare le norme di commercializzazione

Per sviluppare, in generale, le norme di commercializzazione dell'UE, si deve trovare il modo di semplificare l'iter normativo, sia che la competenza rimanga in mano alla Commissione, sia che venga trasferita ad altri organismi, sia che si rimandi a norme internazionali.

Un argomento a favore della semplificazione è anche l'onere amministrativo gravante sulle pubbliche amministrazioni e sugli interessati. Ad esempio, la classificazione (calibrazione) obbligatoria dei prodotti ortofrutticoli è costosa per i produttori e richiede controlli da parte della pubblica amministrazione.

Molte norme di commercializzazione UE ricalcano quelle adottate a livello internazionale nell'ambito del *Codex Alimentarius* o della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE). Talvolta le norme di commercializzazione dell'UE si ispirano a queste norme internazionali, se pertinenti. Nel caso dei seminativi, settore in cui l'UE non ha adottato norme di commercializzazione, le norme nazionali e gli stessi operatori privati fanno riferimento direttamente alle norme internazionali, mentre per alcuni prodotti ortofrutticoli si applicano norme UE vincolanti. L'UE contribuisce anche all'elaborazione di norme internazionali e talvolta queste ultime si basano su norme UE.

Le mutevoli esigenze del mercato e i progressi tecnologici rendono in parte superate molte norme di commercializzazione, che dovrebbero quindi essere adeguate e aggiornate. In termini generali, si ravvisano due possibilità di aggiornamento.

Autoregolamentazione

Il compito di stabilire norme di commercializzazione – comprese l'identità e la classificazione del prodotto e i termini riservati – nonché di controllarle può essere affidato agli operatori del settore interessato. Se esistono norme internazionali, queste possono essere semplicemente applicate da produttori e grossisti nelle transazioni commerciali.

Gli stessi commercianti e imprenditori di un particolare settore possono prendere l'iniziativa di elaborare norme di riferimento o codici deontologici. Questa prassi è nota come autoregolamentazione. Gli oneri amministrativi inerenti all'applicazione della norma sono limitati, in quanto le controversie vengono risolte tra le parti, di regola in via arbitrale. Le norme soggette alla supervisione delle autorità pubbliche comportano invece costosi controlli e ispezioni e talvolta danno luogo a procedimenti giudiziari.

L'autoregolamentazione presenta il vantaggio che la politica è determinata, attuata e applicata da professionisti che conoscono bene la realtà del mercato. Le procedure di elaborazione delle norme possono essere più semplici e consentire un più ampio margine di flessibilità e un più rapido adattamento alle dinamiche di mercato. Nel contempo, sono tenuti ad applicare le specifiche tecniche solo quegli operatori che si sono impegnati a rispettarle (cosiddetto accordo "inter pares", o accordo tra le parti contraenti).

Si possono trovare esempi di autoregolamentazione nel commercio delle patate e nel settore dei succhi di frutta.

Normativa UE semplificata

Un'altra soluzione per tenere aggiornate le norme di commercializzazione è semplificarne l'iter di approvazione e di revisione in sede UE, ricorrendo alla coregolamentazione, facendo riferimento diretto a norme internazionali o applicando, se del caso, sistemi volontari.

- La coregolamentazione è una prassi in base alla quale un atto legislativo comunitario affida la realizzazione di obiettivi chiaramente definiti a portatori di interesse riconosciuti nel loro campo. Per le norme di commercializzazione, il legislatore si limiterebbe agli aspetti

essenziali dell'atto giuridico, incaricando i rappresentanti delle parti interessate di completare la regolamentazione e definire gli elementi tecnici in base alla loro esperienza.

- La legislazione UE potrebbe rinviare semplicemente alle norme internazionali vigenti. Si eviterebbe in questo modo l'iter legislativo comunitario per le norme di commercializzazione. Tuttavia, le norme internazionali sono generalmente redatte in poche lingue, tra cui solo una minoranza delle lingue ufficiali dell'UE.
- Infine, si potrebbe semplificare e snellire il contenuto delle norme esistenti, per esempio mediante una revisione critica (cfr. quanto osservato sopra in merito ai vari elementi delle norme di commercializzazione, in particolare i “termini riservati”) e la definizione di un nuovo quadro armonizzato per le norme di commercializzazione, come quella intrapresa nel settore ortofrutticolo.

Domanda n. 4

In che misura la stesura, l'applicazione e il controllo delle norme di commercializzazione (o di loro parti) potrebbero essere affidati all'autoregolamentazione?

Nell'ipotesi che le norme di commercializzazione (o parti di esse) continuino ad essere disciplinate dal diritto comunitario, quali sarebbero i pro e i contro (anche dal punto di vista dell'onere amministrativo) delle seguenti opzioni:

- coregolamentazione;
- rinvio alle norme internazionali;
- mantenimento dell'attuale approccio legislativo (pur semplificando il più possibile i contenuti)?

PARTE II: SISTEMI DI QUALITÀ SPECIFICI DELL'UE

Sono stati introdotti quattro sistemi di qualità specifici a livello UE per promuovere le indicazioni geografiche, l'agricoltura biologica, le specialità tradizionali e i prodotti delle regioni ultraperiferiche dell'UE. Questi sistemi consentono ai consumatori di identificare i prodotti caratterizzati da particolari qualità legate all'origine e/o al metodo di produzione. Affinché i consumatori possano avere la certezza che le indicazioni riportate in etichetta sono veritiere, il rispetto del disciplinare è controllato da un'autorità pubblica o da un organismo di certificazione privato. Gli agricoltori che commercializzano i prodotti genuini sono tutelati dalla concorrenza sleale di prodotti contraffatti venduti con la denominazione protetta. Il loro impegno e le loro cure supplementari dovrebbero quindi essere ricompensati da un prezzo di vendita superiore.

I quattro sistemi summenzionati sono intesi a soddisfare particolari esigenze di mercato rivolte a prodotti che presentano queste qualità specifiche. Il presente Libro verde si propone di approfondire vari aspetti di questi sistemi e di esaminare l'opportunità di introdurre eventuali nuovi sistemi di qualità a livello UE.

3. INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Per “indicazione geografica” si intende una denominazione che designa un prodotto agricolo o alimentare le cui caratteristiche o la cui reputazione possono essere attribuite all'area geografica da cui proviene. Nell'UE, e sempre più nel resto del mondo, molti consumatori alla ricerca di prodotti di qualità sono disposti a pagare di più per acquistare prodotti autentici di una particolare zona geografica. Le indicazioni geografiche possono rappresentare un'importante fonte di guadagno e di stabilità per i produttori, oltre a procurare loro la soddisfazione e il vanto di offrire prodotti di qualità che fanno parte del patrimonio europeo.

Ciò spiega perché l'UE abbia istituito registri delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande alcoliche, intesi a favorire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale sulle denominazioni dei prodotti registrati. L'indicazione geografica così intesa comprende le “denominazioni di origine protette” (DOP) e le “indicazioni geografiche protette” (IGP). Perché una denominazione possa essere riconosciuta come DOP, tutte le fasi della produzione³ devono, in linea di massima, avere luogo nell'area geografica designata e le caratteristiche del prodotto devono essere esclusivamente o essenzialmente dovute all'origine geografica. Per ottenere il riconoscimento come IGP, almeno una fase della produzione deve avere luogo nell'area geografica designata e il legame con quest'ultima deve essere giustificabile in base a una particolare qualità, reputazione o altra caratteristica ricollegabile all'area geografica.

Il sistema UE delle indicazioni geografiche è ovviamente aperto anche ai produttori dei paesi terzi.

3.1. Protezione e controllo delle indicazioni geografiche

Protezione

L'indicazione geografica registrata tutela i diritti di proprietà intellettuale e conferisce a chi produce, commercializza o vende il prodotto originale il diritto di utilizzare la denominazione registrata. Quest'ultima non può essere utilizzata per prodotti simili, anche se è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “alla maniera”, ecc., o se la denominazione è evocata o tradotta in un'altra lingua.

La registrazione e la protezione di un'indicazione geografica possono dare luogo a conflitti con altri utilizzatori della denominazione, attuali o potenziali, quali titolari di marchi o utilizzatori di nomi di varietà vegetali e di razze animali che contengono un'indicazione geografica. Alcuni utilizzatori sostengono di usare una denominazione in senso generico, dato che un nome generico non può essere registrato come indicazione geografica. Esistono disposizioni legislative che tentano di risolvere questi punti controversi e la questione della genericità è stata ampiamente chiarita dalla Corte di giustizia europea.

Per consentire una migliore identificazione dei prodotti tutelati dalle IG, l'UE ha creato dei simboli da apporre sui prodotti commercializzati con denominazione registrata.

³ Ciò è ottenimento delle materie prime, pulitura e calibrazione, trasformazione, invecchiamento, condizionamento del prodotto finito, ecc.

Controllo

Le autorità pubbliche od organismi di certificazione privati controllano che i produttori si siano conformati al disciplinare del prodotto. Inoltre, gli Stati membri procedono a controlli amministrativi dell'uso delle denominazioni registrate sui prodotti in commercio, in virtù della legislazione specifica sui vini e sulle bevande alcoliche e nel quadro dei controlli ufficiali prescritti dalla normativa alimentare dell'UE per altri prodotti.

Tali controlli espletati dalle autorità pubbliche sulle indicazioni geografiche distinguono il regime in questione dalla protezione dei marchi. Il marchio è uno strumento di diritto privato. Il proprietario deve difenderlo privatamente ricorrendo, se necessario, alle vie legali.

Domanda n. 5

Occorre chiarire o adeguare taluni aspetti della normativa che sancisce i diritti degli utilizzatori delle indicazioni geografiche e quelli degli altri utilizzatori, attuali o potenziali, di una denominazione?

Secondo quali criteri si dovrebbe stabilire la genericità di un nome?

Occorre modificare il sistema delle indicazioni geografiche per quanto riguarda:

- la portata della protezione?
- Il controllo della protezione?
- I prodotti agricoli e alimentari coperti?

Si dovrebbe promuovere maggiormente l'uso di strumenti alternativi, come i marchi?

3.2. Criteri per la registrazione delle indicazioni geografiche

Per mantenere intatta la fiducia nel sistema delle indicazioni geografiche, è necessario che la registrazione soddisfi le aspettative dei consumatori riguardo ai prodotti di qualità. In totale sono state registrate o sono all'esame circa 3 000 indicazioni geografiche di vini, bevande alcoliche e prodotti agricoli e alimentari. Molte delle domande presentate riguardano prodotti venduti per lo più su mercati locali o regionali. Per talune denominazioni di prodotti trasformati, il legame tra il luogo e la produzione si basa sul processo di trasformazione più che sull'origine degli ingredienti e sulla reputazione del prodotto stesso. Pertanto, le materie prime possono non essere originarie della zona, cosa che potrebbe deludere le aspettative dei consumatori.

Per molti prodotti, qualità e reputazione non dipendono esclusivamente da fattori legati all'origine e/o al *savoir-faire* dei produttori locali. Sulla qualità del prodotto e sulla soddisfazione del consumatore possono influire anche considerazioni relative alla sostenibilità, come ad esempio:

- contributo del prodotto all'economia della zona;
- sostenibilità ambientale dei metodi di produzione;
- redditività del prodotto e suo potenziale di esportazione;

- per i prodotti alimentari trasformati, la condizione che tutte le materie prime provengano anch'esse da una zona circostante l'area in cui avviene la trasformazione del prodotto.

Domanda n. 6

Si dovrebbero aggiungere ulteriori criteri per limitare le domande di registrazione delle indicazioni geografiche? In particolare, i criteri per le indicazioni geografiche protette, distinti da quelli delle denominazioni di origine protette, dovrebbero essere resi più severi in modo da rafforzare il legame tra prodotto e area geografica?

Si dovrebbero inserire nei disciplinari criteri specificamente connessi alla sostenibilità e ad altri fattori, anche se non intrinsecamente legati all'origine? Quali sono i pro e i contro?

3.3. Protezione delle indicazioni geografiche dell'UE nei paesi terzi

Alcune indicazioni geografiche hanno un notevole potenziale di esportazione sui mercati di alta gamma. Laddove esiste una domanda di prodotti di qualità, gli esportatori dell'UE possono entrare in gioco. Tuttavia, le indicazioni geografiche di successo rappresentano anche un allettante bersaglio per contraffazioni e usurpazioni. Al fine di incoraggiare gli esportatori dell'UE a commercializzare prodotti di qualità nei paesi terzi tutelandone l'investimento, è necessario che le indicazioni geografiche dell'UE godano di un'adeguata protezione giuridica.

In alcuni paesi terzi vigono sistemi specifici di protezione delle indicazioni geografiche, mentre in altri si applica al riguardo la legislazione sui marchi, quella sull'etichettatura o una combinazione di più strumenti giuridici.

Le indicazioni geografiche sono tutelate in forza di vari accordi multilaterali. L'UE ha concluso diversi accordi bilaterali, in particolare nel settore dei vini. Ora sta cercando di ottenere la registrazione e una migliore protezione delle indicazioni geografiche a livello multilaterale (OMC) e tramite la negoziazione di un gran numero di accordi bilaterali per tutti i prodotti agricoli. L'approccio adottato negli accordi bilaterali è quello di ottenere la protezione per l'insieme delle indicazioni geografiche dell'UE. Tuttavia, poiché molte delle 3 000 indicazioni geografiche attualmente registrate nell'UE riguardano prodotti venduti per lo più in ambito locale o regionale, ci si chiede se sia il caso di tutelare tutte queste denominazioni a livello internazionale.

Domanda n. 7

Che tipo di difficoltà incontrano gli utilizzatori delle indicazioni geografiche per ottenerne la protezione al di fuori dell'UE?

Cosa dovrebbe fare l'UE per proteggere le indicazioni geografiche il più efficacemente possibile nei paesi terzi?

3.4. Prodotti a indicazione geografica utilizzati come ingredienti in prodotti trasformati

Le etichette dei prodotti alimentari trasformati e preparati spesso menzionano i principali ingredienti. Se un ingrediente è tutelato da una denominazione di origine protetta (DOP) o da un'indicazione geografica protetta (IGP), il produttore del prodotto trasformato vorrà

probabilmente reclamizzare la presenza di questo ingrediente nella composizione utilizzando la denominazione registrata. I produttori dell'ingrediente possono tuttavia opporsi all'uso della denominazione registrata per la commercializzazione di un prodotto trasformato.

Le norme generali in materia di informazione dei consumatori disciplinano le modalità e le condizioni per poter reclamizzare tali ingredienti senza indurre in errore il consumatore. Se, per esempio, un ingrediente è citato nella denominazione di vendita, occorre indicarne la proporzione nell'elenco degli ingredienti.

Domanda n. 8

La pubblicità di ingredienti DOP/IGP che entrano nella composizione di prodotti trasformati o di alimenti preparati ha già causato qualche difficoltà?

3.5. Origine delle materie prime contenute nei prodotti a indicazione geografica

Stando alla definizione dell'IGP, solo una fase del processo di produzione deve obbligatoriamente avere luogo nella zona che dà il nome al prodotto. Per molte IGP (e alcune DOP), le materie prime utilizzate nei prodotti trasformati non provengono dall'area geografica interessata. Per una parte dei consumatori può essere importante che le materie prime siano ottenute nella stessa zona, mentre altri ammettono che i produttori specializzati della zona scelgano le materie prime della migliore qualità, a prescindere dall'origine. Le attese dei consumatori possono variare anche secondo il tipo di prodotto.

Domanda n. 9

Quali sono i pro e i contro dell'identificazione dell'origine delle materie prime, qualora queste non provengano dall'area geografica designata?

3.6. Coerenza e semplificazione dei sistemi di indicazione geografica

Esistono attualmente nell'UE tre sistemi di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli: uno per i prodotti agricoli e alimentari, uno per le bevande alcoliche e uno per i vini. Questa differenziazione è in parte dovuta alle peculiarità dei prodotti in questione e al progressivo instaurarsi di un sistema di protezione per ciascun tipo di prodotti.

Benché caratterizzati da elementi comuni (tipo di tutela, definizioni, controllo amministrativo, rapporto con i marchi, norme sull'omonimia, tenuta di un registro e funzione del disciplinare), i tre sistemi presentano differenze procedurali e di altro genere in funzione dei particolari requisiti di ciascun tipo di prodotti. Ad esempio, i vini e i prodotti agricoli e alimentari possono essere registrati come DOP o come IGP, mentre per le bevande alcoliche è disponibile solo l'IGP.

Domanda n. 10

È auspicabile semplificare e armonizzare i tre sistemi di protezione delle indicazioni geografiche dell'UE? In caso affermativo, in quale misura si dovrebbe farlo? In caso negativo, i tre sistemi di registrazione dovrebbero continuare a svilupparsi separatamente?

4. SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE

Le “specialità tradizionali garantite” (STG) sono denominazioni di prodotti agricoli o alimentari ottenuti con materie prime tradizionali o secondo metodi di produzione tradizionali o che hanno una composizione tradizionale. Il sistema comprende prodotti agricoli destinati al consumo umano e una varietà di prodotti alimentari tra cui birre, dolciumi, pasta, cibi precotti, minestre, gelati e sorbetti.

Dal 1992, anno di introduzione del sistema, sono state registrate soltanto 20 STG. Una trentina di altre denominazioni sono in attesa di registrazione. Anche se venissero registrate tutte, il loro numero è davvero esiguo. Delle denominazioni registrate, poche hanno una reale importanza economica.

Nella maggior parte dei casi, la registrazione serve solo a identificare la forma tradizionale del prodotto, mentre le varietà non tradizionali possono essere vendute con lo stesso nome. Oltre i due terzi dei richiedenti hanno scelto questa modalità di registrazione, cioè senza riservarsi l'esclusività della denominazione. In via alternativa, la denominazione può essere registrata in esclusiva, nel qual caso può essere utilizzata solo per designare il prodotto ottenuto in conformità al disciplinare, che rechi o meno l'indicazione “specialità tradizionale garantita”, l'acronimo STG o il logo UE. Se ne deduce che la maggior parte delle STG sono state registrate al solo scopo di identificare il prodotto tradizionale e non per proteggere la denominazione.

Secondo questo sistema, qualsiasi produttore può produrre e commercializzare il prodotto tradizionale, a condizione che si sottoponga ai controlli richiesti. Risulta tuttavia che pochi operatori, al di fuori del paese in cui è stata inoltrata la domanda iniziale, si sono avvalsi di questa disposizione del regolamento STG.

Domanda n. 11

Dato lo scarso interesse per il sistema STG, si potrebbe trovare un modo migliore per identificare e promuovere le specialità tradizionali?

5. AGRICOLTURA BIOLOGICA

La domanda di prodotti biologici è in costante aumento da alcuni anni, un aumento che supera quello dell'offerta. L'integrità del sistema di produzione biologico garantisce agli agricoltori e ai consumatori la conformità del prodotto ai requisiti indicati. Per mantenere intatta la fiducia nel sistema e giustificare i prezzi più elevati, sono necessari controlli, espletati dalle autorità pubbliche o da organismi di certificazione.

Il mercato degli alimenti biologici nell'UE rimane frammentato sul piano nazionale. I supermercati nazionali tendono ad approvvigionarsi di prodotti certificati da organismi nazionali, nonostante siano tutti soggetti alla stessa norma UE per i prodotti biologici. L'UE si trova quindi di fronte alla sfida di creare un mercato interno funzionante per i prodotti biologici, senza che vadano perse o sminuite la reputazione e la credibilità dell'etichetta biologica.

L'UE applica dal 1991 una norma che disciplina la produzione biologica di prodotti agricoli, destinata ai produttori e ai trasformatori europei nonché agli esportatori dei paesi terzi che intendono commercializzare prodotti biologici sul mercato dell'UE. La norma UE è molto

simile alle disposizioni concernenti l'agricoltura biologica contenute in una norma internazionale del *Codex Alimentarius*, il che facilita il riconoscimento dei prodotti biologici dell'UE esportati in altri paesi.

Nel 2004 sono stati concordati obiettivi politici e strategici per il settore dell'agricoltura biologica, esplicitati nel *Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici*. Questa iniziativa ha dato luogo, sul piano legislativo, alla stesura di un nuovo regolamento sull'agricoltura biologica, adottato nel giugno 2007. Poiché il nuovo regolamento è in vigore da poco tempo, la Commissione preferisce orientare la consultazione sul funzionamento del mercato dei prodotti biologici, anziché sui dettagli del testo legislativo.

Domanda n. 12

Quali fattori potrebbero inibire lo sviluppo di un mercato unico europeo dei prodotti biologici? Come si può far funzionare meglio il mercato unico europeo dei prodotti biologici?

6. POLITICA PER I PRODOTTI DI QUALITÀ ORIGINARI DELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE

La normativa recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione⁴ prevede l'introduzione di un simbolo grafico per promuovere la conoscenza e il consumo di prodotti agricoli di qualità, naturali o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche. L'uso del simbolo è controllato da organismi designati dalle autorità nazionali ed è soggetto a condizioni stabilite dalle organizzazioni commerciali interessate. I prodotti agricoli che possono recare il simbolo devono rispondere a requisiti definiti in riferimento a normative UE o, in mancanza di queste, a norme internazionali.

Ulteriori requisiti specifici per i prodotti originari delle regioni ultraperiferiche possono essere adottati, se necessario, su proposta delle organizzazioni commerciali rappresentative. Finora si sono avvalsi di questa possibilità i produttori delle regioni ultraperiferiche francesi e spagnole (ad esempio per ananas, banane, meloni e altri frutti esotici della Guadalupa, della Martinica e della Riunione, nonché per banane, pomodori, cetrioli e altri prodotti ortofrutticoli, fiori e vini delle Isole Canarie).

Queste iniziative sono intese a incoraggiare i produttori a rispettare i requisiti di qualità per i loro prodotti e a valorizzare la produzione locale di regioni svantaggiate a causa dell'insularità e della lontananza dall'Europa continentale, nonché di condizioni geografiche e climatiche avverse. Il simbolo grafico e i requisiti di produzione ad esso sottesi dovrebbero dunque contribuire a rendere il settore agricolo più competitivo sia sul mercato locale che su quello internazionale.

⁴ Guyana francese, Martinica, Guadalupa e Riunione (Dipartimenti francesi d'oltremare), Isole Canarie (Spagna), Azzorre e Madera (Portogallo).

Domanda n. 13

In che misura i simboli grafici utilizzati per le regioni ultraperiferiche dell'UE hanno contribuito a promuovere la conoscenza dei prodotti di queste regioni?

In che modo si dovrebbero sviluppare tali iniziative per incrementare il volume di prodotti agricoli di qualità originari delle regioni ultraperiferiche?

7. ALTRI SISTEMI UE

I sistemi di qualità attualmente in vigore nell'UE, vera e propria pietra angolare della politica di qualità dell'Unione, riguardano l'origine geografica, i prodotti tradizionali, i prodotti originari di determinate regioni e l'agricoltura biologica. Vi è un certo interesse per altri eventuali sistemi, ad esempio per i prodotti di alto valore naturale o di montagna, "Welfare Quality"⁵, un marchio di origine UE e l'estensione del marchio di qualità ecologica (*Ecolabel*) ai prodotti agricoli trasformati. Si potrebbe anche incoraggiare l'innovazione.

Qualsiasi nuovo sistema di qualità a livello UE deve rispondere ad esigenze connesse alle politiche dell'UE che non possono essere adeguatamente soddisfatte da sistemi nazionali o privati o da altri strumenti. Nel quadro della "valutazione dello stato di salute" della politica agricola comune sono emerse, tra le principali priorità, le sfide inerenti all'impatto dei cambiamenti climatici, alla salvaguardia della biodiversità e alla gestione delle risorse idriche.

In caso di introduzione di nuovi sistemi, la Commissione valuterebbe se sia necessario adottare nuove disposizioni legislative o se, in certi casi, possa essere sufficiente emanare una serie di orientamenti.

I sistemi obbligatori potrebbero essere particolarmente appropriati per disciplinare questioni complesse dal punto di vista giuridico e scientifico (come ad esempio il benessere degli animali), mentre in altri casi i sistemi volontari sarebbero sufficienti e idonei ad aiutare i titolari a sviluppare e migliorare i loro sistemi.

Conformemente ai principi di una migliore regolamentazione, occorre prendere in debita considerazione l'onere amministrativo per gli agricoltori e gli altri soggetti interessati, come pure per le amministrazioni degli Stati membri e per la Commissione.

⁵ <http://www.welfarequality.net/everyone>: Welfare Quality® è un progetto integrato di ricerca finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Sesto programma quadro, inteso ad elaborare norme europee per la valutazione del benessere in azienda e sistemi di informazione sui prodotti, nonché strategie concrete per migliorare il benessere animale.

Domanda n. 14

Vi sono questioni pressanti per le quali gli strumenti esistenti sono inadeguati e che richiederebbero un nuovo sistema a livello UE?

La Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di introdurre sistemi obbligatori in certi casi, ad esempio quando vi sono implicazioni giuridiche e scientifiche complesse o qualora sia necessario suscitare la fiducia del consumatore?

In caso affermativo, come fare per contenere il più possibile gli oneri amministrativi a carico degli interessati e delle pubbliche amministrazioni?

PARTE III: SISTEMI DI CERTIFICAZIONE**8. SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI**

Negli ultimi anni si è assistito a una crescita considerevole dei sistemi nazionali e privati di certificazione della qualità dei prodotti alimentari. Tali sistemi offrono ai dettaglianti la possibilità di rispondere alle mutevoli esigenze dei consumatori e di fornire a questi ultimi dei prodotti con qualità specifiche, siano esse inerenti alle caratteristiche del prodotto o al metodo di produzione. Per i consumatori, la certificazione offre una garanzia supplementare di affidabilità delle indicazioni che figurano in etichetta. Per gli agricoltori, infine, i sistemi in questione rappresentano un costo, ma anche un mezzo per comunicare le qualità dei prodotti ai consumatori.

I sistemi di certificazione nell'UE vanno dal rispetto di norme di produzione obbligatorie all'osservanza di ulteriori prescrizioni relative alla tutela ambientale, al benessere degli animali, alle qualità organolettiche, alla tutela dei lavoratori, al commercio equo e solidale, alle implicazioni dei cambiamenti climatici, a considerazioni etiche, religiose o culturali, ai metodi di produzione e all'origine.

L'industria alimentare e i dettaglianti di generi alimentari possono basarsi sulla qualità certificata per suscitare maggiore fiducia riguardo ai prodotti offerti. Vi è infatti certezza giuridica sul fatto che gli agricoltori hanno rispettato le dovute norme e quindi anche la reputazione del venditore ne risulta rafforzata.

Tuttavia, la proliferazione di certificazioni e di etichette in questi ultimi anni ha fatto sorgere dubbi circa la trasparenza dei requisiti prescritti da questi sistemi, la credibilità delle indicazioni e i loro possibili effetti sulla correttezza dei rapporti commerciali.

Nell'ambito della presente consultazione, la Commissione desidera ricevere osservazioni sul funzionamento di questi sistemi, per lo più privati, e sul loro impatto a livello di produttori agricoli, sia all'interno che al di fuori dell'UE, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

8.1. Efficacia dei sistemi di certificazione nel conseguire gli obiettivi strategici

La grande distribuzione al dettaglio può servirsi dei sistemi di certificazione per assicurare o imporre il rispetto di talune condizioni di produzione e di consegna. Il diffondersi di questi sistemi nel corso degli anni indica la risposta dei dettaglianti all'esigenza dei consumatori di

sapere esattamente cosa acquistano e cosa mangiano. I consumatori sono attenti soprattutto all'igiene e alla sicurezza, nonché al prezzo. Per i consumatori alla ricerca di prodotti di qualità con particolari caratteristiche od ottenuti con particolari metodi di produzione, i principali motori dell'innovazione sono, tra l'altro:

- il desiderio di ritrovare un legame più stretto con l'agricoltura e la preferenza per i prodotti locali e stagionali provenienti da sistemi agricoli rispettosi della natura e della società;
- le preoccupazioni ambientali concernenti la lotta contro i cambiamenti climatici, una gestione più efficiente delle risorse naturali come il suolo e l'acqua, la salvaguardia della biodiversità;
- la promozione delle qualità nutrizionali degli alimenti;
- le preoccupazioni della società civile: l'etichetta “commercio equo e solidale” è un esempio di sistema basato sull'intenzione strategica di aiutare i produttori e i lavoratori (prevalentemente nei paesi in via di sviluppo) a passare da una situazione di precarietà economica e sociale ad una di sicurezza e di autosufficienza economica;
- il benessere degli animali: sistemi privati promossi da gruppi animalisti e da allevatori in collaborazione con i dettaglianti e con la comunità scientifica. Questi sistemi certificano generalmente il rispetto di requisiti superiori a quelli minimi, ai fini della commercializzazione.

Queste esigenze spiegano, almeno in parte, l'emergere di un'enorme varietà di sistemi di certificazione. Tuttavia, la creazione e l'uso di un sistema di certificazione dipendono talvolta dall'esistenza di una domanda di mercato.

I sistemi che garantiscono il rispetto delle vigenti prescrizioni di legge vengono definiti “sistemi minimi”. Aniché “aggiungere” particolari requisiti di qualità, essi si limitano a sviluppare i requisiti minimi legali, formulando modalità di applicazione dettagliate per gli operatori (ad esempio l'esigenza di tenere un registro supplementare) e disponendo controlli per garantirne il rispetto. Questo tipo di sistema viene poi utilizzato per reclamizzare prodotti “certificati” o “garantiti” conformi alle rispettive norme sul piano dell'igiene, ecc. Spesso tali sistemi si applicano a livello interaziendale, per assicurare agli operatori che il prodotto fornito risponde ai requisiti e alle norme pertinenti. Tali sistemi possono essere finalizzati a tutelare la reputazione dell'operatore e ad evitare il rischio e le conseguenze di eventuali contestazioni. Attualmente, il fatto che un prodotto rispetta questi sistemi minimi non viene comunicato al consumatore finale.

Domanda n. 15

In che misura i sistemi di certificazione dei prodotti di qualità possono rispondere alle principali preoccupazioni della società civile riguardo alle caratteristiche del prodotto e ai metodi di produzione?

In che misura i sistemi di certificazione che garantiscono il rispetto di requisiti minimi rischiano di indurre in errore il consumatore?

Quali costi e benefici implica l'adesione ai sistemi di certificazione per gli agricoltori e altri produttori alimentari (spesso piccole e medie imprese)?

Si dovrebbe promuovere un coinvolgimento più attivo delle organizzazioni di produttori?

8.2. Supervisione dell'UE

In presenza di una tale varietà di sistemi, il quadro giuridico che ne disciplina l'uso risulta complesso e disarticolato a livello settoriale. I sistemi di certificazione sono soggetti ad alcuni vincoli:

- norme del mercato interno. I servizi di certificazione dovrebbero essere liberamente accessibili da uno Stato membro all'altro. I sistemi non dovrebbero costituire barriere di fatto agli scambi nel mercato interno;
- norme sulla concorrenza;
- informazione del consumatore e requisiti di etichettatura. I consumatori sanno cosa c'è dietro le indicazioni che figurano in etichetta?
- legislazione specifica sull'oggetto del sistema di certificazione.

La Commissione non ritiene necessario, in linea di massima, legiferare appositamente sui sistemi di certificazione sotto gli aspetti summenzionati, ma potrebbe eventualmente emanare una serie di orientamenti intesi ad aiutare i titolari dei sistemi di certificazione a migliorare e sviluppare i sistemi stessi.

Domanda n. 16

Sarebbero sufficienti semplici orientamenti UE per favorire un'evoluzione più coerente dei sistemi di certificazione? Su quali criteri dovrebbero basarsi tali orientamenti?

8.3. Ridurre gli oneri e i costi

L'adesione ai sistemi di certificazione comporta due ordini di costi: diretti e indiretti. I costi diretti sono costituiti dalle quote di partecipazione, dalle ispezioni ad opera di terzi e dalla certificazione vera e propria. I costi indiretti derivano dall'ottemperanza al disciplinare (investimenti per adeguare l'attrezzatura) o sono costi di produzione ricorrenti.

La necessità di partecipare a più sistemi di certificazione impone un onere (finanziario e amministrativo) considerevole, specialmente ai piccoli produttori. Se un agricoltore non aderisce a un determinato sistema, può vedersi precludere certi sbocchi di mercato per i suoi prodotti.

I requisiti di certificazione e di controllo prescritti dai sistemi privati vengono ad aggiungersi a quelli ufficiali.

Domanda n. 17

Come si possono ridurre i costi e gli oneri amministrativi legati all'appartenenza ad uno o più sistemi di certificazione della qualità?

8.4. Dimensione internazionale

Nel commercio internazionale, i sistemi di certificazione possono servire a promuovere e a commercializzare prodotti con determinate caratteristiche di qualità. Poiché la maggior parte dei sistemi esistenti è di proprietà privata (di agricoltori/produttori, dell'industria alimentare o di dettaglianti), la Commissione europea interviene in misura minima.

Per gli agricoltori dei paesi in via di sviluppo che vendono i loro prodotti sul mercato dell'UE, i sistemi di certificazione privati rappresentano sia un costo che un'opportunità. Per loro può essere difficile conformarsi ai requisiti prescritti, ma se riescono ad ottenere una certificazione nell'ambito di un sistema utilizzato da un dettagliante europeo possono essere avvantaggiati per esportare nell'UE.

In relazione al benessere degli animali, l'esistenza di metodi di allevamento estensivi, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, potrebbe rappresentare un'ottima opportunità per sviluppare il commercio di prodotti rispettosi del benessere animale, in quanto la certificazione del metodo di produzione offrirebbe ai consumatori dell'UE idonee garanzie circa le condizioni in cui vengono allevati gli animali.

Domanda n. 18

In che modo i sistemi di certificazione privati possono favorire le esportazioni dell'UE e promuovere i prodotti europei di qualità sui mercati internazionali?

In che modo l'UE può agevolare l'accesso al mercato ai produttori dei paesi in via di sviluppo che devono conformarsi a sistemi di certificazione privati per rifornire determinati dettaglianti?

CONCLUSIONE

Quella che precede è una presentazione generale della politica di qualità dei prodotti agricoli. Scopo del Libro verde è stimolare il dibattito e i contributi scritti. Tutte le parti interessate e i portatori di interesse sono pertanto invitati a rispondere alle domande. Come si afferma nella comunicazione della Commissione sulla "migliore regolamentazione", l'elaborazione delle politiche deve essere il più possibile trasparente e le misure vanno prese solo dopo aver consultato attentamente gli interessati.

Il Libro verde rappresenta quindi la prima fase dell'iter decisionale. I contributi ricevuti forniranno alla Commissione una base di riflessione per la stesura di un documento di opzioni politiche – una comunicazione – che secondo le attuali previsioni sarà pubblicato nel maggio 2009. Il successo della consultazione sul presente Libro verde dipende dalla disponibilità di un gran numero di portatori di interesse a condividere e a spiegare le loro opinioni, preoccupazioni e idee in questa importante tribuna pubblica.

La Commissione esaminerà i contributi e li pubblicherà unitamente alle proprie conclusioni.

Domanda n. 19

Menzionare qui altri eventuali aspetti della politica di qualità dei prodotti agricoli non trattati nel resto del documento.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma, 18 DIC. 2008

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE
SACO VII

SACO - AOO SACO
REGISTRO UFFICIALE
0010957 - 18/12/2008

Libro Verde "Qualità"
Direzione Generale
dell'Agricoltura
e dello Sviluppo rurale
Commissione Europea
B-1049 Bruxelles

./.

Oggetto: Dossier Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli

L'Italia attribuisce primaria importanza alla politica della qualità nel quadro della strategia di sviluppo del settore agroalimentare e, a tal fine, ritiene necessario considerarla quale leva complementare e sinergica alla nuova politica agricola comune.

Il Libro Verde sulle politiche per la qualità offre l'opportunità per dare corpo e sostanza alle politiche dei prodotti a qualità certificata quale pilastro dello sviluppo economico dell'agroalimentare europeo del prossimo futuro, rafforzando, in tal senso, il concetto dello sviluppo di filiera e del consolidamento del legame con il territorio. Il Governo italiano guarda con grande attenzione al dibattito in sede comunitaria in quanto ritiene che dalle politiche di qualità possa e debba venire la risposta per affrontare con successo la sfida dei mercati globali nel quadro del futuro della Politica Agricola Comune e dei nuovi accordi internazionali. In questo contesto, i prodotti agroalimentari di qualità ad origine certificata hanno enormi potenzialità di sviluppo ancora non espresse, che potranno divenire realtà se saranno sostenuti da modalità e strumenti più efficaci per competere - alle condizioni e secondo le regole di mercato - a livello globale. Cambiando lo scenario della concorrenza e quello dello PAC si impone anche l'adeguamento della posizione storica della Comunità Europea.

L'Italia, pur consapevole delle indubbe differenze di approccio culturale e di interessi economici tra i numerosi Stati Membri, è convinta che l'impostazione basata sull'origine dei prodotti, sul legame con le tradizioni e il territorio, sulla centralità della qualità certificata, anche con un ruolo di garanzia assegnato alle istituzioni e

non solo ai privati, possa trovare un crescente consenso all'interno dell'Unione Europea, attraverso il dibattito intrapreso grazie al Libro verde.


Sarebbe auspicabile, a parere dell'Italia, che il percorso della qualità, iniziato con la pubblicazione del Libro Verde, passando attraverso la conferenza di Praga di Marzo 2009, possa giungere a completa definizione entro il 2010 con la pubblicazione di nuove regole comunitarie in grado di raccogliere gli spunti proposti e discussi dagli Stati Membri .

Contestualmente alla presentazione ufficiale da parte della Commissione UE del Libro Verde sulle politiche di qualità ed all'avvio del percorso di consultazione con le Parti Sociali e gli Stati Membri per individuare le linee strategiche sul futuro delle politiche comunitarie per i prodotti agricoli e alimentari di qualità, l'Italia ha avviato il dibattito nazionale con le Regioni e con le Associazioni di categoria interessate, al fine di delineare il percorso da intraprendere in materia di qualità.

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione sulla definizione delle premesse per un accordo, si ritiene fondamentale l'impegno trasversale tra Stati Membri per convergere verso posizioni e progetti comuni.

L'Italia pertanto, ha intrapreso a livello nazionale un percorso di consultazioni con le Regioni e le Associazioni di categoria, costituendo un Gruppo di Lavoro nazionale, ed ha predisposto il documento allegato che costituisce la prima valutazione allargata delle tematiche poste dal Libro Verde, riservandosi tuttavia di finalizzare il lavoro attraverso puntuali proposte da presentare nel percorso del dibattito comunitario.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Nezzo



PS
1/2

135 - 2 - IT



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DOSSIER
LIBRO VERDE
SULLA QUALITA' DEI
PRODOTTI AGRICOLI

Valutazioni e proposte dell'Italia

SEZIONE I
SEZIONE II
SEZIONE III

Valutazioni e proposte dell'Italia
Posizione italiana su singoli quesiti posti dal Libro Verde
Considerazioni su alcuni temi rilevanti



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli SEZIONE I - Valutazioni e proposte dell'Italia

L'Italia ritiene rilevante la politica della qualità dei prodotti agroalimentari incentrata sul concetto di filiera, sul consolidamento del legame con il territorio e sulla specificità delle realtà locali. In questo spirito è fondamentale puntare sulla tutela e sulla promozione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari quale strumento di sviluppo del settore agroalimentare.

Per creare sviluppo sostenibile nel tempo, anche nelle aree marginali e senza sussidi, sono indispensabili interventi attraverso la qualità, l'origine, la trasparenza per il consumatore e la tutela dei valori distintivi.

Pur considerando primario perseguire gli orientamenti di politica comunitaria per la qualità senza determinare nuovi oneri e costi aggiuntivi, qualora ciò non fosse fattibile è indispensabile prevedere anche strumenti in grado di remunerare, a condizioni di mercato, gli oneri finanziari sostenuti.

Nel quadro di valutazione complessiva del Libro Verde, di seguito vengono esposti gli argomenti prioritari per l'Italia nonché gli elementi che si considerano non ricompresi nelle domande da 1 a 18 del Libro Verde, ma che devono far parte del dibattito sulla qualità.

Si ritiene necessario intervenire sull'impianto del Regolamento (CE) 510/2006 in merito alla protezione ex officio delle denominazioni di origine da parte degli Stati Membri, necessità tra l'altro condivisa da altre delegazioni nel corso delle riunioni del Gruppo di Lavoro Comunitario, per stabilire con chiarezza il principio della protezione delle indicazioni geografiche.

Ulteriore tema affrontato dal Libro Verde riguarda il proliferare delle richieste di riconoscimento di denominazioni di origine, attualmente unico schema in grado di assicurare l'origine dei prodotti agroalimentari. Per ovviare a tale crescente richiesta legata a produzioni di piccola dimensione od a diffusione esclusivamente locale, si propone di prevedere la possibilità di concedere una protezione a livello nazionale.

Siffatta tipologia di protezione, basata sugli stessi criteri selettivi previsti dal Regolamento (CE) 510/2006 ma gestita sul piano nazionale dai singoli Stati Membri con procedure interne, pur non garantendo una tutela a livello europeo, permetterebbe l'affermazione dei prodotti nei mercati locali e l'accesso ai



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

programmi di sviluppo rurale, senza entrare in conflitto con le denominazioni di origine riconosciute a livello comunitario.

Altro aspetto rilevante è la disciplina relativa all'impossibilità di registrare come denominazione di origine o indicazione geografica un nome in contrapposizione con il nome di una varietà vegetale o razza animale. L'attuale impostazione crea potenziale conflitto tra l'utilizzatore di una denominazione registrata e altri utilizzatori della stessa, quali i titolari di marchi o utilizzatori di nomi di varietà vegetali e di razze animali che contengono un'indicazione geografica. E' inderogabile, pertanto, l'esigenza di individuare risposte efficaci che consentano una complementarità fra Regolamento (CE) 510/06 e registro varietale, tenendo sempre presente l'importanza di contravvenire l'utilizzo strumentale dei nomi di varietà vegetali connesso a nomi geografici.

Altro argomento ritenuto di stringente attualità, e già inserito nella comunicazione trasmessa alla Commissione, è definire in maniera esplicita che i produttori sono i titolari del diritto di proprietà intellettuale delle denominazioni. Questo riconoscimento, peraltro già sancito dalla "sentenza Parmesan" permetterebbe l'individuazione di criteri guida generali per l'utilizzazione di un prodotto a denominazione protetta come ingrediente e consentirebbe di tracciare regole trasparenti in materia, offrendo - al contempo - un'opportunità di promozione per le indicazioni geografiche senza indurre in inganno il consumatore.

Riguardo alla richiesta di verifica sui criteri restrittivi, l'Italia pur ritenendo adeguati i criteri restrittivi attualmente previsti, rappresenta - solo per talune categorie di prodotti - l'esigenza di renderli più flessibili. Si evidenzia in particolare il caso dei prodotti ortofrutticoli, per quanto riguarda i requisiti legati alla storicità ed agli aspetti varietali. In passato non vi era esigenza di costruire una reputazione storica per tali prodotti, fortemente legati al territorio ma velocemente deperibili e per i quali, solo recentemente, si è avviato il consumo allargato e conseguentemente manifestata l'esigenza di tutelare la qualità e l'origine del prodotto.

Relativamente alla questione inerente la protezione delle indicazioni geografiche nei Paesi terzi, l'Italia vorrebbe proporre a livello verticale, nelle more dell'attuazione di un registro multilaterale, la redazione di una "short list" di prodotti prioritari basata su criteri omogenei comunitari (legati al reale interesse economico - commerciale, valore export extra UE) e, a livello orizzontale, una riflessione su interventi di vigilanza e controllo da attuare nei Paesi terzi, ovvero valutare l'ipotesi di un servizio giuridico di affiancamento per la protezione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Ulteriore aspetto che l'Italia ritiene opportuno discutere riguarda le difficoltà sempre maggiori incontrate per tutelare il valore economico delle denominazioni di origine protette sia nei confronti della distribuzione moderna, sia rispetto alle oscillazioni dei volumi produttivi come riflesso di andamenti speculativi del mercato delle materie prime. Per queste ragioni si rende necessario prevedere, anche nell'ambito del Regolamento (CE) 510/2006, strumenti di controllo dell'offerta e piani produttivi.

Da ultimo l'Italia riconoscendo l'importanza, per il settore agroalimentare, degli standard minimi di qualità, della condizionalità e dell'origine dei prodotti per assicurare una trasparente informazione al consumatore, non ritiene opportuna l'introduzione di un logo comunitario "made in UE" viceversa, come altri Stati Membri, ritiene opportuna l'attivazione di campagne informative a favore dei consumatori sugli standard minimi e sulla condizionalità ed altresì l'individuazione di norme di identificazione dell'origine nazionale delle materie prime agricole.

In questo ambito si potrebbe valutare l'ipotesi di introdurre un marchio di conformità alla normativa comunitaria per i prodotti dei Paesi terzi, purché ciò avvenga senza ingenerare il rischio di confusione per il consumatore.

Nella sezione III del presente documento vengono formulate delle valutazioni propositive in merito ad alcuni dei temi rilevanti sollevati.

Nella seguente sezione II viene invece fornita la posizione italiana in riferimento ai singoli quesiti proposti dal Libro Verde.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli
SEZIONE II - Posizione italiana su singoli quesiti posti dal Libro Verde**

Domanda n. 1: REQUISITI DI PRODUZIONE DELL'UE

- *Come far conoscere meglio i requisiti e le norme applicati dagli agricoltori, al di là di quelli relativi all'igiene e alla sicurezza?*
- *Quali sono i pro e i contro di:*
 - *eventuali nuovi sistemi UE che attestino, mediante uno o più emblemi o loghi, il rispetto dei requisiti di produzione vigenti nell'UE, al di là di quelli relativi all'igiene e alla sicurezza? L'uso di simili sistemi di qualità dovrebbe essere autorizzato anche per prodotti di paesi terzi che risultano conformi ai requisiti di produzione vigenti nell'UE?*
 - *Un'eventuale indicazione obbligatoria dell'origine delle materie prime utilizzate (UE/non UE)?*

L'Italia non è a favore dell'introduzione di un logo comunitario. Per raggiungere l'obiettivo di primaria importanza di aumentare il livello di conoscenza dei consumatori in merito ai requisiti di produzione e alle norme di qualità applicate dagli agricoltori, si ritiene opportuna un'adeguata attività di promozione e informazione al consumatore sui sistemi produttivi della UE.

L'Italia propone di valutare l'eventuale introduzione di un marchio di conformità alla normativa UE per i Paesi terzi, sempre supportato da un'adeguata campagna informativa nazionale e comunitaria. Inoltre si ritiene prioritaria l'indicazione dell'origine delle materie prime agricole anche nei prodotti trasformati, qualora la materia prima sia rilevante all'interno del prodotto.

Per garantire maggiore trasparenza al consumatore e valorizzare il ruolo del produttore, l'Italia ritiene altresì importante prevedere l'indicazione esatta del produttore in etichetta anche nei prodotti a marchio commerciale, in quanto soggetto sottoposto a controllo.

In merito all'indicazione dell'origine, l'Italia ritiene opportuno l'inserimento dell'informazione relativa allo Stato Membro produttore e non semplicemente l'indicazione di provenienza "UE/extra UE".

Domanda n. 2: NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE, Elementi obbligatori

- *In che modo la definizione dell'identità del prodotto nelle norme di commercializzazione UE si ripercuote sul consumatore, sul grossista, sul produttore? Quali sono i pro e i contro?*
- *Dovrebbe essere autorizzata la vendita al dettaglio di prodotti che soddisfano i requisiti di igiene e sicurezza, ma non rispondono alla norma di*



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- commercializzazione per motivi estetici o altri criteri simili? In caso affermativo, dovrebbe essere fornita al consumatore un'informazione specifica su tali prodotti?*
- Le classificazioni obbligatorie in base al calibro e alla qualità potrebbero essere rese facoltative alla stregua di "termini riservati facoltativi"?*

L'Italia non è contraria alla vendita al dettaglio di prodotti che soddisfano i requisiti di igiene e sicurezza anche se non rispondono alle norme di commercializzazione per motivi estetici o altri criteri simili, in quanto ciò potrebbe rappresentare una opportunità commerciale sia per il produttore che per il consumatore. Tuttavia si ritiene debbano essere stabilite regole che assicurino piena trasparenza per il consumatore ed evitino possibili speculazioni (es. aree distinte di esposizione, informazioni al consumatore). Infatti l'immissione sul mercato di questa tipologia di prodotto – attualmente esclusa – comporta la necessità di prevedere controlli mirati ad evitare l'importazione in Europa di prodotti poco sicuri che creerebbero un generale scadimento qualitativo delle merci, provocando sia un calo dei prezzi sia una proliferazione di standard privati e sbilanciando il rapporto commerciale con la distribuzione organizzata.

Domanda n. 3: NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE, Termini riservati

- In che misura è necessario introdurre definizioni dei "termini riservati facoltativi" nelle norme di commercializzazione a livello UE?*
- L'UE dovrebbe definire i termini riservati di tipo generale che designano metodi di produzione in particolari settori, come ad esempio "prodotto di montagna", "di fattoria" o "a bassa emissione di carbonio"?*

L'Italia è in linea di massima favorevole all'introduzione di termini riservati facoltativi, purché tale problematica venga approfondita a seconda del prodotto e del termine. Si esprime parere favorevole ad approfondire termini quali "prodotto di montagna", la cui introduzione dovrebbe essere accompagnata da una attenta regolamentazione. Si ritiene inoltre utile approfondire l'utilizzo del termine relativo ad Enti Parco nazionali.

Viceversa si esprimono dubbi in merito a termini legati a fattori ambientali.

Infine ritiene utile valutare la possibilità di introdurre una lista negativa di termini che possano essere ingannevoli per il consumatore.

Domanda n. 4: NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE, Semplificazione delle norme

- In che misura la stesura, l'applicazione e il controllo delle norme di commercializzazione (o di loro parti) potrebbero essere affidati all'autoregolamentazione?*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- *Nell'ipotesi che le norme di commercializzazione (o parti di esse) continuino ad essere disciplinate dal diritto comunitario, quali sarebbero i pro e i contro (anche dal punto di vista dell'onere amministrativo) delle seguenti opzioni:*
 - *coregolamentazione;*
 - *rinvio alle norme internazionali;*
 - *mantenimento dell'attuale approccio legislativo (pur semplificando il più possibile i contenuti)?*

L'Italia è a favore della semplificazione delle norme, mantenendo però un atteggiamento di estrema prudenza verso approcci di aggiornamento della legislazione attraverso lo strumento dell'autoregolamentazione.

Domanda n. 5: INDICAZIONI GEOGRAFICHE, Protezione e controllo

- *Occorre chiarire o adeguare taluni aspetti della normativa che sancisce i diritti degli utilizzatori delle indicazioni geografiche e quelli degli altri utilizzatori, attuali o potenziali, di una denominazione?*

L'Italia ritiene opportuno approfondire l'art 3.2 del Reg. (CE) 510/06 che disciplina l'impossibilità di registrare come denominazione di origine o indicazione geografica un nome in conflitto con il nome di una varietà vegetale o razza animale. I principali problemi sorgono qualora una denominazione corrisponda al nome di una varietà vegetale e, pertanto, la soluzione potrebbe essere di intervenire o sul Reg. (CE) 510/06, oppure sul registro varietale, al fine di evitare il rischio di strumentalizzazione dell'art. 3 del citato regolamento.

- *Secondo quali criteri si dovrebbe stabilire la genericità di un nome?*

L'Italia è contraria alla redazione di una lista di prodotti "generici" stilata a priori. E' opportuno che la valutazione venga formulata caso per caso per limitare i problemi all'atto del riconoscimento della denominazione di origine investendo, se del caso, la Corte di Giustizia.

Occorre modificare il sistema delle indicazioni geografiche per quanto riguarda:

- *la portata della protezione?*
- *Il controllo della protezione?*
- *I prodotti agricoli e alimentari coperti?*

In merito alle suddette questioni l'Italia ritiene necessario inserire nel Reg. (CE) 510/06 la previsione della protezione ex-officio delle denominazioni protette da parte degli Stati Membri. Non si ritiene sufficiente il richiamo effettuato dall'art. 10 (controlli Ufficiali) del regolamento sulle DOP-IGP al Reg. (CE) 882/04 che circoscrive i controlli alla verifica di conformità alle norme sulla salute e sul



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

benessere animale in materia di mangimi e di alimenti. Per questo motivo tale regolamento non può soccorrere alla mancata individuazione dei soggetti competenti a tutelare le denominazioni registrate.

Altro aspetto che l'Italia ritiene necessario approfondire riguarda l'ammissibilità di concedere la protezione ai "nomi composti". Su questo aspetto – solo per casi particolari in cui sono presenti criteri restrittivi ben individuati (ad esempio per un prodotto storicamente e documentalmente conosciuto con due nomi diversi) – potrebbe ammettersi la possibilità di concedere la protezione ad un nome composto.

- Si dovrebbe promuovere maggiormente l'uso di strumenti alternativi, come i marchi?

I marchi privati non possono essere considerati un'alternativa alle denominazioni di origine, in quanto si ritiene che le denominazioni di origine siano espressione di un valore superiore basato sul ruolo di pubblica utilità che rivestono. L'efficacia del sistema delle I.G.G. può essere migliorato mediante l'introduzione di una denominazione tutelata a livello nazionale.

Questo strumento potrebbe essere particolarmente interessante per quei prodotti che, pur avendo un ruolo importante nell'economia e nelle tradizioni del territorio, hanno una piccola produzione, o una diffusione principalmente locale.

Inoltre, questo livello di protezione potrebbe snellire notevolmente le procedure di riconoscimento e potrebbe essere strutturato in modo da permettere l'accesso ai programmi di sviluppo rurale.

In questo quadro può essere importante il ruolo dei marchi quale strumento complementare e utile allo sviluppo del sistema nel suo complesso.

Domanda n. 6: INDICAZIONI GEOGRAFICHE, Criteri per la registrazione

- Si dovrebbero aggiungere ulteriori criteri per limitare le domande di registrazione delle indicazioni geografiche? In particolare, i criteri per le indicazioni geografiche protette, distinti da quelli delle denominazioni di origine protette, dovrebbero essere resi più severi in modo da rafforzare il legame tra prodotto e area geografica?

L'Italia ritiene importante inserire come regola di valutazione di una richiesta di registrazione la rilevanza economico-territoriale del prodotto e delle filiere ad esso collegate.

Oltre tale aspetto, si reputano validi i criteri attualmente previsti per la registrazione delle indicazioni geografiche, e si richiede che solo per i prodotti ortofrutticoli taluni criteri dovrebbero essere resi più flessibili.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- *Si dovrebbero inserire nei disciplinari criteri specificamente connessi alla sostenibilità e ad altri fattori, anche se non intrinsecamente legati all'origine? Quali sono i pro e i contro?*

L'Italia non ritiene necessario inserire nei disciplinari ulteriori criteri connessi alla sostenibilità o ad altri fattori quali ad esempio aspetti ambientali, etici etc.

Domanda n. 7: INDICAZIONI GEOGRAFICHE, Protezione nei paesi terzi

- *Che tipo di difficoltà incontrano gli utilizzatori delle indicazioni geografiche per ottenerne la protezione al di fuori dell'UE?*

Il problema della protezione dei prodotti al di fuori dell'UE è molto sentito dai produttori italiani e dalle istituzioni, soprattutto per le denominazioni di origine più note. I cosiddetti prodotti "italian sounding", che nulla hanno a che vedere con i prodotti a denominazione di origine protetta, sono un fenomeno diffuso in particolare nei Paesi Terzi.

- *Cosa dovrebbe fare l'UE per proteggere le indicazioni geografiche il più efficacemente possibile nei paesi terzi?*

L'Italia sostiene la posizione UE nell'ambito del OMC e l'approfondimento degli accordi bilaterali.

Visto l'altissimo numero delle denominazioni registrate, per proteggere le indicazioni geografiche più efficacemente, sarebbe interessante, nelle more dell'attuazione di un registro multilaterale, la redazione di una "short list" di prodotti basata su criteri omogenei comunitari e legati al reale interesse economico e commerciale.

A livello orizzontale bisognerebbe riflettere sull'attuazione di interventi di vigilanza nei Paesi Terzi o su un servizio giuridico di affiancamento per la protezione in tali Paesi.

Domanda n. 8: INDICAZIONI GEOGRAFICHE, Prodotti a indicazione geografica utilizzati come ingredienti in prodotti Trasformati

- *La pubblicità di ingredienti DOP/IGP che entrano nella composizione di prodotti trasformati o di alimenti preparati ha già causato qualche difficoltà?*

La pubblicità dei prodotti a denominazione di origine nei trasformati può essere un'opportunità per promuovere le denominazioni stesse, purché non vi sia il rischio di indurre in inganno il consumatore.

Al fine di impostare delle regole trasparenti sulle condizioni alle quali un prodotto DOP o IGP può essere utilizzato come ingrediente e menzionato in etichetta dovrebbe essere individuato dalla Commissione il titolare del diritto di proprietà



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

intellettuale e dovrebbero poi essere stabiliti dalla Commissione dei criteri guida generali.

Domanda n. 9: INDICAZIONI GEOGRAFICHE, Origine delle materie prime

- *Quali sono i pro e i contro dell'identificazione dell'origine delle materie prime, qualora queste non provengano dall'area geografica designata?*

Si rileva che, a seconda del prodotto e del target di consumatori, alle volte è ritenuto importante che le materie prime provengano dalla stessa zona dell'indicazione geografica, mentre in altri casi i consumatori ammettono che i produttori scelgano le materie prime della migliore qualità, a prescindere dall'origine.

L'Italia individua come priorità l'informazione corretta al consumatore e pertanto, qualora l'omissione dell'identificazione dell'origine delle materie prime possa indurre in errore il consumatore ritiene opportuno che questa venga indicata. Si sottolinea quindi che l'introduzione di tale indicazione vada prevista solo in determinati casi e per prodotti appartenenti a specifiche filiere, seguendo un preciso percorso teso a verificarne opportunità e modalità e prevedendo adeguati strumenti di informazione al consumatore.

Qualora la materia prima sia rilevante all'interno del prodotto, si sottolinea la priorità di indicare l'origine delle materie prime agricole anche nei prodotti trasformati e, per garantire maggiore trasparenza al consumatore, prevedere l'indicazione esatta del produttore in etichetta anche nei prodotti a marchio commerciale.

Domanda n. 10: INDICAZIONI GEOGRAFICHE, Coerenza e semplificazione dei sistemi

- *È auspicabile semplificare e armonizzare i tre sistemi di protezione delle indicazioni geografiche dell'UE? In caso affermativo, in quale misura si dovrebbe farlo?*

In caso negativo, i tre sistemi di registrazione dovrebbero continuare a svilupparsi separatamente?

L'Italia è a favore della progressiva un'armonizzazione dei tre sistemi (DOP, IGP, vini e bevande spiritose) ma sottolinea la necessità che un'eventuale convergenza venga effettuata con molta cautela, dilazionata nel tempo e con l'accordo di tutte le parti interessate.

Domanda n. 11: SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE

- *Dato lo scarso interesse per il sistema STG, si potrebbe trovare un modo migliore per identificare e promuovere le specialità tradizionali?*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Nella prospettiva futura l'Italia ritiene opportuno approfondire l'ipotesi di modificare l'impianto dello strumento delle STG, al fine di renderlo adatto alla tutela di quelle preparazioni/ricette alimentari legate spesso alla tradizione ed al ruolo dell'artigianato e delle piccole imprese alimentari.

Domanda n. 12: AGRICOLTURA BIOLOGICA

- *Quali fattori potrebbero inibire lo sviluppo di un mercato unico europeo dei prodotti biologici?*
- *Come si può far funzionare meglio il mercato unico europeo dei prodotti biologici?*

Il principale fattore di inibizione dello sviluppo del mercato unico europeo è certamente legato ad una carente informazione dei consumatori. Le scelte della nuova normativa europea di settore, relative alle soglie di contaminazione da OGM e le campagne di informazione che ne sono derivate, hanno certamente danneggiato l'immagine del settore e sarà necessario porre la dovuta attenzione su tali temi.

Il migliore funzionamento del mercato unico europeo può derivare da una migliore organizzazione delle filiere produttive, per garantire un più ampio accesso al mercato ad un numero maggiore di produttori e consumatori, anche con l'obiettivo di una riduzione dei prezzi per le produzioni da agricoltura biologica.

Domanda n. 13: POLITICA PER I PRODOTTI DI QUALITÀ ORIGINARI DELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE

- *In che misura i simboli grafici utilizzati per le regioni ultraperiferiche dell'UE hanno contribuito a promuovere la conoscenza dei prodotti di queste regioni?*
- *In che modo si dovrebbero sviluppare tali iniziative per incrementare il volume di prodotti agricoli di qualità originari delle regioni ultraperiferiche?*

Non si esprimono considerazioni in merito.

Domanda n. 14: ALTRI SISTEMI UE

- *Vi sono questioni pressanti per le quali gli strumenti esistenti sono inadeguati e che richiederebbero un nuovo sistema a livello UE?*
- *La Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di introdurre sistemi obbligatori in certi casi, ad esempio quando vi sono implicazioni giuridiche e scientifiche complesse o qualora sia necessario suscitare la fiducia del consumatore?*
- *In caso affermativo, come fare per contenere il più possibile gli oneri amministrativi a carico degli interessati e delle pubbliche amministrazioni?*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Non si ravvisano, al momento, problematiche particolari nè la necessità di introdurre nuovi sistemi obbligatori.

Domanda n. 15: Efficacia dei sistemi di certificazione

- *In che misura i sistemi di certificazione dei prodotti di qualità possono rispondere alle principali preoccupazioni della società civile riguardo alle caratteristiche del prodotto e ai metodi di produzione?*
- *In che misura i sistemi di certificazione che garantiscono il rispetto di requisiti minimi rischiano di indurre in errore il consumatore?*
- *Quali costi e benefici implica l'adesione ai sistemi di certificazione per gli agricoltori e altri produttori alimentari (spesso piccole e medie imprese)?*
 - *Si dovrebbe promuovere un coinvolgimento più attivo delle organizzazioni di produttori?*

L'Italia ritiene che le organizzazioni dei produttori dovrebbero essere maggiormente coinvolte. I sistemi di certificazione possono esprimere un contributo importante nei confronti delle preoccupazioni della società civile e fornire garanzie ai consumatori.

Per assicurare che tali sistemi non diventino fonte di confusione per il consumatore o incrementino costi inutili sarebbe opportuno promuovere un coinvolgimento più attivo sia delle organizzazioni dei produttori che dei consumatori nelle fasi di progettazione di tali sistemi.

Domanda n. 16: Supervisione dell'UE

- *Sarebbero sufficienti semplici orientamenti UE per favorire un'evoluzione più coerente dei sistemi di certificazione?*
- *Su quali criteri dovrebbero basarsi tali orientamenti?*

Si ritiene opportuno limitare il ruolo comunitario ad orientamenti e linee guida generali.

Domanda n. 17: Ridurre gli oneri e i costi

- *Come si possono ridurre i costi e gli oneri amministrativi legati all'appartenenza ad uno o più sistemi di certificazione della qualità?*

Si ritiene che la riduzione degli oneri e dei costi andrebbe perseguita a vari livelli: sia promuovendo lo sviluppo di enti di certificazione efficienti e con adeguati know how ed economie di scala, sia promuovendo le sinergie tra i sistemi informativi delle amministrazioni coinvolte.

Domanda n. 18: Dimensione internazionale



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- *In che modo i sistemi di certificazione privati possono favorire le esportazioni dell'UE e promuovere i prodotti europei di qualità sui mercati internazionali?*
- *In che modo l'UE può agevolare l'accesso al mercato ai produttori dei paesi in via di sviluppo che devono conformarsi a sistemi di certificazione privati per rifornire determinati dettaglianti?*

In linea generale l'Italia ritiene che la proliferazione dei sistemi di certificazione potrebbe penalizzare gli agricoltori generando costi e logiche improprie di mercato (in qualche caso sono certificazioni "imposte").

Gli schemi privati sono tuttavia utili e l'UE più che sui singoli sistemi dovrebbe ragionare su regole trasparenti e omogenee di informazioni al consumatore.

Domanda 19

Altri aspetti non trattati nel Libro verde.

Tema trattato nella sezione III del presente documento.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli
SEZIONE III - Considerazioni su alcuni temi rilevanti**

**Scheda n. 1
Protezione ex officio delle denominazioni protette**

L'art. 13 del Regolamento (CE) 510/2006 tutela le denominazioni protette contro l'usurpazione, l'imitazione o l'evocazione ma non prevede alcuna norma che sanzioni l'eventuale uso illegittimo della denominazione, né individua i soggetti cui spetta il compito di vigilare ed eventualmente proporre sanzioni.

In materia di controlli, il Regolamento (CE) 510/2006 prevede esclusivamente all'articolo 10 (*Controlli Ufficiali*) che siano gli Stati Membri a designare l'autorità competente ad effettuare controlli "in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del Reg. (CE) n. 882/2004". Siffatta previsione non può soccorrere alla mancata individuazione dei soggetti competenti a tutelare le denominazioni registrate (protezione accordata esplicitamente dal richiamato art. 13 del Regolamento comunitario) in quanto, proprio il richiamo al Reg. (CE) 882/2004, circoscrive la portata dell'articolo 10 ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Si propone quindi di integrare l'art. 13 del Reg. (CE) 510/2006 con la seguente disposizione:

"Gli Stati Membri devono attivare e porre in essere ex officio la tutela giuridica delle indicazioni geografiche all'interno del territorio da qualsiasi atto lesivo di cui al comma 1, lett. a) b) c) dell'art. 13 del presente Regolamento".

**Scheda n. 2
Proprietà intellettuale e disciplina delle denominazioni tutelate nei prodotti
elaborati e/o trasformati**



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Per individuare il titolare del diritto di proprietà intellettuale delle Indicazioni Geografiche occorre partire dal presupposto che le indicazioni geografiche rientrano nel campo del diritto privato. A parere dell'Italia tale diritto dovrebbe spettare alla totalità dei produttori che si sottopongono alle regole del disciplinare e che svolgono quindi la loro attività nella zona di produzione delimitata.

Stante in Italia il riconoscimento dei Consorzi di Tutela quali enti rappresentativi della totalità dei produttori, la titolarità del diritto di proprietà intellettuale dovrebbe essere a loro riconosciuta. Nell'ipotesi in cui il Consorzio non raggiungesse la totalità dei soggetti produttori, sarà il Ministero il titolare del diritto in questione in quanto, ai sensi della normativa nazionale (art. 14 della Legge n. 526/99), questa Amministrazione è definita *"l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo è responsabile della vigilanza sulla stessa"*, per i prodotti registrati come Indicazioni Geografiche.

Vista inoltre l'evoluzione dei consumi alimentari e l'utilizzo sempre più frequente nella elaborazione e/o trasformazione dei prodotti di indicazioni geografiche, si rappresenta la necessità di disciplinare l'uso delle denominazioni come ingredienti in prodotti elaborati e/o trasformati.

Scheda n. 3

Specificità del settore ortofrutta (storicità, registro varietale)

L'articolo 3 del Reg. (CE) n.510/2006 "Genericità, conflitti con i nomi di varietà vegetali, di razze animali, degli omonimi e dei marchi", al par. 2 stabilisce che *"un nome non può essere registrato come denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto"*.

In tal caso la norma subordina il sistema delle Indicazioni Geografiche al sistema dei Registri Varietali nazionali ed al Catalogo comunitario. Si sono verificati una serie di casi in cui la registrazione delle varietà vegetali che includono nomi geografici, soprattutto nel settore ortofrutticolo, sia avvenuta in data antecedente alla richiesta di riconoscimento per poi vantare un diritto che, ai sensi della normativa comunitaria vigente, impedisce l'eventuale conclusione positiva dell'iter procedurale..

Si chiede un maggior raccordo preventivo degli Uffici nazionali e comunitari soprattutto in occasione di registrazione di una nuova varietà vegetale contenente un nome geografico.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Si chiede inoltre la definizione di un blocco delle registrazioni a livello comunitario di varietà vegetali contenenti nomi geografici, valutando caso per caso, se vi sono delle richieste di denominazioni ovvero delle denominazioni omonime o parzialmente omonime.

Scheda n. 4 Protezione nazionale

L'Italia propone l'introduzione di una protezione delle denominazioni di origine a livello nazionale, gestita – nel rispetto di norme minime definite a livello comunitario – a livello amministrativo dai singoli Stati Membri adottando i requisiti previsti dalla normativa comunitaria. Si potrebbe ipotizzare l'attivazione di una procedura equivalente a quella prevista dall'art. 5 Reg. (CE) 510/2006 che terminerebbe con la fase precedente alla trasmissione della documentazione alla Commissione e senza alcuna attribuzione di un diritto di proprietà intellettuale.

Ciò non precluderebbe una eventuale successiva domanda di registrazione a livello comunitario, ma potrebbe essere per alcune denominazioni una via propedeutica alla richiesta di DOP - IGP.

Tale forma di protezione potrebbe ricomprendere i prodotti sotto una soglia dimensionale, ad es. economica/di fatturato.

Inoltre si suggerisce di prendere in considerazione l'introduzione di una procedura di ritiro della denominazione qualora non esercitata.

Scheda n. 5 Protezione nei Paesi terzi

La protezione delle Indicazioni Geografiche comunitarie al di fuori del territorio dell'UE si può articolare su tre direttrici di accordi: bilaterale, regionale e multilaterale.

Negli accordi bilaterali e regionali è possibile, come già avviene ora, perfezionare e raggiungere livelli di protezione definibili "superiori" rispetto a quanto è possibile in fase di negoziato multilaterale.

Tuttavia, la modalità multilaterale dovrebbe essere la forma preferenziale di accordi in quanto è in grado di vincolare al riconoscimento e alla protezione una pluralità di Paesi nel mondo.

In tale contesto, a parere dell'Italia, l'Unione Europea dovrebbe tutelare le Indicazioni Geografiche, procedendo, se del caso, a richiedere arbitrati internazionali presso le Organizzazioni internazionali – prima fra tutte il WTO – per definire se la legislazione nazionale di Paesi come USA, Canada, Australia,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Argentina, Cile, Nuova Zelanda, ecc., sia conforme alle disposizioni presenti negli Accordi internazionali sottoscritti.

**Scheda n. 6
Programmazione produttiva**

Le proposte dell'Italia in merito ad una programmazione produttiva sono:

- flessibilità rispetto a strumenti autogestiti di ritiro dell'offerta e successiva commercializzazione. Strumenti ritenuti particolarmente importanti nel caso di prodotti a lunga stagionatura che assicurerebbero l'offerta di un prodotto di alta qualità anche durante i cicli negativi di mercato;
- programmazione dello sviluppo dell'offerta in relazione all'andamento dei mercati finali;
- divieto di adozione di aste inverse (al ribasso) per l'acquisto dei prodotti DOP -IGP;
- divieto di acquisto in "sotto-costi".